MONUMENTI
E
NOTIZIE ISTORICHE
RIGUARDANTI
LA CHIESA
PRIMITIVA VESCOVILE D'AREZZO
IN TOSCANA

DA I SUOI PRINCIPJ FINO AL PRESENTE

Contro l'afferzione pubblicata fopra la medefima Chiefa in queft' Anno MDCCLV.

Dal Molto Rev. Signore

D. ANGIOLO LORENZO GRAZINI ARETINO

NEL SUO LIBRO

Vindiciæ Sanctorum Martyrum Arretinorum.

IN LUCCA MDCCLV.

Nella Stamperìa di Vincenzo Giuntini.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

A Cattedrale d'Arezzo è singolare tra le Città di Toscana per esser divisa materialmente in due Chiese, e in due Canoniche, tra loro egualmente vincolate fin dal MCCL. in quà per via di Contratto d' Unione, confermato dalla Santa Sede in maniera, che *Utraque Ecclesia pro unica Cathedrali constituitur, unicoque Collegio*. [a] Questa Unione per le vicende umane declinata dalla sua osservanza, nel MD. si ridusse in tale stato, che il Collegio più numeroso, residente presso il Vescovo, aveva escluso totalmente dalla Consocietà l'altro più debole, il quale, in vigor di giustizia dopo ben lunghe fatiche, fu restituito nell'antico possesso de' suoi Dritti: Ma non ostante i non pochi provedimenti de i Sommi Pontefici, per mantener vive le sue ragioni gli è convenuto soccomber fin a tempi moderni a continue Liti senza mai poter comprendere da dove fosser prodotte.

❉ 2 Le

(a) Rota Romana per più veci nelle quattro Decisioni *Aretina Unionis*, portate nel presente Ragionamento, alla pag.138. e seg. num.9. e 10. pag.142. num.6. e 8. pag.146. num.5. 6. e 7. pag.149. n.3. 17. e 20.

Le communi vessazioni, che da sì lunghi tempi angustiavano ambe le Parti, e le inquietudini; che per tal'effetto si provavano da i Vescovi, indussero l'animo clementissimo del Regnante Sommo Pontefice Benedetto Quartodecimo ad obbligar l'uno, e l'altro Collegio a produrre estragiudicialmente le respettive ragioni per dar fine ad esse Pendenze, come fecero. Ma il Supremo ben pensato disegno per fatalità restò impedito. Per questi motivi s'indussero più studiosi per il ben della pace a far minuta ricerca de i principj d'esse Chiese, e Collegj, e da dove originata fosse una sì impegnosa emulazione tra loro; E con questo prudentissimo lodevol pensiero nel MDCCXLV. furono esemplate, e messe in buon ordine le vetuste, e moderne membrane dell'Archivio d'essa Cattedrale.

Ne i primi giorni dello scorso Aprile comparve in Arezzo un Edizione di Roma col nome in fronte *Vindiciæ SS. MM. Arretinorum Dissertatio &c.* concernente la difesa a certe antiche Litanie di Santi, ch'esse fossero della Chiesa Aretina, già state pubblicate nell'Anno predetto dal Reverendiss. P. Abbate Gio. Grisostomo Trombelli; le quali peraltro da lui non son negate, che d'Arezzo non fossero, come dal suo esposto si prova. *Tamen quantum ex coniectura assequi possum, aut Lucæ, aut Aretio Litanias has adhibitas puto. Etenim proculdubiò ad Aretium Donatus, & Hilarianus pertinent, Flora quoque, & Lucilla. Reparata porrò, & Geminianus Aretii coli facilè potuerunt, propagata ex Oppidis, & Civitatibus Aretio conterminis, in Aretinorum veneratione, ac cultu Sanctorum istorum* [a].

L'Au-

(a) Callogera. Raccolta d'Opuscoli 1745. Tom.XXXII. Dissertatio Epistolaris. Quest.IV. num.63. pag.292. Que-

L' Autor delle Vindicie, ch'era uno tra i Studiosi preaccennati, per quel che si ricava dalla lettura di questa sua Opera, ha preso il pretesto d'esse Litanie per indicar al Pubblico i Monumenti, che si racchiudono nel prefato Archivio, e per toccare diversi Punti, che niente per ombra han di relazione colle medesime; e specialmente gli appresso, che riguardano materie gelosissime, sopra i quali per lo più si son raggirate le dette Pendenze tra esse Chiese, e Capitoli Aretini, che in oggi se ne dormivano in pacifico silenzio, a fine di render gloriosa quella, e annientar l'altra.

Egli descrive per sicuro una Primitiva Cattedrale sotto l'invocazione di S. Stefano mai più sentita, nè prodotta in Giudizio in tanti Capi di Liti di Preeminenze, che per più Secoli si son agitate tra loro, specialmente nel *1690.*, e *1694.* [*a*] Espone la erezione della Primitiva Canonica in un luogo ideale: Un asserto sicurissimo, che il Corpo di San Donato negli antichi tempi fosse in detta sua immaginaria Chiesa, e che la solenne Traslazione del medesimo da quì seguisse ad un altra, con altre particolarità, riguardanti gli stessi Punti; da lui autorizzate soltanto da queste poche parole, *singula hæc, inquam, ex certissimis Monumentis Cathedralis apparent manifestissimè; quæque uti ad rem nostram minimè facientia prætermitto* [*b*].

A

Queste Litanie furon trovate in una Cartapecora, che serviva di coperta ad un Opera del Sanazzarro, le quali dal carattere, e dalle invocazioni, che v' erano: *A Principibus malignis: a Gente Adversa: a Gente Pagana: a Rege iniquo, &c.* secondo il sentimento del fu Clarissimo Muratori, partecipato all' Editore, furono giudicate esser del Secolo Decimo, se non prima.

(*a*) Processi stampati in Roma esistenti nell' Archiv. di Pieve.

(*b*) Autor delle Vindicie pag. 14. 15. 16. 62. 68. 94. 97.

A quest'Autore gli si professa tutta la venerazione, e la Fede. Ma come che le dette sue poche parole non son bastevoli a disingannare i Beneventani, che il Corpo di S. Donato Vescovo, e Martire Aretino si trovi in Arezzo, e non presso loro: [a] ne a cancellar la nota, che si dà da i Cortonesi agli Aretini, che in vece delle Reliquie d'esso Santo Protettore adorino il Corpo del loro Beato Guido: [b] e nemeno recàr il tanto desiderato produttivo di pace tra essi Collegj, da' quali per i detti Capi si son agitate Liti senza prezzo, e senza numero. E siccome il corrente Secolo ne i fatti di Storia proibisce le riflessioni, i supposti, e le nude citazioni di Documenti inediti, e poi racchiusi in un luogo, a dove se non è impossibile l'accesso, si rende almen difficile il far queste ricerche; Però in grazia sua comparisce questo ragionamento, riguardante le stesse Proposizioni, le quali esaminate con lucerna critica alla mano (giacchè si tratta d'un buio di fatti) si sperimentano in tutto, e per tutto diverse dalla sua pubblicata asserzione. Questo è stato fatto non già per mal'animo contro d'esso Autore; ma ad unico oggetto, ch'Egli per quiete pubblica dia alla luce i Documenti di quell'Archivio, sopra de' quali appoggia le sue emanate notizie sì pellegrine, acciò sia lecito a chiunque di porgli alla pietra del paragone. A questo s'uniscono i Fatti sinceri dell'Unione, che passa tra esse Chiese, e loro Capitolari stante la piena relazione, che hanno colle dette emanate asserzioni, acciò ess'Autore confronti questi con quelli che ha letti, e seriamente esamini la validità, e la sostanza della

(a) Bolland. VII. Agosto. Vita S. Donati Episc. Aret.
(b) Bolland. XXI. Giugno. Vita B. Guidonis Cortonen. Annotat. let. b.

della medesima; dal qual esame si spera, che verrà chiaramente a conoscere, che i Litigj, e i disordini stati fin a quì, son proceduti dalla corruttela de i Documenti, e dal non trovarsi i registri d'essa Unione tra gli Atti pubblici con pregiudizio universale.

Questo Ragionamento è stato disteso in lingua Materna, e corrente per maggior intelligenza di tutti; ed esce senza nome, perchè lo Scrittore non cerca ne lode, ne premio, contentandosi d'aver impiegato questa po' di fatica per troncar la strada al fomento di nuove Liti, che sotto il velo delle Litanie si nascondeva in detto Libro, quant' anche per toglier finalmente dalle radici quelle Saccenterie di Matricità, di Cattedralità, e di Maggioranza, e d'altri simili Puntigli, che tutto giorno da certi Cervelli di poca esperienza si sentivan disseminate tra gli stessi Capitolari, e tra i Cittadini con detrimento del Culto di Dio, e con disturbo della quiete pubblica; le quali in vigor del Contratto, delle Costituzioni Apostoliche, e delle Decisioni, e Sentenze della Rota Romana son considerate tra esse due Chiese, e Collegj per inettissime Baje.

Per

PER Commiffione dell'Illuftriffimo, e Reverendifs. Monfignor Giufeppe Palma Arcivefcovo di Lucca, e Conte, ec. ho letto il Libro intitolato *Monumenti, e Notizie Iſtoriche riguardanti la Chiefa Primitiva Vefcovile d' Arezzo in Tofcana da fuoi Principj, &c.* E non avendovi trovata cofa alcuna repugnante, ec. la giudico degna della pubblica luce.

Gio: Domenico Manfi
della Congreg. della Madre di Dio.

Imprimatur.

GIO: IGNAZIO LIPPI ARCIPRETE, E VICARIO GENERALE.

FRANCESCO MARIA FIORENTINI PROPOSTO DELL' ILLUSTRISSIMO UFFIZIO DI GIURISDIZIONE.

INDICE
DE I PARAGRAFI
NE QUALI S' ACCENNA IL CONTENUTO DEL PRESENTE RAGIONAMENTO.

§.IX.

§. XIV.

§. XV.

§. XVI.

§. XVII.

§.XVIII

§. XXXI.

§. XL.

§. XLI.

§. XLII.

§. XLIII.

ni

§. XLIV.

§. XLV.

§. XLVI.

§. XLVII.

§. XLVIII.

§. I.

Principj della Religione Cristiana in Arezzo, e residenza de i suoi Vescovi ne i primi Secoli.

I vetusti pregi, che tra le Città di Toscana riporta universalmente da i Scrittori Arezzo, d'esser di fondazione immemorabile, d'aver fiorito nelle Armi, e nelle Scienze ne i Secoli Etruschi, d'esser tra quelle, che primeggiassero fino alla virilità della Repubblica di Roma, e gli somministrasse per soggiogar la potenza Affricana ajuti maggiori più lei sola, che tutte le altre unite della Provincia, e se gli opponesse con tutti i sforzi per mantenersi in libertà; se gli ascrive ancora d'essere tra le prime, che ricevessero il lume della Santa Fede. (*a*) A paragon dell'altre anch'ella puol competere la Sede Vescovile fin dal governo di San Pietro; perchè, se Egli arrivato a Roma, come porta Vanefrido, *Summas quasque Urbes in Occiduo positas Christo Domino per verbum Fidei subiugarent, optimos, eruditosque viros ex suo direxit*: o come si legge negli Atti di S. Paolino, *Cum his, & aliis quamplurimis Romam Petrus pervenit, & infra de Discipulis suis factos, & consecratos Episcopos, ad diversas dirigit Civitates Orbis*: (*b*) Per quella stessa ragione, che Lucca, Firenze, Volterra, Fiesole, ed altre si ascrivono un S. Paolino, S. Frontino, S. Romolo, e simili

A per

(a) *Bolland.* 3. *Giugno Atti de' SS. Pergentino, e Lorentino Mm.* -- *Ital. Sacr. De Episc. Aret. Tom.* 1. -- *Florentini Etruscæ Pietatis origines.* -- *Fra Vitale di Sardegna, Descrizione del Sacro Monte della Verna, scrive, che S. Barnaba si trattenesse in Arezzo, e ne i suoi contorni, specialmente nel Casentino, e nella Valle di Caprese.*

(b) *Atti di S. Paolino portati dal citato Florentini.*

per loro Vescovi particolari per essersi in quelle più che altrove trattenuti, o per essérvi morti; (*a*) senza dubbio ascriver si possono anche al Catalogo della Chiesa Aretina per essere stati inviati, non a Città particolari, ma *ad summas Urbes, ad diversas Civitates;* ritrovandosi Arezzo in que' tempi, che a lor confronto non era di condizion minore. Ma se per due Secoli non rende conto del suo Pastore, non manca però di far vedere i più chiari riscontri della sua presidenza. Perchè, l'insegnarsi quivi la Cristiana Fede con tutta la quiete nell' Imperio di Decio; (*b*) il ritrovarvisi allora *unus de Sacerdotibus nomine Cornelius, qui baptizabat aqua, & Spiritus Sancto;* il Martirio de' SS. Fratelli Lorentino, e Pergentino, accompagnato da quattrocento Fedeli; e le stragi di numerosi Cristiani nella successiva persecuzione di Diocleziano, fatta da Ablavio Proconsole della Toscana, e dell' Umbria, (*c*) servono di sicurissime prove per far conoscere, che il Sacro Pastore non troppo lontano si trovava da questo Gregge, vivendo esule, come gli altri or quà or la per gl' insulti del Gentilesimo. Pubblicata che fu la pace a i Cristiani dall' Imperator Costantino, fa vedere, che in concorrenza dell' altre ha residente il suo Vescovo col nome di Satiro, il quale guida seco fino al presente una continua, mai interrotta serie di Successori nella sua Sede.

§. II.

(a) *Foggini de primis Florentinor. Apostol. pag.* 14.
(b) *Bolland. cit.* 3. *Giugno*.
(c) *Lezionario de' Santi della Chiesa di Todi, Atti di San Senzio Mart. ne' quali si racconta, che Ablavio Proconsole, prima di passar a Todi, fece morir in Arezzo con diversi tormenti buon numero di Cristiani*.

§. II.

Tra gli antichi pregj, che hanno i Vescovi d' Arezzo si annovera quello in particolare d' aver due Chiese Vescovili di residenza co i loro Collegj dentro d' essa Città, e quali siano: Per esser sepolti i lor principj, e l' Unione per esser confusamente intesa, gli sono state più di disgusto, che di gloria.

SE si rende ragguardevole nella Storia il nome de i Prelati dell' Aretina Chiesa; o per la di lei antica fondazione; o per i singolari privilegj, che riportarono da i Re Longobardi, e da i Successivi Imperatori; o per trovarsi decorati fin da i Secoli di mezzo di dignità di Conti Imperiali, e di Principi del Sacro Romano Imperio; (a) o per essere stati autorizzati di dominio temporale; o per l' ampiezza dell' antica Diocesi penetrante ne i Territorj di Perugia al Lago Trasimeno, di Chiusi, di Fiesole, e di Castello, e che di gran parte del Territorio di Siena l' Anno 715. la Chiesa loro ne sperimentò un giustificato possesso *a tempore Romanorum Imperatorum*; (b) o per essere stata

 se-

(a) *Col Titolo di Conte si trova decorato il Vescovo Giovanni, di poi Alberto, eletto nel* 1013. *e successivamente tutti gli altri Vescovi fino a quì. Col titolo di Principe del S. R. I. in Toscana si veda il Diploma edito dall' Ughelli de Episc. Aret. Tom.I. Vita Francisci, e parimente da Jacopo Burali nelle vite de i Vescovi Aret.*

(b) *Murator. Antiquit. Italic. Med. ævi Tom.VI. pag.*368. 372. *e* 384.

feconda madre delle Chiese Vescovili di Cortona, di Pienza, di Montalcino, e di Montepulciano, e che col suo Territorio n' ha augumentato altre tre confinanti; siccome per il distintivo Arcivescovile di Croce, e Pallio; pregio non minore gli reca lo aver dentro le mura della stessa Città due Chiese Vescovili di residenza co i loro numerosi Collegj coequali tra loro in maniera, che formalmente costituiscono l'unica Chiesa Aretina, e l'unico intiero suo Capitolo. L'una di esse è dedicata al Principe degli Apostoli S. Pietro, communemente chiamata il Duomo, la quale per essere stata prescelta fino dal 1203. dal Vescovo, dal Proposto, e da i suoi Capitolari per residenza, e dalla Communità per le pubbliche funzioni, è riconosciuta nel materiale per Cattedrale, e per Chiesa Prima del Vescovado; Quivi assistono quattro Dignità, cioè Proposto, Arcidiacono, Primicerio, e Decano con diciotto Colleghi. L'altra è la Chiesa di Pieve, dedicata alle glorie di Maria Santissima, e a S. Donato Vescovo e Martire, e Protettor principale della Città, e della Diocesi, a dove risiedono la Dignità dell'Arciprete, che viene incorporata colle altre quattro predette, il Decano, e altri sedici Capitolari, componenti gli uni, e gli altri, come sopra, l'unica Cattedrale, e l'unico suo Collegio. Questa onorificenza, che *ambæ Ecclesiæ Aretinæ sint Episcopales*, riconosciuta dal Cardinal Tusco, dal Francesio, e da altri in vigor dell'Unione, e dalla Rota Romana esemplificata con quattro Decisioni di qual sostanza siasi; non ostante, per esser intesa da alcuni secondo la propria cognizione, e per esser affatto ignoti i di loro fondamenti, e per la corruttela degli antichi Scritti, che nel tratto successivo sono stati ereditati in buona fede da una delle Parti, fino a qui a molti Prelati è servita più tosto di dispiacere, e d'amarezza, che di lustro, e di gloria.

§. III.

§. III.

Divisione della Diocesi, e delle Parrocchie. Pubblicazione della pace a i Cristiani. Anno dell' erezione delle Chiese materiali di residenza Vescovile.

PEr dar principio all' intrapreso argomento si pone in vista, che la distribuzione delle Diocesi per i Vescovi, e delle Parrocchie per i Preti fu ordinata, e distribuita, secondo che porta la Storia, circa l' Anno 263. da S. Dionigi Papa; lo che puote far senza timore per la revoca della persecuzione contro i Cristiani, pubblicata dall' Imperator Gallieno. Ma benchè seguite fossero queste distribuzioni, ne da i Vescovi, ne da i Preti si tenne Chiesa, o luogo fermo per conferir il Battesimo, e per sodisfar agli offizj Pastorali, essendo procurato a dove, e quando gli si permetteva dalle circostanze de tempi; e in tal guisa si mantennero fino al 324. che fu pubblicata la pace al Cristianesimo dall' Impetator Costantino; ordinando allora questo Monarca, che universalmente si togliesse l' Idolatria, fossero aperte per tutto l' Imperio Romano le Chiese al culto di Dio, e che i Prelati della Cristiana legge subentrassero ne i Privilegj, che godevano i Sacerdoti de i Tempj. Fin da quest' Anno i Vescovi preser occasione di stabilir nelle Città le Chiese madri di loro residenza, giusta l' esempio del Sommo Pontefice S. Silvestro, il quale per Chiesa Madre, e per Chiesa di residenza, prescelse la Basilica Lateranense, dedicata al Divin Salvatore come Capo di tutti i Credenti, per motivo che fu la prima ad esser aperta alla pubblica solenne amministrazione del Battesimo, e degli altri Sacramenti; e perchè fu la prima nella Consecrazione.

§. IV.

§. IV.

Costituzione della Chiesa materiale Vescovile in Arezzo sotto l' invocazione di Maria Santissima. Essa Chiesa è riconosciuta col nome di Pieve. *Abbandono della medesima stante la nuova persecuzione di Giuliano Apostata.*

PEr incontrastabile si rende col preaccennato lume, che la costituzione della Chiesa madre Vescovile in Arezzo seguisse in questi tempi, come altrove, e nel Pastoral governo di S. Satiro; la qual Chiesa apertamente si dà a divedere esser la stessa Pieve, dedicata a Maria Santissima Assunta in Cielo per la ragione, che sotto il velo dell'antico nome di Pieve, (Titolo allora delle Chiese Vescovili) ritiene il suo giustificato carattere di Chiesa Primitiva, e Madre, e di Cattedrale, secondo l'esposto di S. Cipriano, di S. Agostino, e de' Sacri Canoni, e di altri non pochi Scrittori, comprovanti lo stesso sentimento fino al 1055., (*a*) nel qual

(a) *Episcopi ejusdem Provinciæ proximi quique conveniant* ad eam Plebem, ubi Præpositus Ordinatur. *S. Cyprian. Epist.68.*

Episcopus in Diœcesi factus, solum eam Plebem teneat, in qua extitit ordinatus. *Concil. Carthagin. III. Can.46. labè Act. Concil. Tom.II.*

Augustinus Episcopus Plebis Hipponæ *Conc. d. Can.51.*

Plebes *dicta est etiam Ecclesia Cathedralis. Ducange Glossar.* -- porta in esempio un Diploma di Carlo Calvo della Chiesa di Parigi -- *Ideoque ...... qualiter Ecclesia Parisiaca, quæ est in bonore S. Mariæ Matris D. N. J. C. & S. Stéphani..... quorum pignora in ipsa* Plebe, *vel in Ecclesia Parisiaca adunata quiescunt.* --

Infra

qual secolo, secondo il Morerio fu introdotta nella Chiesa Latina la denominazione di Cattedrale. (a) Ma rinovata la persecuzione dall'Apostata Giuliano, nella quale fu coronato di martirio l'inclito Protettor S. Donato, successo a Satiro, e dall'ostinata perfidia del nuovo Presidente Marcelliano quivi acremente sostenuta per più di diciassette anni, che governò, specialmente, come dice la Storia, contro gli stessi Prelati, e Clero, restando uccisi in questo tempo sette successivi Pastori, non par, che vi sia luogo a dubitare, ch'essa Chiesa per allora non restasse profanata, e in abbandono.

§. V.

Infra Plebem *S. Reparatæ Civitatis Florentiæ..... & infra Territorium* Plebis *S. Mariæ sitæ in Civitate Senensi -- Ital. Sac. De Episc. Florent. Vita Lamberti* 1028. *pag.* 52. *Columna.*2. *lit. B e* C si veda la Prefazione, e la vita di Specioso *pag.*21.

Infra Territorium de Plebi *S. Reparatæ, sito in Civitate Florentiæ. Casotti Stor. di S. Maria dell'Impruneta pag.*7. *Anno* 1040.

Confirmamus..... Episcopo Mantuano Plebem Mantuanæ Civitatis *cum Canonicis, & omnibus Clericis ejusdem Civitatis* -- si descrivono ad una ad una tutte le Pievi della Diocesi di Mantova, e per fine -- *cum omnibus aliis Plebibus, & Cappellis* ad suprascriptam Plebem Mantuanæ Civitatis *pertinentibus -- Murat. citato. Tom.VI. pag.*415. *e* 417. *Diplomi d'Errico III. al Vescovo di Mantova dell'Anno* 1045. *e* 1055.

(a) *Dizionar. del Morer. al nome Cathedr.*

§. V.

Persecuzione cessata in Arezzo nel 381. ritorno del Vescovo a preseder nella sua, Primitiva Chiesa, a cui viene annesso il Titolo di S. Donato.

L'Anno 381. governando l'Imperio Valentiniano il giovane, a 19. Giugno, dopo il martirio de i Santi Gaudenzio Vescovo, Colummato Diacono, e d'Andrea nobile Aretino con tutta la Famiglia in numero di 53. per l'improvisa morte accaduta al detto Presidente con gran spavento de' Cittadini finì la persecuzione, e con essa cessò il falso culto degli Idoli. (a) Onde allora puol credersi, che dal Successore S. Decenzio fosse ripurgata la detta Madre Chiesa, e col deposito quivi del Sacro Corpo di S. Donato, già morto diciotto anni prima, fosse dedicata anche al suo nome, e che in essa fossero conferiti il Battesimo, e gli altri Sacramenti a chiunque de i Cittadini, che di mano in mano abbracciavano la Cristiana legge. E che quivi di sicuro potesse esser collocato il detto Sacro Corpo, non è pensiero dello Scrittore, perchè la successiva lettura apertamente lo darà a divedere.

§. VI.

(a) *Bolland. 19. Giugno Atti de' SS. Gaudenzio Vesc. e Colummato Diacono Mm.*

9

§. VI.

La Pieve ha del probabile, che ſia un reſiduo di Tempio Idolatro. Prova, che fin dagli antichi tempi è ſtata ſotto il Titolo di Maria Santiſſima, e di S. Donato. Battiſterio, e Trono Veſcovile, indizj ſicuriſſimi di Chieſa Primitiva Cattedrale.

SEcondo che portano le Tradizioni, ſi dice, che queſta Chieſa di Pieve poſſa eſſere un reſiduo di Tempio Idolatro, le quali non troppo lontane ſembrano dalla probabilità, ſe attentamente oſſervaſi la ſtruttura tanto interna, che eſterna della vetuſtiſſima ſua Tribuna, unita con buon ordine Etruſco alle quattro Colonne, che ſono ſotto del Santuario, ſopra le quali circa il 1009. furon tirati quattro Archi acuti per ſoſtentar la Cupola. Ch'ella riconoſca i principj fin dall' Imperio di Coſtantino lo comprovò nell' 876. il Veſcovo Giovanni all' Imperator Carlo Calvo, con aſſerirgli, che tutti i monumenti d' eſſa Chieſa convenivano, che quello era un luogo ſpecialmente eletto per l' Epiſcopio dallo ſteſſo S. Donato. (*a*) E che eſſa Chieſa Madre Veſcovile foſſe ſotto l' invocazione, non già di S. Stefano, ma d'eſſo Santo, e unitamente di Maria SS., come ſuo Titolo primitivo, ſi convalida con altro ſuo Diploma, dato nell' Anno ſeguente 877. a ſuo favore a richieſta d'eſſo Veſcovo, concedendoli beneficiario jure il Monaſtero di S. Antimo di Montalcino, come appreſſo.

B In

(a) *Si veda il Diploma portato al* §.IX.

IN *nomine Sanctæ, & individuæ Trinitatis. Karolus ejusdem Dei omnipotentis misericordia Imperator Augustus. Quæcumque locis divinis cultibus mancipatis &c. Itaque notum sit omnibus S. Dei Ecclesiæ fidelibus, & nostris præsentibus, atque futuris, quia Venerab. Joannis Aretinæ Ecclesiæ auctore Deo Episcopus ad nostram accedens sublimitatem humiliter notum nostræ fecit mansuetudini*, suam Matrem Ecclesiam sub honore S. Donati pretiosissimi martyris fundatam, *nimia paupertate adtenuatam, antequam Prædecessorum Nostrorum Imperatorum collatione aliquantulum fuisset meliorata: ac ideo humiliter petiit, ut morem Prædecessorum nostrorum Imperatorum sequentes, quod ab illis intuitu divini amoris liberalissimè cœptum fuerat, nostra quoque munificentia in melius augumentaretur. Cujus justis, atque rationabilibus precibus aurem libenter accommodantes, Monasterium Beatiss. Antimi honore constructum, quod eidem Præsuli beneficiario jure concesseramus, & coniacet in Pago Senensi, atque Clusino*, præfatæ Sanctæ Mariæ Ecclesiæ Aretinæ, *atque dicioni sæpefati Pontificis æternaliter concedimus ad habendum, & de nostro jure in jus, & potestatem* præfatæ Sanctæ Matris Ecclesiæ, ac memorati Pontificis, & successorum ejus *solemni more transferimus eo modo, ut quicquid ab hodierna die, & deinceps vel ipse, vel successores ejus ex præfatis rebus pro sua opportunitate, vel utilitate more Ecclesiastico regulariter, & canonicè facere, vel ordinare decreverint, sicut de cæteris rebus* prætaxatæ S. Matris Ecclesiæ *libero in omnibus fruantur arbitrio &c......*
.... XXVII. *Regni D. Karoli Imperat. in Francia; & in successione Hlotarii VII. & Imperii II. successionis Hludovici Regis I. Actum. Agrippina Colonia. Civitate in. Dei nomine felic. Amen.* [a]

E che sia quella stessa Chiesa Vescovile, descritta nel Diploma dell'Imperator Lotario, dato nel 833. a istanza di Pietro Vescovo, *concessimus ad Ecclesiam S. Donati, ubi in Corpore requiescit; & SEDES EPISCOPI esse dignoscitur*, (*b*) la palesano i contrasegni incontrovertibili dell' uni-

(a) *Muratori cit. Tom.VI. pag.* 335. *Arch. di Duomo. Anno* 877. *num.*23.
(b) *Muratori cit. Tom.I. pag.*1003. *Ital. Sacr. Tom.I. De Episc. Aret. vita Petri.*

unico Battisterio per la Città, e suo Contorno; (*a*) e dell' antico Trono Vescovile formato all' uso de' Goti, e Longobardi, che pur anche si conserva, adattato in essa Chiesa per uso delle Confessioni Sacramentali; e parimente dall' Augusta Reliquia del Sacro Capo d' esso Santo, la di cui esistenza, venerazione, e culto nel 1200. era immemorabile, come a suo luogo si proverà.

(a) *Baptisteria nonnisi in Cathedralibus extabant; nam cum priscis temporibus soli baptizarent Episcopi, solæ etiam in quibus residebat Episcopus, Ecclesiæ Baptisteria habebant. Marten. de Antiq. Eccles. Ritibus lib.1. Crancolas Commentar. Historic. in Breviar. Roman. lib.2. cap.68. De Font. Benedict. Berti de Theolog. Discipl. Tom.6. lib.31. Cap.11. De Ministro Baptismatis.*

§. VII.

Situazione d'essa Pieve fuor delle mura. E' chiamata col nome dimostrativo in Gradibus. *Per esser tralasciato, è preso dal Monastero, e Chiesa de' Monaci Camaldolesi. Errori nati per questo nome equivoco. Prove a confronto dell' una, e dell' altra. Cattedra fissa in questa seconda Chiesa perchè. Bolla di S. Leone PP. IX. non ha fondamento, che sia data a favor d'essa Chiesa, e Monastero.*

L'Antica situazione della Chiesa di Pieve era a sommo del Subborgo nella Via Consolare, e fino al 1200. ne i Documenti de i tre Archivj più vetusti della Città si legge descritta *sub Urbem Aretinam -- in suburbio -- propè mania --* Essa per ritrovarsi *ad gradus Civitatis*, o perchè dall'antico ingresso in questa, situato a mezzo giorno *per plures gradus ascendebatur*, si vede, che a distinzione d'altra Chiesa dedicata a Maria Santissima, riportò il cognome distintivo di S. Maria *ad Gradus*, *in Gradis*, *in Gradibus*; e con questa denominazione, secondo che si legge ne i Documenti, fu riconosciuta fino al 1196. (*a*) principiandosi allora a tralasciare, forse sul motivo, perchè in que'

(a) Plebs, & Ecclesia Plebis S. Mariæ in Gradibus, sitæ in suburbio Aret. Civit. *si trova ne i seguenti Documenti degli Archivj di Duomo, di Badia de' Monaci Cassinesi, e di S. Maria in Gradi de Camaldolesi ..*

An. 1043. *Privilegio d'Immone Vescovo, si veda portato in questo al* §.XV. 1046.

que' tempi era ridotta nel cuore della Città, essendo stati dilatati i Subborghi, e fatto altro recinto di mura; o sivero perchè allora fu chiuso il detto ingresso, e messa la Chiesa a quel piano, che resta di presente, ch' è superiore al liminare di quella più di quattro braccia; la qual denominazione fin d'allora si prese, e si mantiene dal Monastero, e Chiesa de' Monaci Camaldolesi, già chiamati di S. Maria in Graticci, e in Graticciata. (a) Da questo cambiamento di nome restò ingannato il P. D. Agostino Fortunio, il quale nel-

1046 *Dello stesso Vescovo, portato ivi.*
1062. *Dell' Imperat. Errico III. al* §.XVI.
1075. *Documento di renunzia, al* §.XV.
1077 *Privil. di Costantino Vescovo, al* §.XV.
1078. *Documento di permuta, al* §.XV.
1111. *Privil. d' Errico V. al* §.XVII.
1138. *Documento di Donazione,* §.XXIII.
1163. *Di Federigo I.* § *detto.*
1196. *Di Filippo Duca di Toscana. ivi.*

(a) Monasterium S. Mariæ in Graticciata *per gli Anni infrascritti si ricava dagli appresso Documenti dell' Archiv. di detto Monastero; e dalla Storia Camaldolese del P. D. Agostino Fortunio.*

1106. *Arch d. n. 31. Raginaldo Abbate d' Agnano fa una concessione livellaria di terre,* quæ pertinent ad Ecclesiam S. Mariæ, quæ dicitur Graticciata, quæ est sub suo regimine.

1125. *Num. 41. Pietro Abbate d' Agnano concede alcuni Beni* pro utilitate Monasterii S. Mariæ Graticciatæ &c. & de consensu Fratrum &c.

1154 *Anastasio PP. IV. con suo Breve conferma a Sassone Abbate d' Agnano tutte le Chiese, e Monasterj a lui soggetti, in primo luogo è nominato* Monasterium S. Mariæ in Graticciata juxta Arretii Urbem. -- *Archiv. d. Stor. d. lib 2. Par. post Cap 3.*

1194. *Celestino PP. III. riconfermò con suo Breve quanto sopra a Gregorio Abbate d' Agnano: In primo luogo è descritto* Monasterium S. Mariæ in Graticciata juxta Aretin. Civitatem. -- *Stor. detta ivi. e Archiv. di Camald. Arc. n. 14. e Arch. di Badia, Sinopsi pag 243. a tergo.*

Stor.

nella ſua Storia Camaldoleſe a motivo de' nomi *Plebs*, *Pleberium*, *& in Pleberio S. Mariæ in Gradibus*, trovati ſparſi ne' documenti di quell' Archivio, con penna corrente deſcriſſe, che fino al 1138. ella aveſſe ritenuto il Titolo di Pieve, ſenza aver la mira, ch' era mancante del Battiſterio, il quale ſe vi foſſe ſtato, vi ſi ſarebbe mantenuto. (a) Nello ſteſſo errore ſon caduti fin a quì, chi ha diſcorſo della Storia municipale, per eſſere ſtati deluſi da una corrotta tradizione, come appreſſo; dalla Cattedra fiſſa, che quivi eſiſte; e da una Bolla di S. Leone IX, che ſi pretende data a favor d' eſſi Monaſtero, e Chieſa, uſcita fuori ſul fine del Secolo ſcorſo, il di cui apografo quivi appoſto ſi legge. Le Tradizioni giacchè indicavano, che col cognome *di S. Maria in Gradi* era denominata la Primitiva Veſcovile, fu preſa la mira popolare, che queſta ſoltanto foſſe nobilitata d' un tal carattere; quivi foſſe l'antica Canonica; quivi ſeguiſſe la tumultuazione, e la Traslazione di S. Donato; quivi ci foſſe il ſuo Oratorio, e il ſuo pozzo con molte altre favoloſe congetture; ſenza riflettere, che non riportava il pieno Titolo della Chieſa Antica, ed era priva del Battiſterio, come ſi diſſe, e di tutti quanti gli altri contraſegni di Cattedrale, i quali ſi rendevano viſibili in eſſa Pieve. La ſua Cattedra, che è ſegregata dal Coro, ſe ſi oſſerva, è Abbaziale, e non Veſcovile, quivi traſportata dall' Abbazia d' Agnano dopo le rovine di quel Monaſtero; ed ivi tollerata per diſtintivo di quel dominio ſpirituale, e temporale, ch' eſſo Abbate, già teneva nel Caſtello, e Territorio d' eſſa Abbazia. L' Apografo ſuddetto in tal guiſa ſi legge.

Bul-

Stor. detta Par. poſt. Cap.2. Manifeſtum eſt &c. Factum eſt, ut ille locus S. Mariæ in Graticciata nomen ſortiretur; ſed mutuatum poſtea, Oratorium S. Mariæ in Gradibus nomen novum obtinuit.

1198. N...... *Una Donna per nome Villana fa una donazione a Giovanni Abbate d' Agnano* nomine S. Mariæ in Gradibus, quæ eſt ſub ſuo regimine. *E queſto è il primo Documento, che ſi trovi con queſta enunciativa a favor d' eſſa Chieſa, e Monaſtero, la quale ſi mantiene fino a i giorni noſtri.*

(a) *Stor. detta Par. poſt. Cap.1.*

Bulla S. Leonis Noni PP. data in favorem Monasterii S. Mariæ in Gradibus &c. *Leo Episcopus servus &c. Dilecto Filio Albizoni Religioso Viro in Domino Deo æternam benedictionem .... Sub multa &c.* Monasterium Beatæ Virginis Matris Domini, & Genitricis Dei Mariæ, situm in Aretina Diœcesi *in nullo &c. Non enim parum tibi in Domino congaudemus, quod* Ecclesiam illic Primitivam, & olim celeberrimam..... quam utique Ecclesiam, quia Conditor noster inter alia innumera nobilitavit, & honoravit fracti Calicis, & resolidati miraculo, atque gloriosi B. Donati Pontificis martyrio. *Et nos eam gratanter honoramus Nostræ Apostolicæ Sedis præcepto. &c.*

Questa Bolla essendo stata trasmessa dal P. Abbate Grandi a Lodovico Muratori, l'inserì, nel Tomo V. delle sue Antichità *de medio ævo* alla pag. 1019. con questa intitolazione. *Leonis IX. Summi Pontificis Bulla, qua Monasterio S. Mariæ in Gradibus Diœcesis Aretinæ omnia illius jura confirmat.* Sopra questo Privilegio Apostolico si dice in primo luogo, che l'espressiva delle parole *Monasterium B. Virginis Mariæ situm in Diœcesi Aretina* non par, che voglia significare che sia, o che possa essere, o che deva intendersi il detto Monastero, e Chiesa di S. Maria in Gradi, o in Graticciata, esistenti, come si provò *juxta Civitatem*, parlandosi quivi di Chiesa, e Monastero in genere senza cognome, e senza espressiva di luogo; ma situati nella Diocesi. Albizone quivi descritto, *Vir Religiosus*, nè pure puol dirsi, che fosse quello stesso Albizione, che nell'Anno seguente 1051. fu eletto Priore di Camaldoli, perchè per l'Uomo religioso, qui descritto in nome generico, tanto puol intendersi d'un Prete Secolare, che d'altra persona Regolare. E per schiarire, che non è lo stesso Albizione Eremita Camaldolese, eletto Priore, come sopra, pare, che serva il dire, che Rustico di lui Successore nel Priorato nel 1073. fu mandato a Lucca dal Vescovo Costantino, a dove si trovava Alessandro PP. II. colla supplica di voler confermar, come fece a' 29. Ottobre, a favore della sua Religione tutte quelle Chiese, e Monasterj, che fin'allora possedeva; nel qual Breve son numerati, e descritti ad uno ad uno fino in nove; e questo Monastero, o Chiesa di

S.

S. Maria situm in Diœcesi Aret. non vi si legge; e nè tampoco, che possedesse Monasterj, o Chiese dentro in Città, o nelle sue vicinanze. (*a*) Le altre particolarità di Chiesa Primitiva del luogo, che già fosse celeberrima, fosse stata nobilitata, ed onorata del miracolo del fratto Calice, e del Martirio di S. Donato, son del tutto enunciate gratis, e senza fondamento, per la mancanza della nota del luogo a dove fosse nella Diogesi, essendo molto vasto l'antico suo giro. Il Martirio poi d'esso Santo concordano tutte le memorie, che seguisse dentro la Città, e nello stesso Palazzo del Presidente. E finalmente il detto P. Fortunio, che fondò tutta la sua Storia ne i Documenti degli Archivj d'esso Monastero, e di Camaldoli, niente discorre d'aver trovato, o letto questa Bolla; ma bensì fa vedere, ch'essa Chiesa, e Monastero passarono sotto quella Religione cinquanta, e più Anni dopo S. Leone (*b*).

§.VIII.

(a) *Stor. detta. Par.1. lib.1. Cap. 47. e seguenti.*

(b) *Stor. detta. Par.1. lib.2. Cap.3. Si noti, come nel 1743. da ambi i Collegj furon mandati i respettivi Documenti alla Nunziatura, e a Roma stante le pendenze suscitate per la Concattedralità, negate da i Capitolari di S. Pietro agli altri di Pieve. I primi Capitolari mandarono un Informativo storico legale dell' Avvocato Francesco Antonio Golfi. Un Sommario di Privilegj, e Donazioni, con altri Documenti tronchi, mutili, e alterati. Un Memoriale in data de' 20. Aprile 1744. diretto a Sua Santità per impedir la Conferma Apostolica di Concattedrale agli altri, pieno di rappresentenze fallaci; e altre non poche Fedi, nelle quali si proponeva da i Fidefacienti, che mai a i giorni loro v'erano state liti tra i due Capitoli, e che il confermare il detto Titolo a i Capitolari di Pieve era un accender contese, e liti nella Città: Queste Scritture, tutte in un fascio, furono recapitate a i detti Capitolari, e depositate nel loro Archivio; le quali sono state il principal motivo di questa fatica. Nel detto Informativo*

§. VIII.

Erezione della Canonica a vita commune. Conferma Imperiale. Arciprete primo nel Catalogo della sua costituzione, l'Arcidiacono ha il secondo luogo. Nel governo economico ambedue sono uniti egualmente per legge Imperiale. I Capitolari, comprese le dette Dignità, e il Primicerio, nel 1015. *erano circa* 18. *Errore preso dall' Autor delle Vindicie sopra il luogo, a dove fu costituita la Canonica.*

SCoperto, e giustificato questo detto non piccolo assordo dell' equivoco nome trasteso, che per lungo tempo ha tenuto ingombrata la Storia, e sperimentato fin a quì, che per la enunciativa di Pieve, per il Titolo, per il Battisterio, per la Cattedra Vescovile, e per le Reliquie di S. Donato, e per la Tradizione di S. Maria in Gradi, il Dritto di Chiesa Vescovile lo riporta la Pieve, su questo sicuro fondamento si puol dire, che presso lei esistesse l'antica Canonica di S. Donato, come meglio si sentirà nel discorso successivo. Questa fino a qual tempo durasse a mantener la vita regolare, che quà in Occidente fu promossa da S. Agostino, e che durava fino a i tempi di S. Gregorio Ma-

C gno,

tivo al §. VIII. *e seg. e nel Sommario al n.* IV. *vi si legge l' asserzione sicurissima, che la Chiesa Primitiva Cattedrale era la predetta di S. Maria in Gradi de' Monaci Camaldolesi, e che ivi risedevano i Vescovi, ed i Canonici, ivi fosse sepolto S. Donato, ed ivi seguisse la Traslazione, del qual sentimento era lo stesso Autor delle Vindicie.*

gno, e di S. Isidoro, non v'è documento, che l'accenni. V'è notizia bensì, che nel 715. Teodaldo Vescovo di Fiesole in un suo giuridico deposto si gloria, che *per plures annos in Ecclesia S. Donati nutritus, & litteras edoctus fuit*. [a] Questa giacchè ne i tempi di Carlo Magno più non si costumava, venne ordinata universalmente a i Prelati dal Concilio d'Aquisgrana nell'816., e ratificata, che si costruisse accosto alla Chiesa Vescovile nell'824. dal Concilio Romano sotto Eugenio PP. II. Quà in Arezzo giacchè non era stata messa in esecuzione, fu fermata circa l'840. da Pietro Vescovo, primo di tal nome, così comandata dall'Imperator Lotario, con fargli i necessarj assegnamenti, come si legge nell'appresso Monumento, somministrato dall'Archivio di Duomo, mancante della notizia del tempo, per esser recisa nell'originale.

P*Etrus Servus Servorum Dei, Sanctæ Aritinæ Ecclesiæ humilis exiguus Episcopus &c. Secundum præceptum Lotharii Imperatoris affirmat se Canonicam in Ecclesia sua construxisse. Nunc autem ut Canonici, & Sacerdotes, qui ibidem consistunt, habeant unde vivant, dat eis, & confirmat* vineam unam dictam ad Pinum juxta ipsam Canonicam; *nec non Campum unum subtus vineam*, qui similiter vocatur ad Pinum juxta ipsam Canonicam; *nec non* Pratum dictum ad Sala; Item Corticellam unam dictam ad Clane, & Corticellam alteram dictam ad Mojonam. *Item S. Petri in Castello, quam Lotharius Imperator confirmavit Beato Donato Martyri; quæ omnia eisdem Canonicis dat, & confirmat cum omnibus hominibus ibidem aspicientibus, servis, liberis &c. sicut hactenus dominati sunt, & pertinuerunt. Nec non Personas quatuor manuales, scilicet Pistorem, Coquum, Lavandarium, & Bifulcum*, salva semper Imperiali confirmatione, *pro alimonia, & usu prædictorum Canonicorum cum consensu totius Sacerdotis, & Cleri Ecclesiæ suæ. Subscripti sunt.*

Pe

[a] *Murat. cit. Tom. VI. pag. 371. Esame di Testimonj in Causa tra il Vescovo di Siena e d'Arezzo.*

Petrus Episcopus	*Joannis Presbyter*
Gumfrid Archipresbyter	*Lupo Diaconus*
Gumprand. Archidiacon.	*Pracido Presbyter*
Petrus Diaconus	*Ranualdo Presbyter*
Godepertus Presbyter	*Gumperto Presbyter*
Lampertus Diaconus	*Bericinio Presbyter* [a]

Ordinata in tal guisa la Canonica con gli assegnamenti, gli venner confermati nell' 843. per Diploma Imperiale, come appresso.

IN *nomine &c. Hlotarius divina ordinante providentia Imper. August. Si petitionibus &c. Id circo omnium fidelium S. Dei Ecclesiæ, ac nostrorum præsentium videlicet, & futurorum comperiat magnitudo, quia vir Vencrab. Petrus Areciensis Urbis episcopus adiens serenitatem culminis Nostri, retulit Celsitudini nostræ, quod in Sede sibi Deo authore commissa, Fratres, ut sub Canonica inibi consistant authoritate, constituerit, atque ex rebus, ac familiis Episcopii sui, prout eorum exposcit utilitas, per* Decretum *suæ Sanctionis ditaverit, Villas scilicet tres, quæ* Durna, Speja atque Plica *nominantur, quasque Burgundis Matrona, & Elbungus eidem Ecclesiæ contulerunt; nec non, & Mercatum, quemadmodum per Decretum suæ confirmationis præfatis contulit Fratribus, nostræ sanctionis authoritate eis confirmaremus; Cujus petitioni adsensum præbere statuentes, hos nostros Imperiales apices fieri jussimus, quibus decernimus, atque sancimus, ut prænominatæ Villæ, atque prescriptum Mercatum cum omnibus sibi pertinentibus in stipendiis supradictorum Fratrum cum &c. ita ut nec Rector ejusdem Sedis, nec cujuslibet potestatis Persona de præfatis rebus, ac familiis, seu de his, quæ Divina pietas inibi augeri voluerit, aliquam inferre præsumat contrarietatem, vel diminorationem ullam ingerere adtemptet. Sed & Nos pro mercedis nostræ augumento, & ut in hoc opere Nostra quoque fiat mercedis amplificatio, quamdam Villam juris Nostri* memoratæ Ecclesiæ, quæ est constructa in honore B. Donati Confessoris Christi *ad necessitates Fratrum inibi consulendas quæ vocatur Caminina, & consistit in Castro Felicitatis cum Ecclesia, quæ constructa est in honore B. Andreæ Apostoli &c.*

 Dat.

(a) *Arch. di Duomo num. 13. an. circ. 842.*

Dat. IV. Calend Septemb. An. Christi propitio Imperii Holotarii pii Imperator. in Italia XXIV. In Francia IV. Indict VI. Actum Romarici Monte in Dei nomine &c. (*a*) E nello stesso giorno il detto Monarca confermò con altro Diploma l'immunità della Chiesa, secondo i precedenti Diplomi di Carlo Magno suo Avo, e di Lodovico suo Padre; *ob divinum amorem, & Beati Martyris Donati venerationem, cujus illic sacratissimum Corpus quiescit*, prendendo la stessa Chiesa sotto la sua Imperial protezione [*b*].

Nella Costituzione della Canonica l'Arciprete è il primo catalogato; e come Capo della Canonica Aretina è contestato dopo centocinquantarre anni in un Privilegio d'Ottone III. (*c*) Nel governo Economico però aveva unito l'Arcidiacono, così stabilito per Decreti Imperiali da i Re Ugo, e Lotario nel 933. (*d*) da Ottone Magno nel 963. (*e*) e per altro d'Ottone III. nel 996. (*f*) *Statuimus quoque, ut ipsa Canonica cum Canonicis ipsius loci, sit sub Magisterio Grasulphi Archidiaconi, & Suaverici Archipresbyteri, facientes pari voto, communique consensu de frugibus, & redditibus, quos in ipsa Canonica annualiter Dominus dederit; seu de eleemosinis absolutè &c.*

Le dignità della Canonica ne i precitati Diplomi si contano esser tre, Arciptete, Arcidiacono, e Primicerio. Il numero de i Canonici secondo che s'è osservato da i soscritti in due Privilegj del Vescovo Elemperto del 1009. e in altri due del Successore Alberto del 1015., computati i mancanti in uno, trovati nell'altro, senza le dette Dignità, erano circa sedici.

Non è qui da tralasciarsi la Nota, e l'attenta osservazione, che si fa dall'Autor delle Vindicie circa il luogo, e la situazione dell'antica Canonica. Tra i Beni assegnati come sopra dal Vescovo Pietro, si contano una Vigna detta *ad Pinum juxta ipsam Canonicam*; un Campo sotto d'essa Vigna detto

[a] *Murat. d. Tom. V. pag.* 114. *Arch. n.* 14.
(b) *Murat. d. Tom. d.* 942.
(c) *Ital Sacr. Tom. I. de Episc. Aret. Vita Alperti.*
(d) *Murat. cit. Tom. V. pag.* 238.
(e) *Murat. d. Tom. III. pag.* 183.
[f] *Murat. Tom. V. pag.* 202.

to *ad Pinum juxta ipsam Canonicam*, ficcome il Prato detto *a Sila*, con altre due Corti, o Ville, che fiano. Egli ferma di ficuro, che questo luogo *ad Pinum* fia presso la Chiesa di S. Stefano da lui supposta per l' antica Cattedrale, com' egli accenna alla pag. 68. e 94., la qual in que' tempi era lontana dalla Città quasi che un miglio, come si vedrà al §. XI. a dove nel Secolo XI. fu eretta l' altra Chiesa di S. Donato extra mœnia. Sanamente egli porta alla pag. 14 i respettivi confini d' esse Chiesa, e Canonica ivi errette, come giustificati nel 1054. ma malamente alla pag. 94. suppone, che il luogo detto *al Pino* quivi fosse 215. Anni prima, che fù constituita l' antica Canonica; portando egli per corroborare questo suo pensiero un Documento dell' Archivio de Monaci Cassinesi dell' Anno 1030. Cas. S. n. 48. nel qual si tratta d' una permuta di Beni. Ecco le parole del Documento, ch' Egli porta alla pag. 75. discorrendo della Chiesa di S. Geminiano. *In primis dedi tibi &c. tres petie de terra, & sunt prope Civitatem Aretinam. Prima ex ipse est, posita in loco, & a vocabulo* al Pino, *occurrit ei Fluvius, qui dicitur Castro. Alia in loco, & a vocabulo, que fuit Ecclesia S. Gaudentii; ex uno latere est ei* terra S. Donati *& alio occurrit ei suprascripto Fluvio &c.* alla pag. 94. ci fa questa interpretazione. *Ponderenturque singuli, qui ibi descripti sunt fines*, nempe finitima Urbis vicinitas, Fluvius Castro, locus vocabulo al Pino non longe a terra S. Donati, nimirum prope Domum Veterem, a qua non procul vineam fuisse scimus dictam al Pino *ex Privilegio Petri Aretini Episcopi datum Anno* 843. *ut supra in* §. 18. pag 67.

Primieramente nel precitato documento, si della Sinopsi di detto Monastero, quanto nel suo Originale non si legge *vocabulo al Pino*, ma bensì a lettere majuscole dice *ad Perum*. E un tal vocabolo *al Pino*, nel Terratico prossimo alla Città, non si trova. *Non longe a Terra S. Donati*, secondo un retto sentimento par che voglia significare, o la terra, o il luogo di pertinenza a S. Donato, cioè al Vescovado; e non che voglia intendersi confinante la Chiesa, e Canonica dal Duomo Vecchio, o sia di S. Donato, ch' ebbero i primi principj quasi che contemporanei al portato documento, come si giustificherà validamente tra poco;

co; e la loro situazione era in qualchè distanza da esso Fiume. Il Pino è una Villa lontana d'Arezzo sei miglia dalla parte di mezzo giorno, a dove era un antichissimo Castello, con un Monastero di Monaci di S. Benedetto, quivi passati, per quanto si dice, poco dopo la morte del Santo, che ne i Secoli scorsi fu demolito dalle guerre fazzionarie de Guelfi, e Ghibellini; a dove si legge, che per lo più presedesse lo stesso Abbate del Monastero di S. Fiora, il quale si denominava di *S. Martino al Pino detto Sala*, come si vede ne Documenti dell'Archivio predetto de Monaci Cassinesi Cas. O; num. 43. Il Confine della Vigna, e del Campo sudetti *juxta ipsam Canonicam* è relativo alla Chiesa, e Monastero d'esso luogo, a dove si vivea a vita Canonicale, o Regolare, che sia; a simiglianza de quali Monaci nel Concilio d' Aquisgrana fu ordinato il Claustro, e la vita Canonicale al Clero presso le Chiese Vescovili. D' essi Beni al Pino, e a Sala la Canonica Aretina fino al presente ne conserva il pieno possesso. E perche meglio esso Autore resti appagato, osservi la Conferma Imperiale, in cui vedrà non esservi nominato il Vocabolo al Pino, e a Sala, ma bensì questo terratico descritto col nome di Dorna, Villa de i Sig. Marchesi Riccardi, prossima alla detta Chiesa, e Monastero al Pino, e al luogo detto Sala; il di cui Agente per una porzione d' essi Beni corrisponde ad essi Canonici con un annuo canone di non poche Stara di grano.

§. IX

§. IX.

La Chiesa Vescovile per esser fuor di Città contro l' uso commune, Carlo II. nell' 876. per suo Decreto comanda, che se ne eriga un altra intra moenia, *a dove si soddisfaccino i Divini Offizj secondo gli ordini del Vescovo non ostante, ch' egli tenga la residenza nella Prima* apud S. Donatum. *Questa non fu fatta. Notizie, che furono communicate a Lodovico Muratori sopra questo Diploma.*

ESsendosi già provata l'esistenza della Pieve fuor di Città, decorata fino a quì di tutti i visibili contrasegni di Cattedrale, cioè del Titolo di Pieve, del nome di San Donato, e di Maria Santissima, del Battisterio, del Trono Vescovile, della Canonica, e della Dignità dell' Arciprete, non par che sia da tralasciarsi un celebre fatto accaduto su questo particolare ne i Secoli, di cui si scrive. Il prelodato Carlo Calvo nell'876. dopo aver presa la Corona del Regno Italico in Pavia, a dove tra i Prelati assistè in secondo luogo Giovanni Vescovo d' Arezzo, e parimente presedè come legato Apostolico al Concilio ivi tenuto, (a) s' incaminò verso Roma a prender la Corona Imperiale dal Sommo Pontefice Giovanni VIII. Arrivato ad Arezzo, dimandò ad esso Vescovo *Cur intra moenia Civitatis more caeterarum Domus Dei Sede pollens Antistitis non emineret* per-

(a) *Murat. cit. De Script. Italic. Tom.2. Par.2. pag.150. e seg.*

perspicacius ? a cui, come si notò poco fa, rispose *Sancti Donati Martyris gloriosi videtur in hoc specialiter locus electus, quod Monimentis omnibus ejusdem Ecclesiæ pariter adstipulatur*. Ma parendoli, che rendesse maggior decoro, che la Chiesa principale colla Canonica fosse dentro, gli assegnò a tal effetto il luogo, ed i confini, ordinando, non ostante ch' esso Vescovo facesse residenza *apud Sanctum Donatum*, si dovessero celebrare nell'assegnato luogo i Divini Offizj, secondo i di lui comandi. Ecco il Documento.

IN *nomine &c. Karolus &c. Ideoque comperiat præsentium, & futurorum industria, dum Romam a Summo Pontifice Joanne vocati proficisceremur, Nos Aretium devenisse*; & cur intra moenia Civitatis, more cæterarum Domus Dei, Sede pollens Antistitis non emineret perspicacius inquisisse. Et quamvis S. Donati Mart. gloriosi responderetur, & videretur in hoc specialiter locus electus, quod monimentis omnibus ejusdem Ecclesiæ pariter adstipulatur, *elegantius tamen nobis visum est, ut Aretium intra muros Ecclesia culmine fulgeat, Claustrali munitione Clericos contineat, & decentibus habitationibus se se distinguat. Ad quod opus concedimas S. Donato ejusque Rectori Venerabili Joanni, ac ejus Successoribus Forum, quod muro adiacet intra terminos ex uno latere Domus, quæ dicitur orrea, ex altero Ecclesia quondam Beati Benedicti, a tertio latere murus Civitatis, a quarto vero latere est terra S. Petri, & via publica*; Ut Episcopo in sua Sede apud S. Donatum residente, *ibi nihilominus per ejus Ordinationem Divinæ laudis Canonicæ fiant concelebrationes ubi hactenus Mallationnm ventilatæ sunt lites. Sancimus autem &c.*

Dat. Calend. Martii An. XXXVI. *Regnante Karolo Imperatore in Francia, & Imper. ejus An.* I. *Actum Vercellis Civitate*. (*a*)

La erezione d'essa Chiesa non fu altrimenti effettuata, stante forse la poca sopravvivenza d'esso Monarca. Tra le note, che a questo Diploma fa il Muratori, v'è da osservarsi quanto fallaci furono le rappresentanze, che gli vennero fatte; cioè che fin d'allora fosse eretta la moder-

(a) *Murat. cit. Tom. V. pag.* 199. *Arch. di Duomo An.* 876. *num.* 21.

derna Cattedrale di S. Pietro, e che allora vi fosse trasferito il Corpo di S. Donato; i quali Anacronismi quanto che siano lontani dal vero, tra poco pienamente sarà giustificato. Quivi pure saggiamente riflette, che dall'enunciativa *Domus Dei* sia derivato il nome Italico di Duomo, col quale vien riconosciuta communemente la Chiesa principale delle Città.

§. X.

Ristaurazione della Chiesa Vescovile colla Canonica nel 1009. Sue denominazioni colle quali fu materialmente riconosciuta fino al dett' Anno.

LA Pieve per indubitato è quella Chiesa Vescovile, che colla Canonica fu ristaurata dal Vescovo Elemperto, e non già quell'ideata Chiesa Stefaniana, che alla pag.14. decanta il nuovo Autore; e poi alla pag.22. la descrive co i documenti alla mano per un semplice Oratorio. (*a*) Questa fu ridotta alla struttura, ch'è di presente, (a riserva del piano come si disse al principio del §.VII., e della prospettiva finita nel 1216.) a dove fu rimesso il Collegio a Vita commune, come si vede nel suo Documento di donazione a favor d'essi Canonici, segnato a 12. Febrajo 1009. come sopra. (*b*) Questa ristaurazione, e della Chiesa, e della Canonica resta comprovata con altro Privilegio del successore Adalberto, denominandola la sua Basilica; (*c*) e parimente dal Vescovo Tecdaldo nel 1026. come appresso. Fino a questi tempi si trova questa sola Chiesa Vescovile coll' unica Canonica, communemente riconosciuta col nome di *Ecclesia Aretina -- Ecclesia constructa in honore S. Donati -- Ecclesia B. Donati, ubi ejus Sacratissimum Corpus humatum est. -- Ecclesia S. Donati ubi in Corpore requiescit, & Sedes Episcopi esse dignoscitur -- Ecclesia*

D ma

(a) *Il Documento è portato al fine del* §. XXI.
(b) *Arch. di Duomo num.*48. (*Si vedono portati al* §.XIV. *pag.* 32. (c) *Arch. detto num.*52.

mater sub honore S. Donati martyris fundatam, *& S. Mariæ Ecclesiæ Aretinæ*; in tal guisa riconosciuta la di lei materialità espressa all' istanze degli stessi Vescovi ne i Diplomi de i Re Longobardi, e di Carlo Magno, di Lotario, di Carlo Secondo, e Terzo, e d'altri successivi Monarchi, riportati in numero di 18. dal prelodato Muratori, (a) de' quali esso Autore niente ha fatto di capitale.

§. XI.

Erezione da fondamenti della Chiesa di S. Donato extra mœnia, *principiata nel* 1014. *Documenti, che provano due Episcopj contemporanei, ambi fuor di Città, e sotto lo stesso nome equivoco di S. Donato; il Primo rifatto di nuovo col Sacro Suo Palazzo, e l'altro eretto di pianta con altro Sacro Palazzo accosto alla Chiesa di S. Stefano Protomartire.*

L'Anno 1013. l' Imperator S. Errico passato a Ravenna richiamò a preseder a quella Chiesa Arnoldo, molto prima canonicamente eletto, e volle degradare Adalberto, che ingiustamente da lungo tempo teneva occupata quella Sede. *Sed assidua piorum intercessione devictus Ariciæ præfecit Ecclesiæ*. (b) Quivi arrivato, trovando, che il suo Predecessore aveva rifatta la sua Basilica colla Canonica,

Pro-

(a) *Tom.I. pag.* 87. 581. 869. 937. *e* 1003. *Tom. II. pag.* 49. *Tom III. pag.* 183. *Tom.V. pag* 193. 19.. 202. 237. 281. 927. 941. *e* 943. *Tom.VI. pag.* 335. 359. *e* 383.

(b) *Synod. Raven. An.* 1014. *Act. Conc. in Suppl. ad Labe. Edit. Lucens. Tom. I. pag.* 1227.

procurò d' imitarlo ordinando da fondamenti una maestosa Chiesa in onore speciale di S. Donato sul modello di S. Vitale di Ravenna, e con essa il Palazzo Vescovile. La restaurazione della Prima, come si disse, è comprovata col Privilegio d' esso Adalberto dato nal 1015.(*b*) E molto meglio sì l'una rinovata col sacro Palazzo, che l' altra costrutta da fondamenti con altro Sacro Palazzo, sono espressamente individuate dal Vescovo Teodaldo nell' istrumento seguente, presso dall' Archivio di Duomo num. 86. An. 1026.

Theodaldus S. Donati Vicarius confirmat Maginardo prudenti viro, atque arte Architettonica optime erudito, filiisque ejus, & haeredibus ea omnia, quae ab Antecessoribus suis Coepiscopis ob instaurationem Ecclesiae *ei sunt attributa; novaque dona auget, salvo jure S. Donati* ob renovationem Sacri Palatii Sui. *Et primum ei confirmat quandam terram concessam ab Alberto ..... pro eo quod Ravennam iverit, & exemplar Ecclesiae S. Vitalis inde adduxit*, atque solers fundamina in Aula B. Donati instar Ecclesiae S. Vitalis primus iniecit. *Item de consensu Procerum Clericorum* ob reformationem Sacri Palatii Sui, quod ipse Maginardus a fundamentis erexit, *Mansum unum concedit in Pleberio S. Mariae ad Gradus &c. Actum Anno Dom. Incarn. MXXVI. Mense Decemb. Indict. IX.*

Fin dal Secolo precedente v' è la memoria, ch' esistesse una piccola Chiesa di S. Stefano Protomartire sopra una Collina in faccia alla Città a mezzo giorno più di mezzo miglio lontana dal giro delle Mura di que' tempi, che per quella parte era sopra la Pieve, e S. Pietro piccolo. (*a*) Questa era non molto lontana al subborgo, e all' Anfiteatro; attorno a cui secondo le tradizioni v' era il Cemeterio, a dove erano stati sepolti infiniti Santi Martiri, e si dice, ma senza documenti, che potesse aver principio colla

D 2 stes-

(a) *La Pieve in suburbio si vedino i Documenti citati al S. VII S. Piero Piccolo nel* 1043. *si trova per confine* juxta Murum noviter aedificatum. Et sub Urbem Aretinam, prope Civitatem, *è descritto in più Documenti di esso Secolo nell' Archivio di Badia. Cas.* E. *n.* 42. 43. 44. *e* 45. *Cas. Q. num.* 9.

(b) *Si veda il Documento alla pag.* 32.

stessa Religione. Si trova scritto, che stante la prima persecuzione contro i fedeli promossa in Gerosolima dopo la morte di S. Stefano, alcuni del Castello di Maddalo allora passassero in queste contrade: (*a*) e si crede, che questi potessero recare quella Sacra Veste, la quale di S. Stefano si chiama, che con somma venerazione si conserva nel Duomo, portata dallo Scrittore delle Vindicie al §. III. pag. 17. E però se la Città d'Ancona si pregia d'aver una di quelle Pietre, che gli furono d'istromento nel suo Martirio, (*b*) gloria non minore è della Chiesa Aretina di tener questo Sacro singolar pegno, in testimone delle primizie della Fede a lei recata. Circa la Chiesa di S. Stefano mi riservo al §. XXI. di palesare il suo carattere.

§. XII.

Ultimazione della Chiesa di S. Donato nel 1032. *Sue rovine accadute nel* 1561. *Descrizione della sua Struttura.*

SOpra la detta Collina, e accosto alla prefata memoria di S. Stefano circa il 1015. furon gettati i fondamenti dal Vescovo Adalberto dell'altra Chiesa di S. Donato, e del Palazzo Vescovile. Questa nel 1022. che morì detto Prelato, era ridotta alla metà, come si porta da i Documenti dell' Archivio di Duomo al num. 362. *Albertus sequutus Antecessorem suum Helempertum, qui Ecclesiam Sanctæ Mariæ a fundamentis renovaverat, sic & iste a fundamentis construxit Ecclesiam Sancti Donati*: Eamque ad medietatem deduxit, *sed præventus morte, successor Theodaldus perfecit*. Il di lei compimento fu nel 1032. come si hà dalla memoria, che

(a) *Stor. Camald. citata lib.* 1. *cap.* 27. *Silvestro Maurolico. Oceano delle Religioni Relig. Camald.*

(b) *Martir. Roman. nelle Note.* 3. *Agost. Gavant. Thesaur. Sacr. Rit. Sect. VIII. Cap. X. De Fest. SS. Mens. Augustum.* 3.

che fino alle sue Rovine, come appresso, si mantenne viva attorno la sua Tribuna.

Theodaldus fierique simul præcepit bonorus
Anno Milleno terdeno instante secundo (*a*)

Questa colla predetta di S. Stefano a 21. Ottobre 1561. con grandissimo disturbo, e pianto de Cittadini per fatal disgrazia della Città a forza di mine, e di polvere incendiaria fu demolita da i fondamenti su i riflessi, che recava soggezione a i Baluardi, e alle mura, che in que' tempi si rifacevano d'ordine di Cosimo I. Per il qual motivo in fretta, e alla rinfusa furono ridotte in più Casse le Reliquie dei Santi Martiri, che in essa adunate si trovavano, e trasferite al Duomo. Della sua magnificenza, e Struttura non mancarono allora professori a prenderne sollecitamente i Modelli per ritirarla nelle Parieti, e nelle Tele, le quali restano a i giorni nostri, come vivi oggetti di gravissimo dispiacimento, rinovandoci agli occhi la perdita di sì preziose, e sante memorie. (*b*). Il nostro Vasari poi ebbe la mira di eternarla ne i suoi Scritti, restringendola in queste brevi parole.

„ Acciò d'esso Tempio almeno resti qualche memoria,
„ che essendo egli stato edificato dagli Aretini allorche di
„ di prima vennero alla Fede di Gesù Cristo, convertiti da
„ S. Donato, il qual fù poi Vescovo di quella Città, e gli
„ fu edificato a suo nome; è ornato di fuori, e di dentro
„ di spoglie anrichissime. Era la pianta di questo Edifizio
„ dalla parte di fuori in sedici facce divisa, e dentro in
„ otto; e tutte erano piene di spoglie di quei Tempi, che
„ prima erano state dedicate agli Idoli: ed in somma egli
„ è quanto può esser bello un così fatto Tempio antichissimo

(a) *Jacopo Burali Stor. de Vescovi Aret. Vita di Teodaldo Pietro Bonamici. Discorso sopra la Vita di S. Donato pag.* 18. *Ital. Sacr. Tom. I. De Episc. Aret. Vita Theodaldi.*
(b) *L'Esemplare si trova nell' Arch. di Duomo; è esposto in quella Sagrestia, è dipinto nell' Antisala sopra la porta del Palazzo Vescovile; e parimente è in Tavola nel Palazzo della Communità.*

„ fimo. (*a*) Nel Proemio delle Vite de Pittori, e Scultori verso la metà di nuovo soggiugne. „ Gli edifizj ancora, „ che in quel tempo si fecero in Toscana, fanno di ciò „ pienissima fede: e per tacer molti altri, il Tempio, che „ è fuor delle Porte d' Arezzo fu edificato a S. Donato Ve- „ scovo di quella Città, il quale insieme con Ilariano Mo- „ naco fu martirizzato sotto Giuliano Apostata, non fu fatto „ di migliore Architettura, che i sopradetti: (parla di Fab- „ briche fatte nel quarto, e quinto Secolo.) Ne è da cre- „ dere, che ciò procedesse da altro, che dal non esser mi- „ gliori Architetti in quell' età. Conciòfosse cosa che il „ detto Tempio, come s' è potuto vedere a i tempi nostri a „ otto facce fabbricato delle Spoglie del Teatro, (*b*) Co- „ losseo, e di altri Edifizj, che n' erano assai in Arezzo, „ innanzi che fosse convertita alla Fede di Cristo, fu fat- „ ta senza risparmio alcuno, e con grandissima spesa, e di „ Colonne di granito, di porfido, e di mischj, ch' erano „ stati delle dette fabbriche antiche adornato. Ed io per „ me non dubbito alla spesa, che si vedeva fatta in quel „ Tempio, che se gli Aretini avessero avuto migliori Ar- „ chitetti, non avessero fatto qualchè cosa maravigliosa; „ poichè si vede in quel che fecero, che a niuna cosa per- „ donarono per far quell' opera per quanto potettono mag- „ giormente ricca, e fatta con buon ordine.

§. XIII.

(a) *Vasari Stor. de Pittori Tom. I. Vita di Spinello.*
(b) *Il Teatro era sotto la Fortezza da dove passava per condotti l' acqua, e che andava di quì all' Anfiteatro, ov' è il Monastero de Monaci Olivetani, la qual acqua nel principio del Secolo passato fu condotta in Piazza. Vasari cit. Vita di Jacopo di Casentino.*

§. XIII.

Sentimento di Giorgio Vasari circa il tempo della fabbrica d'essa Chiesa.

QUI forse potrebbe esser tacciato il Vasari, che di gran lunga si fosse ingannato nel dar giudizio circa il tempo della Erezione di detta Chiesa, essendo molto posteriore alle Fabbriche del quarto, e quinto secolo, a cui le paragona. Ma per altro pare, che non si sia allontanato dalla probabilità; perchè essendo essa tirata sul modello di San Vitale, come si disse, la qual fu eretta in detti Secoli, e che nella struttura, e nella magnificenza allora era singolare. *Ecclesia S. Vitalis nulla in Italia similis*, (a) egli la giudicò d'essi tempi per esser un intiero composto di spoglie Etrusche, e Romane, prese dall'antiche Fabbriche, ivi adattate dalla rozzezza dell'Architettura di quel Secolo; da dove poi ne nacque, che dal 1200. inoltre venne figurata per un antichissimo Tempio idolatro. Sopra le di cui rovine, a tenor de Sacri Canoni, ed affinchè ne sopravivesse qualche memoria, il Vescovo Pietro Usimbardi vi eresse una condecente Chiesa, nella quale vi collocò l'appresso monumento.

PEtrus Usimbardius Episc. Aret. Sac. Rom. Imp. Princeps ne vetusti Templi olim diruti memoria, cultusque temporis iniuria penitus interiret, Arretinis suis pie cupientibus, Sacellum hoc, quale licuit, a fundamentis aere suo extruxit. Anno MDCX.

§. XIV.

(a) *Murat. De Script. Ital. Tom.2. par.1. pag.95. Bolland. 22. Febr. Vita S. Maximini Episc. cap.2. pag.294.*

§. XIV.

Divisione del Collegio Canonicale nelle due Chiese nel 1015. Per più di due terzi passa a risedere presso la detta Chiesa di San Donato sotto la direzione del Proposto, Dignità allora introdotta nella Canonica Aretina. Cinque Colleghi senza l' Arciprete restano nella Pieve. Residenza de i Vescovi passata alla predetta di S. Donato.

L'Anno 1015. nel tempo che si gettavano i fondamenti d'essa Chiesa, si prova ad evidenza, che dal prefato Vescovo Adalberto fu diviso il Collegio Canonicale. Già s'accennò qualmente il di lui Predecessore aveva rifatta la Chiesa, e la Canonica, a dove aveva rimesso il Collegio de'Canonici alla Vita comune. *Helempertus S. Aretinæ Sedis Episcopus &c. Igitur cum Domum pro necessitatis qualitate cum suo Claustro fieri præcepi, & Fratres ad Statuta Canonica observanda elegi &c.* quamobrem Domo prædificata, & in ea Fratribus ordinatis *in eorum, & futurorum alimonias &c. gratuita devotione concedo &c. Dat. pridie Idus Febr. Anno Domin. Incarn.* 1009. *Ind. ct. VII. Anno Præsulatus Helemperti Venerab. Episcopi XXIV.* (a) E nel suo Privilegio si rammentan due Canoniche; l'una sotto l'invocazione de SS. Stefano, e Donato, a dove fermò, che soprintenda sempre il Proposto, Dignità allora introdotta; e l'altra Chiesa, che la nomina per sua Basilica colla Canonica, riedificate dal Predecessore, a dove aveva rimesso *Fratres ad observanda statuta canonica*..

Adalbertus S. Aretinæ Sedis Episc &c. . . . . ratificat, & confirmat Bona, & privilegia concessa ad Helem-

(a) *Arch. di Duomo. n.* 48.

lemperto Prædecessore &c. ab Imperatoribus &c. & donat eidem Canonicæ ad usum Canonicorum ibidem Deo, Sanctisque Mm: Stephano, & Donato inservientium &c. præterea Ingizonem Venerabilem Presbyterum Magistrum, & Præpositum, & Rectorem perpetuò decernit in eadem Canonica: Qui ut Magister &c. Narrat quoque Helempertum Episcopum renovata sua a fundamentis Basilica, & mansione constructa, *Clericos ibidem ordinasse, qui sub disciplina Canonicæ regulæ militarent. Datum Anno Secundo Præsulatus Mense Martii Anno* 1015. [a] E parimente si portò la conferma, e della restaurazione della detta Chiesa antica, e del Sacro suo Palazzo, e la erezione da fondamenti di questa di S. Donato con altro Sacro Palazzo, come si disse al §.XIII. Onde i Documenti pajono più che obbliganti a far vedere l' Episcopio duplicato, ed il Collegio diviso; il quale in essi anni, secondo le soscrizioni de i Capitolari, oltrepassava il numero di venti, come si giustifica dall'appresso monumento, ricavato dalla Sinopsi della Cattedrale all'Anno 1028.

Theodaldus Episcopus Aret. instante Petro Presbytero, & Præposito, una cum universo Clero confirmat omnia privilegia, jura, & bona concessa ab Imperatoribus &c. His peractis idem Episcopus Petrum Presbyterum Præpositum, & quemcunque post eum, qui in eodem gradu fuerit constitutus, magistrum ac rectorem in eadem Canonica decernit &c. apparent subscripti.

Theodaldus Episc.	*Leo Presb. & Canon.*
Petrus Presb. & Præposit.	*Benedictus Presb. & Can.*
Gerardus Presb. & Primic.	*Bertus Presb. & Canon.*
Bonizo Presb. & Canon.	*Joannes Presb. & Canon.*
Venerandus Presb. & Canon.	*Viventius Diac. & Canon.*
Petrus Presb. & Canon.	*Petrus Diaconus, & Canon.*
Martinus Presb. & Canon.	*Aricius Diac. & Canon.*
Petrus Presb. & Canon.	*Gerardus Diac. & Canon.*
Leo Presb. & Canon.	*Rusticellus Diac. & Canon.*
Lupus Presb. & Canon.	*Donatulus Subdiac. & Canon.*
Petrus Presb. & Canon.	*Alprandus Cleric. & Canon.*
Roizo Presb. & Canon.	*Donatus Clericus & Custos.*

Datum Chunradi Imperat. An.I. IV. Non. Mart. Indict.XI.

E Alla

(a) *Arch. d. n.52.*

Alla nuova aperta Canonica passarono il predetto Ingizone, ch'era Arciprete, l'Arcidiacono, il Primicerio con più di due terzi de' Canonici, cinque de i quali si trovan rimasti nella Pieve, come si sentirà più sotto; i quali unitamente costituivano l'intiero Collegio dell' Aretina Chiesa. In dett' Anno 1015. fu introdotta, e aggiunta, come s'accennò, la Dignità del Proposto a ivi soprintendere, nel qual grado fu preeletto detto Ingizone, che col Titolo d' Arciprete, e di Proposto si legge soscritto in più Documenti. (a) A questi nel Propostato succedè Pietro Canonico, ch'era Arciprete di S. Quirico nel Senese; (b) e nella dignità di Arciprete si trova costituito Gerardo Primicerio, che per la sua saviezza, e dottrina dal Vescovo Immone nel 1044. a 3. d' Aprile fu preeletto a soprintendere alla quarta parte della Diogesi *Episcopus accersito consilio, commisit unam partem del Plebibus Gerardo Primicerio, & Archipresbytero.* (c) Questo si crede, che possa esser quel Gerardo, che rimesse in buona forma i vetusti Monumenti dell' Archivio, la di cui fedeltà nel trascrivere fu molto commendata, e dal Burali, e dal prelodato Muratori. (d) Stante il passaggio de i Vescovi ad essa Chiesa, celebre in quel Secolo, e per la magnificenza, e per la fiorita Canonica ivi addetta, la Chiesa Madre restò priva della mano, per esser riconosciuta questa, come prima, e Capo del Vescovado, rimanendo in tal guisa quella vedovata della presidenza del Pastore, privata delle sostanze, che riconosceva dalla liberal munificenza de i precedenti Monarchi, offuscata l'antica sua gloria, ricoperto il suo carattere a cagione dello stesso nome equivoco di S. Donato, e della loro commune situazione fuor di Città; e fin d'allora messo in silenzio il detto nome a relazione di questa, fu communemente riconosciuta coll' enunciativa di S. Maria in Gradi, per tutto il secolo seguente, come si

[a] *Ingizo Archipresb. & Praepos. è soscritto in due Privilegj del* 1015. *del Vescovo Alberto, uno de' quali è al num.*48. *ed in una concessione livellaria del.* 1020. *Arch. d.*

(b) *Murat. cit. Tom.VI. pag.*425.

(c) *Murat. d. Tom. d. pag.*297.

(d) *Murat. d. Tom. d. pag.*371. *Burali d. pag.*10.

si provò al §.VII. Ma quel, che ha reso più confusione, sono stati gli stessi successivi Diplomi, confermati colle stesse enunciative ch' erano ne i precedenti; dal che n' è successo, che colle spoglie della madre è stato formato, e composto un egregio manto alla Figlia.

§. XV.

La Chiesa di Pieve nel 1043. *e* 1046. *vien concessa dal Vescovo a i Monaci per la quarta parte. Passaggi di questa concessione a lor favore. Nel* 1077. *è concessa per la metà al Proposto.*

AL Vescovo Teodaldo, morto nel 1037. succedè Immone, detto con altro nome Irenfredo, del quale apparisce l' appresso Monumento. *In Dei nomine, Anno Dom. Incarn. millesimo quadragesimo tertio, regnante Henrico Rege Mense Septemb. Indict. XI. Cunctis Fidelibus constet & est notissimum, qualiter in Dei nomine Ego Immo, qui & Irenfredus vocor, S. Aret. Sedis Antistes cunctas Ecclesias infra nostram Diœcesim fundatas terminos augere, & ad meliorem statum toto curavimus conamine erigere; quapropter pro Dei amore, & antecessorum, & successorum nostrorum Antistitum animarum remedio augemus, concedimus, atque largimur Ecclesiis, & Monasteriis SS. Virg. Floræ & Lucillæ integras duas partes, & SS. Martini, & Laurentii constr. loco qui dicitur* PINO *integram tertiam partem de subsequentibus rebus, hoc est ut prædixi, singulis præfatis Monasteriis prout divisiones supranotatæ sunt, damus* integram quartam Partem Plebis, & Ecclesiæ constructæ, & dedicatæ in honore B. Mariæ Matris Domini, & perpetuæ Virg. sitæ in Suburbio Civitatis Aretinæ *cum omni introitu, oblatione, & cum omnibus Casis, terris, & vineis, reliquisve rebus ad suprascriptam quartam partem pertinentibus. Suprascriptam autem quartam Partem* prædictæ Plebis *cum omni pertinen-*

tia ejus partis, ficut fupra legitur, Ego fuprafcriptus Immo Vobis fuprafcriptis Ecclefiis, & Monafteriis in integrum ad proprium damus, & delegamus ad utilitatem fuprafcriptam ibidem Deo fervientium, ut prædicta Cœnobia præfatas res illibatas habeant, & teneant in perpetuum &c. Ego Immo Aret. Epifcopus indignus in hac carta judicata a me facta fubfcripfi. Lambertus Judex, & teftis interfui &c. Andreas Not. fcripfi, & poft tradita complevi.

Quefta fteffa conceffione fi legge rinovata dal medefimo nel mefe di Giugno 1046. [a] Quefto affegnamento fu dato come in enfiteufi da Errico Abbate d'ambi i Monafterj a Ranieri, e Guido quondam Aritii, e a Teodaldo quond. Giraldi, i quali di poi *profitentes vivere lege Romana*, nel mefe di Gennajo 1075. renunziano, e reftituifcono in mano di Guido Abbate dell'uno, e dell'altro Monaftero *ipfam quartam Partem* de Plebe S. Mariæ in Gradis, quæ eft prope Civitatem Aretinam in fuburbio, *quemadmodum detinebant cum oblationibus pro vivis, & defunctis, decimis, primitiis, aqua fancta, & quæ in Pafchis, & folemnibus diebus per ipfam quartam partem eis eveniebat.* [b] Quefta quarta parte perchè veniva amminiftrata in commune da i Monaci d'ambi i Monafterj, i quali parimente tenevano in commune la CHIESA DI S. PIETRO MAGGIORE, *& cum multæ difcordiæ nafcerentur, eo quod Monachi, qui caufa obedientiæ dictas res regere videbantur, inæquali voluntate difcordes fierent, eveniebat, ut Sanctæ res in deteriorem ftatum reducerentur, & religiofus Ordo Monachorum perquam multum diffamaretur; quod cum fæpiffimè acciderit*, fi provedde a tali inconvenienti colla feguente permuta, accordata dal Vefcovo Coftantino nel 1088. del mefe di Luglio in quefta maniera; che la quarta parte *de Plebe S. Mariæ in Gradibus cum offerfione, decimatione &c.* s'afpettaffe liberamente all'Abbate, e Monaci di S. Martino al Pino, e S. Pietro maggiore fi doveffe all' Abbate, e Monaci di S. Fiora. (c) Oltre a quefta divifione, l'Archivio di Duomo fomminiftra queft'altra *de integra me-*

(a) *Arch. di Badia. Caf. E. n.61. e 62.*
(b) *Arch. d. Caf. O. num.40.*
(c) *Arch. d. Caf. O. num.43.*

medietate de Plebe S. Mariæ in Gradus, quæ sita est in Suburbio Aretinæ Civitatis cum suo Cæmeterio, mortuariis, Aqua sancta, Titulis, Cappellis, Casis terris, Decimationibus, Primitiis, omnisque generis oblationibus, & omnibus rebus jure *ad eam pertinentibus &c.* fatta da detto Vescovo nel 1077. a favore di Giocondo Proposto, e Arcidiacono, e degli altri Concanonici, seco conviventi nella Canonica di S. Donato.

§. XVI.

Queste concessioni per qual motivo si facevano da i Vescovi. Stante l'elezione dell' Arciprete non proseguita dal Vescovo, i Capitolari di Pieve restano come Corpo semimorto, e segregato dall' altro. Principj dell' emulazione tra le due Chiese. Il Proposto, e Colleghi dimandan la soggezione d' essa Pieve a lor favore agli Imperatori.

LE concessioni d' una terza, o quarta parte, o per la metà, come sopra, d' una Chiesa, o Pieve, eran solite pratticarsi da i Vescovi di que' tempi come si trova in più documenti del precitato Archivio di Badia. [a] Sopra queste il Clarissimo Muratori nel Tomo VI. delle sue Antichità del medio evo alla Dissertazione LXXIV. pag 432. por-

(a) *Arch. d. Cas. E. num.64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. &c e al num.73. vi si legge, che nel* 1086. *Costantino Vescovo concede all' Abbate, e Monaci delle SS. Fiora, e Lucilla* medietatem de Ecclesia S. Vincentii *posita in Comitatu Aretino infra Plebem S. Mariæ sita Cortonæ, loco dicto Petroiolo prope de Civitate Cortona, cum decima, offersione &c.*

portando esempj consimili scrive, che in tal guisa praticavano alcune volte i Vescovi di proveder le Chiese senza venir all' elezione canonica del respettivo proprio Paroco, o Arciprete. E fin tanto che essi non procedevano a questa elezione, ritiravano a lor favore il soprareſto del fatto assegnamento, e ritiravano ancora in petto loro tutti quei Diritti a jure, & a consuetudine, che allo stesso Arciprete si doveano secondo le Canoniche Leggi. La elezione dell' Arciprete nella Chiesa, e Canonica Aretina si vede chiaramente, che dopo il prenorato Gerardo non fu altrimenti procurata dal Vescovo Immone, ma solranto provista la cura dell'Anime sotto la direzione de' Monaci. E di questa sospensione ne fa bastante prova un Documento dello stesso Archivio di Duomo, che nella Collezione fatta da Monsignor Falconcini fu di parola in parola inserto ne i suoi Scritti all' Anno 1052., da dove ne fu preso l'esemplare. *Ego Stephanus a præsenti die bona, & spontanea mea voluntate do, dono, cedo, & inevocabiliter largior ex propria mea hæreditatis substantia tibi B. Donato Martyr Christi, & per te namque existente Petro Presbytero, & Primo omnium Canonicorum, tuisque servitoribus in perpetuum &c.* sub ea videlicet ratione, ut nullus Archipresbyter de ipsa Canonica, *qui in tua Ecclesia ad regendum tenuerit, habeat potestatem in tua Ecclesia auferre, vel alienare audeat, nisi tantum Presbyteri, qui in tua Ecclesia canonicè consistunt &c.* E che con tutta questa direzione data a i Monaci in essa Pieve, tuttavia si conservasse contemporaneamente il Collegio de' Canonici sotto la stessa invocazione, non solo si vede dall' esposto del portato Documento, quanto che si prova dal seguente, che contiene una donazione fatta alla Canonica di S. Donato, a dove risedeva il Proposto. *In nomine &c. An.* 1057. *Henrico Rege, mense Decemb. Indict.X. Azzo q. Raineri pro remedio animæ suæ dat. Sanctæ Dei Ecclesiæ, & Episcopio S. Donati*, & Canonicæ, ubi est Domnus Andreas Presbyter, & Præpositus, *omnes res, quas habet &c.* (a) E successivamente quivi si trova esso Collegio nel 1132. 1192. e 1203. come si porterà a suo luogo. E in tal guisa

(a) *Arch. d. Cas.*..... *Sinepsi a* 113. *Arch. lib.*1. *pag.*25.

guisa restò quivi questo Corpo, come semimorto: e per mancanza del respettivo Arciprete, e per l'abbandono de' Vescovi venne a poco a poco escluso, e non più riconosciuto da i primi Capitolari, come parte diramata dallo stesso antico Ceto. Da questa divisione subito nacque l'emulazione, procurando il Proposto, e Colleghi d'aver la padronanza d'essa Pieve, come si legge concessa dagl' Imperatori Corrado, e Errico III. *Paternum privilegium renovavimus, & confirmavimus, atque augumentavimus, sicut per ordinem continetur. In primis concedimus* Plebem S. Mariæ in Gradibus cum omnibus suis pertinentiis. (*a*) Queste concessioni, si prova, che niente avessero di effetto, perchè essa Pieve era Chiesa libera, e Chiesa del Vescovo; e se si era allontanato, non era stata spogliata delle giurisdizioni, e de' Dritti di Chiesa Madre Vescovile, e ne depressa; ma soltanto riservati presso del suo Pastore. E i Diplomi Apostolici d'un Vittore II., e d'uno Stefano IX. co' quali si conferma quello, e quanto era stato concesso a quel Collegio, oltre il non rammentarvisi l'enunciativa d'essa Pieve, vengon ristretti dalle condizioni *juxtè data, & legaliter concessa*. (*b*) E d'essa insussistenza fanno un evidente prova le preaccennate concessioni già fatte da i Vescovi Immone, e Costantino.

§. XVII.

(a) *Arch. di Duomo. An.* 1062. *Privil. d'Enrico III.*
(b) *Arch. d. An.*1055. *e* 1057. *Ital. Sacr. Tom. cit. vita Arnaldi. Burals cit. pag.*42.

§. XVII.

La Emulazione, e il passaggio de i Vescovi alla detta Chiesa di S. Donato cagionano in quel Secolo l' incendio, e le rovine della Città. Arciprete restituito nella Chiesa, e Canonica Primitiva di Pieve.

LA residenza del Vescovo trasferita lontana dalla Città, contraria agli Ordini dell' Imperator Carlo Secondo; l' abbandono della Chiesa Primitiva; i seguiti spogli colle prenotate concessioni; e la elezione dell' Arciprete tenuta per sì lungo tempo sospesa, si vede, che produssero nel cuor de i Cittadini un vivo controgenio verso quella Chiesa, negandole la riconoscenza di Chiesa Prima, non ostante la sua magnificenza, ricchezza, e lustro; e che con tal nome, e carattere fosse riconosciuta da i Sommi Pontefici, e da i stessi Sovrani. Onde per obbligar il Vescovo a levarsi di lì, e a riportar la Sede intra mœnia cercarono di rovinarla; senza aver la mira, che era sotto l'Imperial Patrocinio. Di questo attentato reso inteso da quel Clero l'Imperatore Errico V. ch'era non molto lontan d' Arezzo, ritrovandosi in viaggio verso Roma, (*a*) ordinò alle sue milizie, che la Città fosse data a sacco, e che fossero bruciate, rovinate le fortificazioni, e le Torri, come infelicemente accadè ne i primi di Gennajo MCXI. *Henricus per Tusciam iter agens, Ariciam in robore mœniorum, ac altitudine turrium confidentem, eo quod Cives ejus Urbis Ecclesiam S. Donati extra muros*, ne Sedes Episcopalis ibi haberetur, *destruxissent, ad solum usque prostravit. -- Otto Frising. Chronicon lib. VII. Cap. 14 --* E Godefrido Viterbese similmente scrive. *Civitatem ipsam Aretii Henricus destruxit,*

[a] *Murat. Annali d' Italia Anno MCXI.*

xit, *pro eo quod Cives illi Ecclesiam S. Donati*, *idest Episcopium*, *quod est extra Civitatem*, *destruxerant*, *Sedem Episcopalem infra mœnia ponere intendentes*. [*a*] Da questo Monarca pochi giorni dopo in data de 19. Gennaro fu rinovato agli stessi Capitolari il privilegio medesimo, che gli aveva dato a 10. Luglio 1081. Errico suo Padre. *Canonici S. Aretinæ Ecclesiæ Nostram adhærentes Regiam potestatem de renovatione*, *atque confirmatione Privilegii*, *quod eis Henricus Imperator Pater noster bon. Mem. contulerat &c. quorum petitionibus &c. Privilegium renovavimus*, *& confirmavimus*, *atque augumentavimus*, *sicut per ordinem inferius legitur*. In primis Plebem S. Mariæ in Gradibus *cum omnibus suis pertinentiis*. (*b*) Dopo queste Rovine si trova restituito l'Arciprete nella Pieve col nome di Gerardo, il quale ivi soprintendeva al Collegio Canonicale, riconosciuto col nome di Proposto della Città, di Plebano, e di Priore d'essa Canonica, ed insignito dell'antiche onorificenze, e Dritti, come più oltre si porrà in vista; colla qual restituzione ebbero fine i prenorati assegnamenti a favor de i Monaci, e de i detti Capitolari; da i quali ne esso Arciprete, ne i suoi Colleghi furono considerati, come derivati dalla stessa Canonica. Ma passiamo a sentire a quanto più s' avvanzò l' emulazione in quel Secolo.

§. XVIII.

La Emulazione corrompe gli Atti di S. Donato, per qual motivo; e dove sia la corruttela.

PEr esser diviso l' antico Collegio come sopra, nacque, e si continuò tutta via l' emulazione; la quale oltre a i danni pubblici introdusse la corruttela ne i Documenti dell' Ar-

(a) *Murat. de Scriptoribus Italic. Tom. VII. pag. 455. Gofrid. Viterb. Panth.*

(b) *Arch. di Duomo. Anno* 1111. *Priv. d' Errico V.*

Archivio, e specialmente ne i più singolari della Chiesa, ad unico oggetto di poter provare, per quanto si vede, il possesso primitivo della Sede Vescovile, e la tumulazione del Vescovo, e Mart. S. Donato. In primo luogo si trovan depravate, e confuse le Azioni d'esso Santo ne i tempi della educazione, e della virilità; de i luoghi a dove nacque, e a dove dimorò; del tempo, che visse, e a dove fu sepolto; come si legge nella Vita d'esso Santo, ricavata dall'Archivio di Duomo da Ser Pietro Bonamici Cancellier di quel Capitolo, publicata alle Stampe in Roma nel 1594. e ristampata in Firenze per Michel Angelo Sermartelli nel 1607. Questa contiene un misto di fatti, parte d'invenzione, e parte presi dagli Atti di Giuliano Apostata verbalmente, tali quali si leggono nella Storia Ecclesiastica Tripart. Lib VII. Cap. 1. e 9. 12. parte dagli Atti di S. Donato Vescovo di Epiro, che in esso Storia sono al lib. IX. Cap. 46 E meglio si schiarisce la fatta confusione col riscontro d'essa nell'edizione del Bollando 30. Aprile, Vita di S. Donato Vescovo d'Epiro, ove si confrontano le gesta di esso, riportate tali quali fra le azioni del Nostro. Tra esse particolarmente si unisce questa, che San Donato si fabbricò un Oratorio, ed una Casa colla Sepoltura in vicinanza d'Arezzo in quella Possessione, ch'aveva ricevuto in dono dall'Imperator Teodosio; e che ricevuto il Martirio, vivente Radagasso Re de Goti, fosse sepolto *juxta Civitatem Arretinam in possessione*, ubi Domum *sibi ad Sepulturam B. Donatus designaverat*: dal che ne derivò la popolar credenza, ch'essa Chiesa di S. Donato riconoscesse l'origine da esso Santo, e che fosse per antichità *a diebus æternitatis* con altre favolose invenzioni portate in essa Vita, fatte incidere all'espressivo con figure in Marmo l'Anno 1286. nell'Altar Maggiore di Duomo, come già si vedono; citate dall'Autore delle Vindicie alla pag. 19. 97. e 98. Ecco le parole di detto Bonamici.

„ Mi è stato scritto con grande istanza d'Arezzo, che
„ là sommamente si desidera d'intender da me con quella
„ ingenuità, che soglio, che cosa veramente senta di quel-
„ la iscrizione ec. Che di quelle lezioni della Traslazione del
„ Corpo di S. Donato scritto a mano in quell'antico libro di
„ Cartapecora, che quivi si conserva. E che finalmente
„ della Vita di detto Santo, una breve, e l'altra più am-

„ pla

„ pla, pure descritta in detto libro, et in un altro scritta
„ a mano. &c. Ecco il disteso della Vita di S. Donato.

Passio SS. Martyrum Donati Episcopi, & Hilariani Monachi.

Beatissimorum Martyrum Donati, & Hilariani narraturus triumphos, o Theofile frater, divinum mihi suffragari tuis precibus auxilium posco; quatenus qui illi victoriam præstitit, dignetur mihi tribuere desiderata narrare: Et qui linguam Asinæ fecit esse disertam, & humana verba proferre, collata mihi suæ pietatis ope, suorum Martyrum interventionibus concedat eorum narrare trophea.

Tempore quo Constantinus, qui Constantinopolim suo nomine condidit, (a) *Romanum tenebat Imperium*, erat in Civitate Romana presbyter quidam Pigmenius nomine, in titulo Pastoris, vir vitæ venerabilis, & doctrina liberalium artium ab eo rudimenta percipiebant, salutari fonte, cœlesti dictante magistro plurimi salubriter absoluti ad Ovile Christi ejus studio confluebant. Hic Julianum filium Constantii fratris Constantini inter cæteros enutrierat; (b) Et baptizatum divina, humanaque doctrina studiosissime erudierat; cujus industriam admirantes populi, famam ceperunt spargere, *ut etiam Romanam Rempublicam gubernare valeret, unde & in Nicomediam ab Imperatore missus ab Urbe regia abstinuit.* [c]

Erat enim in Civitate eadem puer quidam Donatus nomine nobili ortus prosapia, qui dum salutaria pascua quereret, a parentibus dejectus est; sed ab eodem Pigmenio benigne susceptus, cum Juliano omnium artium doctrina perfecte est

F 2 eru-

[a] *Si veda la Storia Ecclesiastica Tripartita al Lib. VII. Cap. 1. Sono quelle stesse parole del Testo.*

[b] *L'Adolescenza di Giuliano fu in Constantinopoli tra i Sacri Ministri di quella Basilica. Suo Pedante fu Mardonio, Maestro di Grammatica Nicocle, di Rettorica Eccbolo Sofista. Stor. cit. Cap. 1.*

[c] *Son parole medesime del Testo. Capit. cit.*

eruditus, & in fide Sanctæ Trinitatis ab eodem Pigmenio baptizatus doctrina Evangelica, & Apostolica Spiritus Sancti gratia pleniter est roboratus; & Clericus effectus cum eodem Juliano ad Sacrum Ordinem est promotus; nam Beatus Donatus Lector, & Julianus *Subdiaconus* sunt constituti. [*a*] Sed Beatus Donatus ne infructuosus in agro Dei maneret, Patrem, & Matrem ad Catholicam ducit Ecclesiam, & eos ablui facit Christi baptismate. Post multum vero temporis occulto Dei nutu, cujus incompræhensibilia sunt judicia ejus, & investigabiles viæ, Julianus a Subdiacono Ordine ad Imperiale fastigium electus est a Populo. [*b*] Qui nequiter vitam, & ordinem cum atrocitate immutans, oblitus Sapientiæ lactis, quo nutritus fuerat, salutare Christi adorsus est nomen persequi. Multa Christianorum millia per diversas Provincias acerrimis cruciatibus puniens, cujus metu Sanctorum plurimi, relictis Urbibus, coacti sunt fugere, & diversa latibula quærere. Pigmenium vero Magistrum, & Donatum condiscipulum memor magisterii, & quondam contubernii dum saviendo perquireret, ut eos diversis pænis afficeret, Pigmenius Persidam, & B. Donatus Aretium Tusciæ Oppidum petiit, ibique ab Hilariano Monacho susceptus est, de quo qualiter Aretium venerit tempus est differere. &c.

(*c*) Igitur cum Judices mortuo Constantio Julianum imperare denunciassent, cujus nequissimum edictum exiit, Idolorum prophana Templa aperiri, & Ecclesias Christi nomine dicatas destrui *Gazeorum populi Eusebium, Nectareum, & Zenonem fratres martyrio coronant, Hilarianum Monachum requirentes*, vita, & moribus cunctis notissimum: Quem ne Gazei perimerent, fuga prohibuit non metu patiendi pro Chri-

[a] *Giuliano fu mandato da Constantinopoli a Nicomedia per politica di governo, ove fu ascritto al Ruolo de i Sacri Ministri di quella Chiesa, proseguì i Studj, e fu ordinato Lettore. Capit. citato.*

(b) *Giuliano fu eletto Cesare dall' Imperadore suo Zio in età di 24. anni, e mandato coll' esercito nelle Gallie contro d-gli Alemanni. Cap. citato.*

(c) *Si veda la Storia Ecclesiastica sopracitata al Cap.* 11. *e* 12. *di dove sono tutte le parole controsegnate.*

Christi Nomine, sed observandi divinum præceptum. Si vos persecuti fuerint in una Civitate fugite in aliam. Verum credendum potius non dubito Dei hoc nutu factum, quo per illum Tusciæ illuminarentur Populi, quem Beato Donato præmittebat futurum hospitem, prout apparet in eorum contuberuio. *Nam Gazeos fugiens devenit Siciliam, ibique ligna de montibus colligens, & in Civitatem propriis gestans humeris vendebat, eorumque pretio vitam alebat inopem*, memorans quod legerat dicente Domino, in sudore vultus tui vesceris pane tuo, & alias, labores manuum tuarum manducabis, beatus es, & bene tibi erit. Ubi diutius ne lateret, insidiator humani generis Diabolus eum populis innotescere cepit. Circuibat vicum, & villas vociferando. Hilarianus Monachus me coharctat Servus Dei Altissimi, nec suscipiam a vobis Sacrificium, aut vocantes audiam, vel alicui respondebo Flamini, aut apparebo Aruspica, donec expellatur Hilarianus monachus, cujus ferre præsentiam nequeo, quia omnes meæ artes in eo deficiunt *& ob hoc expulsus a Sicilia venit in Dalmatia ibique divina virtute plurima fecit miracula, itaut etiam sua oratione mare refrenaret*, & a locis quæ occupaverat procul repelleret. *Hinc rursus abscessit, quia ubi laudabatur habitare declinabat, ut opinionem suam crebra migratione destitueret, & mutando locum cunctis esset incertus. Hinc navigans Ciprum, venit Paphum. Invitatusque ab Episcopo Paphi circa predium Caribdim nuncupatum*, (a) eremiticam vitam duxit per spatia temporum, locum ob hoc deligens, quia putabar eum aliis inaccessibilem; sed nec ibidem latere valuit; nam cæperunt ad eum undique rigidi populi concurrere, & suos offerre languidos, quem si quis tangebat, sanabatur continuo per Domini misericordiam. Unde & Episcopo defuncto Paphi, concurrens Populus Episcopum necessitare imposita eum sibi constituere voluit. Quamobrem inde fugiens, ad Alpes venit Æmiliæ, cujus socius Cassianus Ægiptius Monachus ad Galliam profectus, & ipse ignotus more solito esse volens omnibus, in Oppidum devenit Aretium.

Cras-

(a) *Si noti anche, che quanto si espone in questa Storia di S. Ilariano, son tutte operazioni fatte da S. Ilarione, come riscontrasi nelle vite de SS. Padri, descritte da S. Girolamo.*

Crassante autem impii Juliani perfidia, Pater, & mater Sancti Donati tormentis affecti, migrarunt ad Dominum. Volens Deus Tusciæ misereri Populo, & Beato Hilariano Monacho fidelem delegare Socium, Beatum Donatum perduxit Aretium, quem Dei revelante spiritu Hilarianus Monachus benigne suscepit, ejusque vitam per aliquot dies de industria intuens, cum immensis jejuniis, & orationibus assiduis, & psalmjs, & canticis spiritualibus illum Domino conspiceret, die, noctuque famulari, rogare cœpit, ut se a proprio compesceret servitio, & largiori poculi quantulum cibo corpus debile confortaret, eique tantum divinas Scripturas sacris expositionibus reseraret. Quid plura? Quia dicente Domino. Non potest abscondi Civitas supra montem posita, fama Beati Donati vulgari cœpit per Tusciam & conveniebant ad eum undique gaudentes doctrinis imbui, occulte autem propter atrocissimum mætum Cæsaris.

(*) Erat quædam in eorum Oppido Vidua quippe Syranna nomine, utroque orbata lumine, quæ facultates suas in multos erogaverat medicos, & a nullo eorum lumen perditum recipere meruit. Huic erat Filius Herculinus nomine, quo hortante, & ducatum præbente, ad B. Hilariani cellulam deveniunt, quam multi diversis debilitati languoribus per Dei omnipotentis gratiam sanitati reddebantur pristinæ. Hanc Hilarianus intuens dixit ad B. Donatum, hæc mulier in veritate, animæ, & corporis orbata est lumine. Veruntamen charitatis obsequium administrato cibo reficiat, & quò via ducit, abeat. Tunc posita ex more mensa, nam moris eorum erat omnibus ad se venientibus charitatis officio deservire, & neminem jejunum dimittere, vocaverunt eam, ut cibum sumeret. At illa magnis cœpit clamare vocibus: erogatis frustra in medicos omnibus mei facultatibus, exceptis prædiis, ut lumen reciperem, nuda cum unico remansi Filio; ipsa etiam prædia parata sum largiri pro lumine, nam B. Donati cujusdam

(*) *Qui principiano le azioni miracolose di S. Donato Vescovo d' Arezzo, descritte da S. Severino Vescovo, e da S. Adone; e che si trovano riportate in altri vetustissimi monumenti.*

dam apud te commorantis famam audieram. Quamobrem supplex ad tua, Hilariane, festinavi limina, nunquam hinc discessura, nisi ab eo lumen recipiam. Quo audito Hilarianus ad Beatum Donatum ait. Nunquid non dixi tibi Filj, quia hæc mulier veraciter cæca est. Ad quem B. Donatus, corporis inquit cœcitatem intueor. Hilarianus respondit, & animæ cœcitatem perpende, nam a primævis temporibus idola cæca adorat, & insensibilia. Tunc B. Donatus cum lacrymis ait, o Diabole, qui humano generi indesinenter insidiaris, ipsum etiam ovile Christi, sicut leo rugiens circuis quærens, quem devores: At illa cœpit magis, ac magis clamare, cadens in terra cum lacrymis; Illuminate me ancillam vestram, oro, quia nudata sum a medicis, cui B. Donatus respondit: Quomodo illuminari poteris, quæ, quo illumineris, non habes oleum? Ad quem Syranna, habeo, inquit, quatuor doliola plena oleo, cui B. Donatus respondit. Oleum illuminationis tuæ non pinguedo est arborum, missa in doliolis fictilibus, sed ablutio malæ conscientiæ, & puritas cordis, & plenitudo non siccæ cordis Fidei. Dixitque Syranna, quæ est Fides hæc, quam a me requiris. B. Donatus dixit, ut ponas pondus peccati, & detesteris Idola cæca, & surda, & respicias in auctorem Fidei, & consummatorem Jesum, qui præposito sibi gaudio, sustinuit Crucem confusione contempta; at in dextera sedis Dei sedet, & abluaris aqua munda, & teneas spei nostræ confessionem indeclinabilem. Audiens hæc Syranna, misit continuo filium suum, & jussit afferri sibi capsam, in qua Jovis, & Junonis habebat simulara. Quibus illatis aperuit Syranna capsam, & protulit Simulacra lignea desuper aurata, & in conspectu B. Donati confregit ea, ignique tradidit, atque combussit, & prædia sua in alimoniis pauperum B. Donato, & Hilariano delegavit. Tunc B. Donatus & Hilarianus duxerunt eam ad B. Satyrum ejusdem Oppidi Episcopum, & narraverunt ei, quomodo Idola sua Syranna confregerit, & igni tradiderit, Christumque confessa fuerit, & villam suam in pauperum alimoniis delegaverit. Audiens autem hæc B. Satyrus Episcopus repletus est gaudio magno, & amplexatus B. Donatum & Hilarianum, plorabat super caput B. Donati dicens. Meruit parvitas meæ decrepitæ ætatis in conspectu tuo Domine

Deus,

Deus, Pater Domini mei Jesu Christi, ut non clauderentur oculi mei, donec viderem, cui gregem tuum securus dimittam. Et jussit adduci ad se Syrannam, dixitque ei, Filia crede in Dominum Jesum Christum, qui est verum lumen, & illuminaberis, quæ respondit, credo, & dixit ad eam. Humiliare hodie in cinere, & cilicio, & a corporeis oculis abstine te, & tunc humiliatam juxta ejus præceptum cathechizavit eam coram Hilariano, & B. Donato cum Herculino Filio ejus. In crastinum accedens ad Fontem, benedixit aquam, baptizavitque eam cum Filio in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti in remissionem omnium peccatorum. Ascendens autem de aqua linivit chrismate; & aperti sunt oculi Syrannæ, qui per octennium obcæcati fuerant, & multo meliori redditi sunt sanitati, quam aliquando fuerint; cæperuntque clara voce laudare Deum, & dicere. Benedictus es Deus Pater, & laudabilis, & gloriosus in sæcula, & benedictum lumen majestatis tuæ, & laudabile, & gloriosum in omnibus Sæculis. Hymno finito reversus est in Domum suam laudans, & benedicens Deum omnibus diebus vitæ suæ.

Eodem quoque tempore erat Præfectus quidam Apronianus nomine non longe ab Oppido Aretio, sed quadraginta ferme stadiis. Huic erat filius unicus nomine Asterius, & vexabatur ab immundo spiritu. Hic crebro multas impensas Sacerdotibus Idolorum, & Ariolis erogaverat, ut Filius sanitatem perciperet; sed nihil illi profuit. Audita autem fama B. Donati, noctu venit Aretium deducens secum unicum Filium, quem studiose perquirens invenit in Domum Satyri Episcopi. Quo viso projecit se ad pedes ejus, & ait. Miserere mei, B. Donate, & redde mihi unicum, quem habebam Filium, quem Dæmon abstulit, & vexat acerrime. Quo audito, B Donatus obstupuit: dixeruntque Satyrus Episcopus, & Hilarianus Monachus ad B. Donatum; ne hominis istius frustetur fiducia, oportet nos Filii Donate toto corde ad Dominum largitorem bonorum omnium preces fundere, qui nunquam sperantes in se deserit. Hoc dicto cum lacrymis se in orationem dederunt. Quibus diutius orantibus, Dœmon voce magna clamare cœpit. O Donate, ut quid de domo mea ejicis? Ut quid exire compellis? cur tormenta mihi accumulas?

ut

ut quid tuis ligaminibus coarctas? in quo tibi molestus extiti, quem saltem obviare recusavi? Cui B. Donatus ait: O immunde spiritus, in nomine Domini mei Jesu Christi Nazareni Crucifixi præcipio, ut exeas ab hoc homine, nec diutius eum audeas molestare. Hæc dicens, signum Sanctæ Crucis in pectore pueri digito figuravit, qui statim obdormivit, & post pusillum evigilantem, sanum, & incolumem patri reddidit. Ab eo namque die non dimisit Satyrus a se separari, sed per singulos Ecclesiasticos Ordines eum provehens, Diaconum consecravit; deinde post paucorum annorum curricula Presbyterii gradum, necessitate imposita, fecit subire.

In diebus illis erat quidam vir Procurator Tusciæ, exactor Fisci publici nomine Eustasius, qui dum exigeret publica vectigalia, accidit turbari Tusciam: inter hæc Eustasii uxor, absente viro, metu seditionis, ne perderet publicum vectigal, humo tradidit, & post paululum defuncta est. *Revertente autem Augusto post victoriam,* [a] cum vellet Barbaris, qui sibi fuerant, præsidium dare aliquid, ab Eustasio exigere vectigal, statuit, quod receperat. Sed eò reversus, invenit uxorem mortuam, quæ pecuniam absconderat, cœpit anxiè quærere, quia compellebatur acriter reddere exactam pecuniam dandam Barbaris, quam cum nullo modo invenire potuisset, trusus est in carcerem, torquendus in crastinum cum Filiis. Noctis igitur silentio fugiens de custodia, pervenit ad S. Donatum presbyterum pervolutus pedibus, indicavit per ordinem, quod acciderat, petens cum lacrymis subveniri sibi, ne tradatur ad torquendum atrocissimis Barbaris. Nunciavit autem hæc B. Donatus Satyro Episcopo, quia legerat nihil agendum Presbytero præter conscientiam Episcopi; cœperuntque æstuari quid agerent, vel quomodo possent subvenire anxio. Dixit itaque B. Donatus Presbyter ad Eustasium, ostende mihi sepulturam uxoris tuæ, quo duce, venit ad locum, quò jam ante tres menses humatum fuerat illius cadaver. Misitque se B. Donatus in orationem in faciem, cum-

G

(a) *Chi fosse quest' Augusto non si sà, mentre nell' Imperio di Giuliano nessuno fu dichiarato Augusto, ed egli mai venne in Toscana, anzi nemmeno toccò l' Italia.*

cumque oraffet, B. Donatus clara voce dixit. Euphrofinæ per Sanctum Spiritum te adiuro, ut dicas, ubi pofuifti pecuniam, quæ a viro tuo exigitur; quæ refpondit de fepulcro. In ingreffu domus meæ. Jeruntque ad locum, quem dixerat, & fodientes invenerunt pecuniam, & liberatus eft Euftafius cum filiis de anguftia, & cœperunt omnes laudare Deum qui aderant fuper tali miraculo. Plus omnibus Beatus Satyrus Epifcopus Deo referebat gratias fuper tanto, ac tali presbytero, Clerufque omnis venerabatur eum, & diligebat debitò, quia mitiffimus, & manfuetus erat in omnibus.

Poft multum vero temporis B. Satyrus Epifcopus obdormivit in Domino, factoque conventu Dei, & Chriftianorum Civium eligitur B. Donatus presbyter ad Epifcopatus apicem, quo renitente, & indignum fe proclamante, magis magifque Dei miferatione Populus accenditur tanto Patrono fubjici, factaque electione, Romam confecrandus ducitur ad Julium Epifcopum, qui eo vifo, maximo repletus eft gaudio, quia audierat quanta per eum Dominus faciebat miracula.

Confecratufque namque eum Julius Romæ Epifcopus, auctumque benedictione remifit Aretium: Erat autem ibi maxima pars Gentilium; quo remeante fit conventus non folum Chriftianorum, fed & Gentilium ad Ecclefiam, quà B. Donatus oblaturus pro fua Ordinatione Sacrificium Deo venerat. Completur officium, accipiunt Fideles Dominicum Corpus de manu Epifcopi, propinat Sanguinem Domini Noftri Jefu Chrifti populo Diaconus Anthimus nomine. Impetum autem facientibus Gentilibus, qui curiofitate ducti, ad fpectaculum venerant, cecidit ipfe Calix de manu Anthimi Diaconi, cujus natura, quia eft fragilis, in multis fragmentis comminutus eft: quamobrem Diaconus vehementer contriftari cœpit; & Chriftiani qui aderant, infultantibus Gentilibus, quos bonus magifter blande cœpit confolari dicens: Anthime frater, & dilectiffimi Filii triftari nolite, fed confortamini in Domino, fcientes quia non fine caufa tale aliquid infidiator humani generis permiffus eft facere gubernatoris judicio. Ipfe enim difpenfator, qui malo bene utitur, poteft triftitiam veftram mutare in gaudium. Tunc B. Hilarianus Monachus fragmenta colligens in

in amiƈtum B. Donati poſuit. Sed nec antiquus hoſtis defuit, qui unam Calicis particulam, ne inveniretur, rapuit ad ſuam ignominiam, & majorem omnipotentis Dei gloriam: congregatis itaque fragminibus fraƈti calicis, ambo ſe in orationem dederunt, Donatus ſcilicet Epiſcopus, & Hilarianus Monachus cum lacrymis: dixitque B. Donatus voce clara coram Populo, poſitis in terram genibus, & Cœlum intuens, Domine Jeſu, qui confraƈta erigis, & eliſa reparas, da lætitiam plebi tuæ congregatæ in nomine ſanƈto tuo, aufer triſtitiam ejus propter miſericordiam tuam magnam, ut cognoſcant omnes in circuitu Nationes, quia tu ſolus es Deus Cœli, & Terræ, dominator omnis Creaturæ tuæ. Reſponderuntque omnes, Amen. Extendens itaque B. Donatus amiƈtum, repertus ex Calix illæſus; tantum una pars, quæ a Diabolo furata eſt, habetur in Sanƈto vaſe minima; ſed ad majorem Dei gloriam, cum deſit fundo Calicis, nulla exinde gutta diſtillat, & reddit eum Anthimo Diacono. Hæc videntes Chriſtiani, & Pagani, qui aderant, concordirer cæperunt laudare Deum, & dicere. Jeſus Chriſtus verus eſt Deus, ipſe ſolus eſt Cœli, & terræ verus Conditor, & dominator creaturarum omnium, quem Donatus prædicat, & baptizati ſunt eodem die ſeptuaginta & novem viri confitentes, & benedicentes Dominum.

(*a*) Eodem vero tempore Draco circa pontem in via publica apparuit immenſæ magnitudinis, is cibum habebat oves, capras, boves, & homines arripiens devorabat; ad quam beſtiam Donatus ſine gladio, ſine quolibet jaculo veniens, dum illa levaſſet caput, quaſi voratura virum, ille vexillum Crucis ante faciem ejus digito deſignans, in os ejus expuit. Beſtia vero ſputum mox ore ſuo ſuſcipiens expiravit, quam vix oƈto paria bovum in unum campum tra-

(a) *Di qui principiano gli Atti di S. Donato Confeſſore, Veſcovo d'Epiro, deſcritti da i Menei Greci, da Sozomeno, e da Niceforo Caliſto, confuſi con quelli di S. Donato Veſcovo d'Arezzo. Si veda il Bollando Aƈta SS. Menſe Aprilis, Die 30. vita S. Donati fol. 765. Tom. III. Ediƈt. Venet. num. 2. e parimente Sozomeno Hiſt. Tripart. Lib. IX. Cap. 46.*

traxerunt, & misso igne combusta est, ne aerem fœtore corrumperet. (*a*) Verum defectus ardore populus faticari nimia siti cœpit, & aquam a B. Donato petere, quia fontis unius, qui procul extabat, tam noxia habebatur aqua, ut si quis exinde biberet, moreretur continuò, ità ut eam etiam animalia fugerent: unde ipsius Fontis non audebant poculum appetere. Quorum quæstu B. Donatus impulsus paululum ab illis secedens cum puero, dedit se in orationem cum lacrymis, unde diutius cum oraret, orarium suum plicans in circulo posuit in terra, & ipse ad turbam rediit, quam cum nimium faticaram sitis ardore videret, dixit puero: accipe situlam, & vade ad locum, ubi me orare vidisti ante modicum, & invenies aquam, & auriens, affer, ut bibamus. Perrexit autem Minister juxta verbum ejus, & invenit fontem aquæ novæ, quam auriens Magistro detulit, qui gratias Deo referens bibit, & populo sitienti ad sufficientiam tribuit, similiter oravit, & pro fonte noxio, cujus pauloante mentionem fecimus, & illius venas orando curavit, humanisque usibus aquam illius, quæ antea pestifera fuerat, saluberrimam reddidit.

(*b*) Eodem igitur tempore filia Theodosii Imperatoris a Demonio rapta est: quam cum Dœmon vexaret acerrimè, multa pro ea mater offerebat, interdum Dei Sacerdotibus, interdum incantatoribus, & Ariolis; sed cum nullum adipisceretur subsidium, & Pater, Materque Puellæ plurima laborarent tristitia, fama ad eos B. Donati pervenit, & de ejus virtutibus, quas per eum operabatur Christus quotidiè. Mittitur Imperiale præceptum, ut Episcopi conveniant, & B. Donatus specialiter requiritur; qui dum convenissent in ejus præsentia, omnes honorificè salutavit, & si quis Donatus esset, qui draconem occidit, & aquam oratione produxit, sciscitatus est. Expectat Regina descretiori cubiculo, ut eum facie agnosceret: at ubi ostensus est, humiliter occurrens, ipsius genua tenuit inquiens. Bene Pater advenisti incolu-

(a) *Il Drago, che simbolicamente si dipinge coll' Immagine di S. Donato Vesc. e Mart. d' Arezzo, è derivato dalla presente Storia.*

(b) *Bolland. citato num. 3. e 6. presi questi Atti da Niceforo Calisto, e da Sozomeno.*

lumis? Dixit autem ei Imperator: Pater Donate, filia nostra gravissimè vexatur a Dœmonio, & nullus Sacerdotum, vel incantator potuit eam curare, & fugare Demonem, quem te audivi posse expellere per virtutem Domini. Rogamus ergo te Domine, deprecare Dominum, ut liberet filiam nostram, quia unica nobis est, & dimidium facultatum mearum dabo tibi. Respondens B. Donatus Episcopus dixit ei. Non est impossibile Deo meo curare filiam vestram. Ego autem facultates vestras non appeto, sed vos potius de Dei omnipotentia confidere admoneo, quia non meæ virtutis est vestram curare filiam, sed omnipotentis Dei, qui cuncta creavit ex nihilo in cujus manu sunt fræna Dæmonum, sine cujus permissu moveri nequeunt, quem omnia contremiscunt tartara, qui omnibus Superis, & Inferis imperat, cujus velle posse est: Ejus igitur propitiante gratia eamus vestram videre filiam. Tunc Regina præcedens ostendit cubiculum, quò vix tenebatur filia vincta cathenis ferreis. Introeunte autem B. Donato cubiculum, cœpit Dœmon stridere, & horrendum pendere, ita ut Parentes pavore perculsi, non auderunt accedere: B. Donatus signo Crucis munitus, intrepidus intrat Cubiculum, & Parentes, ne formident, intrare commonet. Mox Dœmon clamare horrenda cœpit voce, & dicere. Parce Donate jam me persequi, nihil tibi læsi, nihilque tuorum attigi: Ut quid me sine causa per tanta terrarum, & maris spatia persequeris. B. Donatus ait. In nomine Domini mei Jesu Christi præcipio tibi immunde spiritus, ut exeas a puella hac, quam hactenus vexare comprobaris, nihilque eam præsumas lædere, quia non licet tibi habitare in plasmate, quod ad suam imaginem Deus creare dignatus est. Dœmon ait, quia me exire compellis, quò ire debeam, jube, & transitum tribue. Dicit ei Beatus Donatus. Unde huc advenisti? ille respondit de Eremo. Dicit ei B. Donatus. Ut quid egredi moraris, & reverti, unde te venisse asseris? Dœmon ait. Video signum Crucis in te, ex quo ingens egreditur ignis, qui me nimio ardore comburit, cujus timore egredi nequeo, & quo fugere valeam ignoro, Sed peto, ut cedas, quatenus præcepti fuga abire valeam, si quomodo evadere possim ignis incendia de Cruce, quam fers, procedentia: B. Donatus ait; non tibi secundum voluntatem tuam locus,

aut

aut requies tribuenda est, sed tamen cedo exitum, & revertaris nulli nociturus ad Eremum. Hoc dicto Patrem, Matremque puellæ post se stare imperat. Egredere festinus, quia ecce transitum habes; cave tantum ne cuilibet noceas. Exeunte autem Dæmone commota sunt omnia Domata, & concussæ sunt januæ. Puella autem semiviva in stratum procidit, cujus manus B. Donatus tenuit, eamque erigens, Parentibus incolumen reddidit. Igitur Puella in se reversa, pedes hominis Dei tenuit, & cum lacrymis ait: Domine, & sanctissime Pater Donate ab hodierna die tu mihi Pater, tu dominus sis, obsecro. Video enim Dei virtutem esse tecum. Quamobrem pedibus tuis adhærere supplex oro, liceat, & miserearis mei, quia magno timore concutior, considerans eum, cujus virtutem in te conspicio. B. autem Donatus manum illius tenens, erexit eam, & Christi Cruce muniens, incolumen restituit.

Igitur Parentes puellæ exultantes de reddita sanitate dicebant. Homo Dei Donate dimidium nostrarum facultatum tolle, & hæres esto nobis, & filiæ. B. Donatus respondit, cernitis me esse hominem proximum sepulturæ, & vultis, ut cohæres filiæ vestræ inveniatur; cumque instarent diutius, ut facultates perciperet, & ipse acquiescere nollet, motus tandem precibus supplicantium; *Est inquit locus in Provincia mea, cujus vocabulum* Enimphalii *dicitur, ipsum mihi tribuite, ut faciam inibi Orationis Domum pro vestra, ac filiæ vestræ mercede, & in eo, cum resolutionis meæ tempus advenerit, sepeliar.* Ad quem Imperator ait, nihil est petitio tua Pater Donate: veruntamen prout petisti, fiat: statimque accersito protoscrinario, jussit aboleri loci illius canonem, & ab omni illatione fiscalis tituli immunem fieri, eumque B. Donato contulit, petens obnixis precibus, ut aliquantulum temporis apud eum morari non pigeat. Puella vero non recedebat ab eo, die, noctuque sacras perscrutando literas, & Parentes commonebat, legem Dei, quam a B. Donato didicerat, sequi; inquiens, magnum habet hic Vir patronum, valentem occidere, & vivificare quæcunque voluerit. De quo cum interrogarent, quis esset, aut ubi esset, dixit: lux est, quæ mecum est, & videre eam non vales oculis: tunc enim eam mecum esse vidisti, quando a te fugatus est Diabolus, propter quem parentes sui

me

me venire fecerunt. Igitur B. Donatus referebat, his, qui fecum erant, Coepifcopis, & falutabat eos, vale dicens eis, qui ad patriam erant redituri. Ipfe enim nondum relaxabatur a Principe. Colloquentibus autem eis in Civitate ecce efferebatur mortuus, quem fequebatur quidam creditor, habens chirographum præ manibus, dicebat fibi deberi ducentos folidos, tenenfque feretrum, non permittebat fepeliri mortuum; oriebaturque turbarum fremitus multus, & vehemens. Videns hæc B. Donatus, rogaturus acceffit. Agnofcentes quoque eum venientem eminus, confilium dederunt viduæ relictæ, dicentes. Curre ad hominem Dei, quæ procidens ad pedes B. Donati, ait. Tu juftus in Civitate ifta vocaris, fac in me mifericordiam, quia duplicibus fum circundata malis. Virum perdidi, & fepeliri mortuus non permittitur, cujus jam funus in fœtore folvitur. Dicit ei B. Donatus; Scis, quod debet? quam dicit pecuniam? Ante hoc tempus vir meus complevit debitum, fed a creditore non recepit chirographum. Tunc B. Donatus rogare creditorem cœpit, ne fepelire Defuncti corpus impediat, qui non folum ejus non acquievit precibus, fed conviciando nitebatur repellere. Adjungens fe B. Donatus ad feretrum tangens eum dixit. In nomine Domini mei Jefu Chrifti furge, & fatisfac homini huic, qui te fepeliri non patitur. Qui mox furgens per fe fatisfecit, eo quod compleffet debitum, & accipiens chirographum, fedens in feretro, rifit. Dixitque B. Donato, homo jufte, excitafti me ad confutandum hunc peccatorem, jube me iterum dormire, quia dormito. Dicit ei B. Donatus. Vade fili in pace, quia liberafti chirographum tuum. Audiens hæc Imperator, & nimium ftupens, dixit ad hominem Dei, Pater Donate mecum eris omnibus diebus vitæ tuæ, puto quia Deus nos per te falvare dignabitur.

Audientes autem, quæ gefta funt, Civitatis primarii, convenerunt ad Auguftum, & dixerunt ei. Imperator juftiffime in æternum vive, quoniam quidem cognovimus, quod divinitas tua illi mago inveterato fe junxerit, quod nullus unquam Imperator fecit. Qua propter ecce jam trienni tempore eft, ex quo terra aruit, & exarferunt virida, & arbores; fi habet feductor ifte Dominum, qui poffit nos falvare, roget, ut pluat, & credimus. Quod Im-

Imperator respondit, juxta petitionem vestram fiat. Tunc Imperator vocato Donato ait. Pater Donate tota Civitas congregata est contra me, propter te versa in seditionem, & petunt a te Donate signum fieri. Potes orare ut pluat? Respondens B. Donatus dixit. Potens est Deus meus omnia impendere, quæ justè postulantur ab hominibus. Dicit ei Imperator. Roga ergo Deum, ut pluat, antequam convalescat seditio. Exiens ergo B. Donatus extra Civitatem, oravit Dominum Jesum Christum, & cœlitus aquosa nebula veniente, tanto infusi sunt imbre, ut palatium, & plateas occuparet inundatio. Quamobrem Imperator summo repletus est gaudio in mirabilibus, quæ Dominus ad honorem gloriæ suæ dignatus est ostendere, & erat sollicitus pro B. Donato, ne ei obesset pluvia, quia vilibus vestibus erat indutus. B. Donatus siccis vestibus in Civitatem rediit, nec super eum vestigium venit pluviæ, & suscepit eum Imperator cum magna lætitia; dixitque ad eum. Scio quia famulus Dei es, qui in Cœlo est. Dii autem Gentium Doemonia sunt. Non ergo verearis, quod tradam te Populo, sed potius ipse te dona Populis, ut per te agnoscant verum, & vivum Deum, & Jesum Christum Dominum nostrum. Tunc Imperatoris jussu Crucis Christi signum in Constantinopolitana Urbe usque in hodiernum diem erectum est. Post hæc petiit B. Donatus ab Imperatore veniam, & rediit *ad suam Civitatem constituens* Oratorium *in possessione ab Imperatore impetrata, & sepulturam ibi in eadem designavit spelunca*, (*a*) ubi aquam pridem sitienti populo sua oratione impetraverat a Domino, ibique ejus sepultura insignis usque hodie permanet. (*b*)

His

(a) *Di quì pare, che sia derivata la falsa popolar tradizione, che S. Donato Vescovo d' Arezzo facesse la Casa d'orazione, e la tomba nel luogo, detto anche oggi giorno* il Duomo Vecchio, *ov'era la già più volte rammentata, e rovinata Chiesa di S. Donato.*

(b) *Qui terminano le prodigiose azioni di S. Donato Vescovo d' Epiro, morto circa il* 390. *le quali sono state confuse con fatti molto contrarj alle virtù del gran* Teo-

His itaque gestis Theodosius hominem excessit, cui Arcadius successit Imperio, cujus tempore omnium hostium longe immanissimus Radagasius Gothorum Rex totam inundavit Italiam, omnem Christianum sanguinem per Scythas, & Barbaros Diis suis propinare promptissimus, fit concursus; acclamant populi hæc ideo se perpeti, quod neglecta fuerant magnorum Sacra Deorum, & tractatur continue de repetendis simulacris: fuerunt blasphemiæ, nomen Sanctum Christi tanquam lues aliqua abjicitur, data lex est, ut militent Monachi, & nolentes militare fustibus cæsi deficiant.

Præfectus Tusciæ placere Radagasio volens, hac occasione Quadratianus quidam Augustalis B. Donatum Episcopum, & Hilarianum Monachum tenuit dicens, nisi ars magica in vobis fuisset, Euphrosina mortua publicam pecuniam Eustasio viro suo non ostendisset, jussitque eos recludi in carcere. Illucescente autem die altera, jussit sibi Quadratianus Augustalis tribunal parari in Oppido Aretio, præcepitque eos præsentari: qui dum adducti fuissent, sic eos alloquitur. Dominus noster censuit, ut nullus audeat Christum prædicare, ut Monachi militent. Vos populum seducentes, ejus scita contemnitis, & per doctrinam pietatis subiectam plebem in variam doctrinam inducitis: nam artem magicam, quam cognovimus populo per vos intimatam, nos pio Domino Augusto Radagasio supplici relatione vulgavimus. Respondens B. Donatus dixit: nos confidenter de virtute Domini nostri Jesu Christi, securi Populum ad Dei cultum revocare studemus. Quadratianus Augustalis dixit; Per clementiam Domini nostri si non ex præcepto sacrificaveritis magno Jovi, igni vos concremabo. B. Donatus respondit: Quæ sunt præcepta Domini

H tui?

Teodosio, chiamato da tutti gli Storici Greci, e Latini Cristianissimo, piissimo, e religiosissimo Principe. Egli fin dal prim' anno del suo governo ordinò con bando Imperiale, che la Religione Cristiana fosse universalmente abbracciata, e l' Idolatria bandita. Hist. Eccl. Tipart. lib. IX. Cap 7.

Quì si ripricipia un racconto favoloso del tempo del martirio, e del luogo della Sepoltura di S. Donato Vescovo d' Arezzo.

tui? Quadratianus dixit, ut sacrificetis Diis immortalibus, & vivatis. B. Donatus respondit. Sacrificent Doemoniis miseri, qui non credunt Dominum Jesum Christum Dei Filium esse, quem vos corde sinistro negare non metuitis. Tunc iratus Quadratianus jussit, os B. Donati lapidibus tundi, qui dum diu cæderetur, in conspectu Hilariani Monachi cum jubilo exultans ait. Hoc semper optavi. Quadratianus dixit, deferatur tripoda, quæ cum allata fuisset, jussit afferri Jovis simulacrum, & dixit: sacrificate magno Deo Jovi. B. Donatus respondit: Sacrificet Dominus tuus Dœmoniis, nos autem Deo nostro Jesu Christo juge sacrificium, & vivam victimam semper offerimus. His auditis Quadratianus ira succensus, jussit expoliari Hilarianum Monachum, & extendi in pavimento, & fustibus cædi, qui dum diu cæderetur, emisit spiritum. Hoc videns Quadratianus confusus est, & jussit B. Donatum recludi in carcere. Ibi cæperunt venire ad eum multi ægroti, & curabantur a variis languoribus. Dum hæc agerentur, audiens Quadratianus, quia mirabilia Christus per B. Donatum ostenderet, timens ne salvaretur a populis, misso lictore, eum in custodia capite truncari præcepit die septima Mensis Augusti: Quorum Corpora a Christianis collecta sunt, & in pace sepulta *juxta Civitatem Aretinam in possessione, ubi Domum sibi ad sepulturam B. Donatus designaverat*, ubi multa beneficia eorum præstolantur orationibus, & cum summa celebratione venerantur ab omnibus fidelibus Domini Nostri Jesu Christi, cui est honor, & gloria in sæcula sæculorum. Amen.

DA questo Commento pare, che sia originata l'alterazione negli Atti descritti da S. Severino, terzo Successore a S. Donato, ne quali si legge l'educazione d'esso Santo coll'Imperator Giuliano; (*a*) A i quali soggiunse il Baronio

(a) *Crebrescente rabie Juliani Imperat. in Christianos præcepit, ut ubicumque aliquis illorum inveniretur morti turpissimæ subderetur; sub cujus potestate erat in Civitate Romana Puer nomine Donatus, cum quo & Julianus a B. Bigmenio Presbytero litteras addiscentes unus divinis inhærens studiis, alter vero Hereticus efficitur; qui presciens,*

quod

tonio, ricercato da detto Bonamici; (a) *Utinam sicut ille edidit integra permansissent, & aliquis sibi visus minus sapiens, aliqua non superaddidisset, quibus cætera revocantur in dubium.* (b) Si potrebbe opporre, che quest'errore possa esser derivato dal Martirologio di S. Adone, Scrittore dell'870. i di cui Atti s'uniformano a i detti di S. Severino; ma se si osserva, questi scrive d'un certo Giuliano, che fu allevato con S. Donato in Roma sotto la direzione di S. Pigmenio Prete, e che dopo essere stato ordinato Suddiacono, ricusato questo grado *adspiravit ad Imperium*. Lo che non pare, che possa asserirsi dell'Imperator Giuliano. Questi nella sua gioventù, prima che fosse eletto Cesare era annoverato nel grado di Lettore tra gli Ecclesiastici della Chiesa di Nicomedia, come s'è provato, e per sette Anni, che tenne la Dignità di Cesare, niente affatto d'indizio diede della sua Apostasia, come si legge in detta Ecclesiastica Storia; e il primo Giuliano stava con S. Donato in Roma, ordinato a Suddiacono, il quale *rejecto gradu, inutilis factus, ad Imperium aspiravit*. Onde pare, che tal rifiuto fosse fatto per conseguir la soprintendenza in qualche governo dell'Imperio, ed ottenuta, facesse morire il Santo Maestro co i Genitori di S. Donato.

Col nome di Giuliano si trova uno, Console nel 325. ed un altro pure, ch'era Zio d'esso Imperatore, il quale con tutto che avesse la Moglie Cristiana, *Christianos supramodum oderat*, e fu un fiero persecutor di Cristiani, come porta la precitata Storia al Lib. VI. Cap. 9. 10. 31. e 32. e Theodoreto pure al Lib. III. Cap. 12. e 13.

quod Beati Pater, & Mater Christiani essent, eos teterrima morte trucidavit &c. Atti ricavati dalla Bibliot. della Congreg. dell'Oratorio di Roma, descritti da S. Severino Vescovo.

(a) *Discorso precitato sopra la Vita di S. Donato pag. 8.*
(b) *Martirol. Rom. nelle Note 7. Agost.*

§. XIX.

Donazione di Zanobio Tribuno fatta per istrumento nel 370. Documento mendace dell' Archivio della Cattedrale, a dove si legge, che S. Donato viveva in dett' Anno. Questa era esposta in Lapide nella predetta Chiesa. Confusione cagionata dalla medesima ne i Scrittori. Osservazioni sopra questo Documento.

IN esso Archivio v' è un Istrumento di donazione fatta a S. Donato da Zanobio Tribuno Nobile Romano l' Anno 370. che in tal guisa principia. *In Christi nomine Amen.* Millesimo centesimo Anno, *quo Roma condita est. A Nativitate Domini usque nunc sunt Anni trecenti prope septuaginta.* In secundo Anno ordinationis Damasi Papæ *residentis in Sede Beati Petri Apostoli; Mense Majo; in die Pentecostes;* in fine tertii Lustri; Anno quarto Imperii Valentiniani Imperatoris Augusti, *baptizavit B. Donatus Zanobium Tribunum filium Landerici, qui fuit ex Senatu Romano*, qui & ipsi Progenitores ædificaverunt Castrum Senense tempore Bruti Consulis. *A die, qua ipse Tribunus recepit Christianitatem ..... non recedebat a Donato Episcopo, quia ipse instruebat eum institutis salutaribus, & mittens Servos suos per universas Curtes suas faciebat construere Ecclesias &c.* Seguita il Documento a descriver le Chiese fabbricate nelle sue tenute *in Comitatu Senensi*, la prima delle quali è di *S. Maria juxta Castrum Senense.* Fu rogato alla presenza de i Legati di detto Pontefice, e de i Testimonj nell' Atrio di essa Chiesa, e segnata da detto Zanobio con queste parole. *Ego Zanobius filius Landerici trado, & offero omnem hæreditatem, quæ est in Comitatu Senense, trado, tibi ad* bo-

honorem Ecclesiæ Aretinæ, quæ ædificata est ad honorem Dei Genitricis, e S. Stephani Protomart. *ut tu Pater Donate, & Posteri tui Successores habeatis, & teneatis ad utilitatem, & obsequium suprascriptæ Ecclesiæ sine mea, & humana contraditione &c.* Prosegue una minuta descrizione delle sue Corti, che teneva in Comitatu Senensi colla nota de luoghi, e de confini. Termina il Documento colla firma del mandato Imperiale in questi termini. *Ego Julius Cartularius firmo omnia, quæ* Imperator Philippus, & Diocletianus, & Constantinus *per præcepta sua firmaverunt, ac Avis, &* Atavis Zenobii dederunt, *& tradiderunt, omne placitum, & tributum quicquid soliti erant habere, ego firmo ex parte Domini mei Imperatoris, ut Ecclesia B. Donati Episcopi habeat sine ulla molestia.*

Questo Documento di qual peso, autorità, e stima possa essere, appieno si giustifica dal P. Ughelli nella Sua Italia Sacra. *Tom. I. de Episc. Aret. Vita S. Donati*, e nuovamente come suppositizio, e d'invenzione, rigettato dall' Eminentiss. Calcagnini in una sua Decis de 7. Marzo 1738. *Arret. Plebaniæ.*

Questo Monumento mendace si leggeva inciso in marmo in essa Chiesa di S. Donato; testimonj Rafaello Volterrano nella sua Geografia, e l' Alberti nella sua Italia, Scrittori precedenti alle sue Rovine. (*a*) Da questo, e dalla preaccennata Storia si vede, che ebbe origine l' errore, che si legge in più Scrittori dal Secolo XII. in quà, che S. Donato non ricevesse il martirio nell' Imperio di Giuliano Apostata,

(a) *Lib. V. Descrizione della Toscana. Alla Città d' Arezzo.* „ *Extant hodie Tabulæ apud Aretium donationis Za* „ *nobii Tribuni Landerici Filii &c.*

Alberti Etruria Mediterranea. Città di Siena „ *E che ciò* „ *sia, chiaramente lo dimostrano alcune Tavole di Mar*„ *mo, che sono nella Chiesa di Arezzo, nelle quali è de*„ *scritta la Donazione fatta alla detta Chiesa da Zano*„ *bio* Tribuno, ... *che fu negli Anni* 370. „

Alla Città d'Arezzo scrive „ *Fù martirizzato quivi S. Donato* „ *suo Vescovo ne i tempi di Valentiniano Imperatore, che* „ *battezzò Zanobio Tribuno, e dotò la Chiesa d' Arezzo,* „ *come si vede nelle antiche Tavole di Marmo in detta* „ *Chiesa.*

ſtata, come convengono Beda, che ſcriſſe il Martirologio circa il 750. Uſuardo nell' 800., e Adone come ſi notò nell' 870. S. Pier Damiani nel 1060., ma da circa quaranta, e più anni in quà.

Altro iſtrumento conſimile, ſteſo nello ſteſſo giorno, ed Anno, e con gli ſteſſi Teſtimonj ſi trova nell' Archivio de PP. Agoſtiniani di Montalcino; il quale contiene, come il detto Zanobio in preſenza di Donato Veſcovo, venuto a conſecrare la detta Chieſa *juſta Caſtrum Senenſe*, dona a Biagio Eremita, e Compagni. commoranti nella Selva di Val d'Orcia, una porzione della medeſima, luogo detto Opna, o per meglio dire Doſana, a dove ſon riportati per ogni parte i confini, col peſo di edificarvi una Chieſa ad onore di Maria Santiſſima, e di S. Antonio Eremita, a dove ſi legge queſto Monumento.

Has Sacras ædes Divo Antonio dicatas
Blaſius Eremita conſtruxit, ſanctuſque Epiſc. Donatus confecr.
Divo Damaſo Summo Pontifice, & Valentiniano Imperante.
Anno Salutis CCCLXXV. (*a*)

Queſto Documento in tal guiſa duplicato, benchè riconoſciuto per ogni parte inſuſſiſtente, ha dato motivo di farvi qualche piccola oſſervazione, tantoplù per eſſer copia di copie, ricavate in diverſi tempi: E perciò ſaldato l'error preſo circa gli anni di Roma, pare, che ragionevolmente poſſin difenderſi dalla minuta critica, riportata, come ſopra nell' Italia Sacra, ſtata preſa di pianta dalla Storia d'uno Scrittore tutto propenſo ad avvilir le glorie delle Città confinati per illuſtrar la ſua nativa. (*b*) Il nome del Veſcovo facilmente per eſſere ſcritto nell' Autografo con lettera iniziale, o in nota compendiaria, puol darſi, che dagli Amanuenſi ſia ſtato inteſo Donato, celebre per la ſua Santità in vece di Domiziano, o Donaziano, come ſcrive il P. Ughelli; e col nome di Donato ſia

(a) *Bolland.* 27. *Aprile, Atti di S. Antonio Eremita, e Mart. Luccheſe. Ital. Sac. Tom.III. De Epiſ. Senen. Vita Floriani.*
(b) *Stor. di Siena di Giugurta Tommaſi.*

sia stato espresso negli Apografi, il qual Domiziano viveva ne i tempi indicati da detti istrumenti. Il descriver negli Atti pubblici la nota degli anni di Roma si legge, che durò fino al Dominio de' Longobardi in Italia. La nota delle Olimpiadi, e de i lustri Romani fu proibita ventun anno dopo a questa donazione dall' Imperator Teodosio, come scrive Cedreno, vietando allora con pena di morte i Sacrifizi, e le Feste profane Idolatre, che tuttavia si mantenevano in Roma. Il lustro Romano ebbe principio nell' anno 310. della fondazione d'essa Città, il qual contiene lo spazio d' anni cinque, che tanto durava l'offizio de i Censori, e nell'anno quinto si riscoteva il Censo imposto a i Sudditi, e al nascer della Canicola con un Sacrifizio solenne terminava il lustro; nel fine poi del terzo, si rinovava *l'intimazione*, o sia *indizione* d'essa legge, con questo di di più, che tutti i Vassalli di quella Repubblica dovessero mandar a Roma tanti pezzi d'argento, quant' eran le persone delle Città soggette. Or se si osserva il computo de i lustri a tre per tre a uso della Indizione dal 310., ch' ebbe l'origine, ma non già dalla fondazione di Roma, come pensò lo Scrittore di detta Storia, si tocca, che il cinquantesimo quarto quindennio cade nell' Anno di Cristo 368. e di Roma 1120. Se si prende dall' Era d'Augusto, il vigesimo settimo quindennio cade nell' Anno di Cristo 367. e nell' ingresso della Canicola riprincipia coll' anno 368. il nuovo lustro. Onde secondo il detto computo par, che convenga la cronologia degli anni e di Cristo, e del Sacerdozio, e dell' Imperio. Il Bruto Console, che s'accenna quando fu edificato *Castrum Senense* da i Progenitori di Zanobio, secondo il Panvinio, si trova nominato nel 218., e parimente nel 247. nell' Imperio di Filippo, dal quale gli avi di Zanobio avevan ricevuto le Corti del Comitato Senese, accennate nel Documento, che poi gli vennero confermate da Diocleziano, e da Costantino. Quello però, che dà qualchè forza a credere la verità ne i loro Originali, per il primo è il possesso delle quindici, e più Pievi, e Chiese subalterne con tre Monasterj di Monaci, esistenti dentro il Contado di Siena, giudicialmente provato *a tempore Romanorum Imperatorum* a favore della Chiesa d'Arezzo nel

715. »

715., come si vede nel Muratori: *(a)* e per l'altro si convalida coll'esistenza d'essa Chiesa antichissima co i vestigj d'un antichissimo Monastero, in distanza da Siena circa miglia 15. a dove nel quartodecimo Secolo furono messi i Monaci Gulielmiti, e dopo qualche tempo vi subentrarono gli Eremiti Agostiniani, che tuttavia conservano il possesso d'essa Chiesa, e Selva assegnata da Zanobio detto con gli stessi vocaboli, e confini, notati nel Documento; Ne' quali luoghi non par lontano il potersi credere, che si trattenesse il detto S. Domiziano, non già S. Donato, stante la persecuzione, che si manteneva in Arezzo, come si notò nel §.IV.

§. XX.

Storia de i Custodi delle Chiese de' Santi Stefano, e Donato, vero, e reale Commento; per qual motivo inventato.

SI legge in esso Archivio al num.362. questa descrizione Istorica, che dal Clarissimo Muratori fu giudicata essere stata scritta circa il 1092., giusto in que' tempi, che l'Emulazione aveva principiato a fermare il piede; la qual'è riportata nel Tomo V. di dette Antichità alla pag.217. ad unico oggetto di far sentire la corrutela, accompagnata coll'ignoranza degli Ecclesiastici di que' tempi. *(b)* Questa contiene un narrativo molto confuso delle Chiese di San Donato, e di S. Stefano coll' altra di S. Maria in maniera, che non si distingue qual sia la Primitiva Vescovile tra loro, rammentando sol tanto S. Stefano, e confondendo la Chiesa Primitiva rinovata, coll'altra eretta di pianta in tal guisa, che non si conosce se siano una, o due, o più. Racconta de i Preti Custodi, che tenevan cura delle

(a) *Tom VI. pag.367. 371. 383. 387. 397. &c.*
(b) *Giornale de' Letterati del 1743. per i Mesi Ottobre, Novembre, e Dicembre. Tom.II. part.4. pag.33.*

delle medesime molti diversi fatti non proprj, che son contrarj al Diplomatico d'esso Archivio, e agli altri Documenti fino a quì portati: fa comparire a cagion de i medesimi, che i Vescovi Elemperto, Alberto, Teodaldo, Immone, e Costantino, fossero d'un animo pusillanime, e senza cura della loro sacra Sposa; e dello stesso carattere vengon riconosciuti gli stessi Canonici. Di questa Storia non si sà l'Autore, ne l'Amanuense; è mancante dell'indizione de'tempi nelle rappresentanze, che descrive, e di quando fu scritta. La figurata corruttela, ed ignoranza, secondo che accenna il Muratori, pare, che non possa accordarsi col detto di S. Pier Damiani, vivente in quel secolo; *Ecclesia Aretina pietate celebris*, (a) ne tampoco col zelo del prelodato Elemperto, che secondo i sani monumenti, restituisce i Canonici, e Clero a vita commune; (b) e d'un Teodaldo, *qui fuit sanctæ Religionis maximus cultor, & castitate perspicuus, & qui mirum in modum Simoniacam pravitatem illo sæculo maximè vigentem, detestatus est*. (c) Il nostro Beato Guido restauratòr della consonanza del Canto parla del Proposto Pietro sopraccennato *Domno Petro Arretinæ Canonicæ Canonicorum Præposito, viro pro nostri temporis qualitate sanctissimo*. (d) Nella dedica del suo Micrologo, fatta ad esso Prelato, dà a divedere, che il Clero dell'Aretina Chiesa a confronto d'ogn'altro era molto applicato alle scienze, e alle virtù. *Non quod desint Excellentiæ vestræ multi, & maxime spectabiles viri, & virtutum effectibus abundantissimè roborati, & sapientiæ studiis plenissimè adornati, qui & commissam Plebem una vobiscum competenter erudiant, & Divinæ contemplationis assidue, & ferventer inhæreant &c. ut sicut Ecclesiam B. DONATI Episcopi & Martyris, cui Deo adiutore jure præsidetis, mirabili nimium schemate peregistis, ita eidem Ecclesiæ ministros honestissimos, & decentissimo quodam privilegio cunctis per Orbem Clericis spectabiles redderetis*. (e) Ma e poi, se

I

(a) *Thom. Dempster. De Etrur. regal. Tom.II. lib.5. cap.7.*
(b) *Arch. di Duomo. n 48.*
(c) *Ital Sacr. Tom.I. cit. Vita Theodaldi.*
(d) *Baron. Annal.*1022.
(e) *Annal. detti.*

se il Clero, che aveva in custodia la Chiesa, e la Canonica, fosse stato di quella condizione sì vile, e temeraria, descritta in questo favoloso Commento, come mai sarebbe stato comportato dal Vescovo Elemperto, riedificator della Chiesa Vescovile, e sua Canonica, e dal Successor Alberto, ch'eresse l'altra di pianta, e da Teodaldo, che la ridusse a fine? E come avrebbe conseguito tanti Privilegj di patrocinio da i Sommi Pontefici, particolarmente da Vittore II. da Stefano IX. e da un Alessandro II. preaccennati, viventi in quel Secolo? e come sarebbe stato ricevuto sotto la protezione Imperiale, e dagli Ottoni, e dagli Errichi, e da i Corradi?

§. XXI.

La Storia suddetta essere stata composta ad oggetto di provare, che la Sede Vescovile avesse principio nella Chiesa di S. Stefano. Se ne prova co i fatti la insussistenza contro l'opinione pubblicata dall' Autor delle Vindicie.

Questa detta Storia, non è da porr' in dubbio, che non sia stata composta per occultare, le vetuste glorie della Chiesa di S. Maria della Pieve; e per far comparire con questo favoloso intrigo, che la Primitiva fosse S. Stefano; e messa in confuso s'ella fosse sotto la triplice dedica di S. Maria, di S. Stefano, e di S. Donato, o pure sotto S. Stefano solamente; e per dar da vedere, che la Chiesa fabbricata da Alberto riconoscesse la Sede Vescovile da quella, come di primitiva residenza de' Vescovi, e de' Canonici, e non d'altrove. Ma concesso ch' ella possa esser Primitiva in erezione, come taluni senza fondamento congetturano, ciò non serve di valida prova per assegnarli la Cattedralità; essendo che la Chiesa Materiale Vescovile in tutti quanti i Diplomi vien riconosciu-

sciuta col nome di S. Donato, e di S. Maria, come si disse al §. IX. la qual Dignità, che fosse in S. Stefano, è convalidata soltanto con questa favolosa Storia, e col fallace Monumento di Zanobio Tribuno. Di più l'esser prima in erezione, e l'esser situata nel Cemeterio de' SS. Martiri, che non porti seco il Dritto di Chiesa Vescovile, Roma stessa ne dà più esempj. La Casa di Pudente Senatore fu il primo luogo, che S. Pietro dedicasse a Dio in Roma, a dove esercitò tutti gli Offizj Pastorali; e parimente S. Maria in Trastevere fu la prima Chiesa, che ivi si trovi eretta; Inoltre vi erano tanti Sacri Cemeterj, a dove, scrive il Panvinio, *Veteres Romanos Pontifices inter Martyrum Tumulos stationes, idest omnes Actus Pontificales celebrare consuevisse; itaque hæc Cœmeteria erant Christianis veluti Templa, & orationum loca, in quibus Episcopi Synodos congregabant, Sacramenta administrabant, & verbum Dei concionabantur;* E finalmente il Vaticano, ch'era in suprema venerazione a tutto il Mondo per il Sepolcro del Principe degli Apostoli; e pure nessun di questi luoghi ebbe la gloria di Chiesa Madre, di Chiesa Prima, e di Chiesa Vescovile, se non che la Chiesa Lateranense, come si disse al § III., E la Chiesa poi del Vaticano fu riconosciuta anch' ella, come Cattedrale in ossequio dello stesso S. Pietro, e per l'abitazione, ch' ivi hanno costituito i Sommi Pontefici. *Utraque est Ecclesia Catheralis;* Così parlò di queste Innocenzio PP. III. (a) Ad essi Commenti si vede, che l' Autor delle Vindicie ha appoggiato la difesa dell' esistenza della Cattedra Vescovile antica nella detta di S. Stefano portata alla pag.16. *Singula hæc ex certissimis monumentis Cathedralis apparent manifestissima;* col figurarla col Titolo triplice di S. Stefano, di S. Maria, e di S. Donato

I 2

(a) *Breve d' Innocenzio PP. III. è portato al* §. XXV. *Nell' interregno d' Alessandro PP. VIII. morto nel dì* 1. *Ferr.* 1691. *a cui nel dì* 12. *Lugl. succedè Innocenzio PP. XII., coll' occasione della Solenità del Corpus Domini, che fù a'* 14. *Giugno, i Canonici di S. Pietro si valessero della dichiarazione espressa in esso Breve,* licet utraque Ecclesia sit Cathedralis, *per far la Processione egualmente, e indipendentemente da i Canonici di S. Gio. Laterano.*

nato, *Mariæ*, *Stephano*, *ac Donato Patrono primitus Sacra fuit Ædes Cathedralis*. Di questo suo pensiero per tutti i capi se n'è provata una plenaria insussistenza. Egli dopo aver decorato S. Stefano di sì glorioso Carattere, come altrove si disse, alla pag.22. porta l'appresso Documento, tutto contrario, col quale la giustifica per un piccolo Oratorio, come in fatti ocularmente si vede negli esemplari accennati al §.XII. pag.29. let. b. *Die 13. Mensis Octob.* 1338. *inventæ fuerunt Reliquiæ B. Marcelli, & aliorum SS. propè Oratorium S. Stephani propè Domum extra Civitatem; & inventus est quidam Saxus marmoreus in ipso Monumento sic scriptus; & expositas istas litteras habuimus a quodam Fratre S. Dominici, quæ litteræ sic incipiunt &c.* (*a*).

Oltre a questo scrive, che sì l'una, che l'altra erano Cattedrali, l'una rinovata nel 1009., consecrata da un Papa anonimo, e l'altra finita, e consecrata nel 1026., e ch'erano sotto lo stesso triplice Titolo, come sopra; non avendo la mira, che nel 1203., a riserva della Residenza Vescovile, eran mancanti de i Costitutivi di Cattedrale, e de i Dritti di giurisdizione, de i quali a pieno n'era investita la Pieve, come si giustifica da i Diplomi Apostolici degli Innocenzj III. e IV. come si sentirà a suo luogo. E se S. Stefano, o l'altra d'Alberto fossero state decorate del Titolo di S. Maria, sarebbe passato questo colle solennità della Festa alla moderna Cattedrale, a dove la lapide della Consegrazione, ivi apposta, così parla.

Petrus Usimbardius Episc. Aret. Cathedr. Ecclesiam in Dei honorem, & SS. PETRI, STEPHANI, & DONATI, gloriam, Die XXVII. Augusti MDXCV. solemni ritu consecravit &c.

E se avesse letto gli Autografi de i Privilegj Vescovili di Elemperto, d'Alberto, e di Teodaldo, soltanto indicati col semplice numero, sarebbe venuto in cognizione, e della divisione della Canonica in due Chiese, equivoche, e di

(a) *Annal. Aret. Murat. De Scriptor. Ital.* Tom.XXIV. pag. 856. *la Lapide è portata al* §.XXX.

e di due Episcopj. E finalmnnte per provar, che S. Stefano sia Protettor principale della Communità, ricorre alla Intitolazione dello Statuto del 1503. *In nomine &c. Gloriosi Protomartyris Stephani, & S. Præsulis & Martyris Donati Episc. Patronorum, Advocatorum, & Protectorum Civitatis Aretii &c.* e se avesse osservato gli altri del 1342. e del 1345. esistenti nelle pubbliche Cancellerie di Palazzo, e di Fraternita, averebbe veduto, che S. Stefano non v'è rammentato in nessun conto.

§. XXII.

Storia della Traslazione di S. Donato alterata in più luoghi; prove della sua alterazione, e per qual motivo. Suo minuto esame. Si prova, contro il publicato sentimento dell'Autor delle Vindicie, che fu fatta nella Pieve. Questi quattro principali Documenti in tal guisa corrotti annientano tutti gli altri successivi, che riguardan l'emulazione.

DA detto Archivio in quarto luogo si ricava la depravata Storia della Traslazione del Corpo di S. Donato, e Dedica della sua nuova Chiesa. Questa solennità per essere stata dubbiosa fino a giorni nostri a qual delle due Chiese fosse fatta, pareva bene dover passar questo Punto con prudente silenzio; Ma giacchè fino a qui dal Primo Capitolo s'è sostenuto, ch'ella seguisse dalla Chiesa di Santa Maria in Gradi de' Monaci Camaldolesi, alla loro Chiesa d'Alberto, come si notò alla pag.16. *let.* b. e in questi tempi scoperto l'equivoco, s'è voltata l'opinione verso l'ideata Cattedrale di S. Stefano, e da qui alla detta di Alberto, come si legge nelle Vindicie, pag.97.

con-

conviene il trattenersi per farvi un po' d'esame. In primo luogo il detto Autore non dà conto da dove abbia ricavato la notizia sì pellegrina, che il Sepolcro di S. Donato fosse nella Chiesa di S. Stefano, quando che tutti i Diplomi, come s'è provato, convengono, ch'era nella Chiesa materiale sotto la sua invocazione. La Traslazione, secondo il più sano, e commun parere, fu a' 12. Novembre 1024. In quest'Anni la Chiesa di Alberto, principiata circa il 1015. che fosse ridotta alla metà, ne dà sicuro riscontro il monumento dell'Archivio già altrove portato: *Albertus sequutus Antecessorem suum Helempertum, qui Ecclesiam S. Mariæ a fundamentis renovaverat, sic & iste a fundamentis construxit Ecclesiam S. Donati; eamque ad medietatem deduxit, sed præventus morte Successor Theodaldus perfecit.* Alberto, che vivesse nel 1021. si prova da un suo Privilegio dato in dett' Anno del Mese di Maggio a favor del Monastero e Monaci di S. Fiora, come nel loro Archivio *Cas.H. num.*8. Che nel 1022. gli succedesse Teodaldo, si prova con altro Privilegio dato agli stessi Monaci nel 1023., come nel loro Archivio, il quale si legge edito dal Muratori. (*a*) E l'Archivio di Camaldoli somministra due notizie, prese da altri due Privilegj concessi a favor di quella Religione, uno del 1027. del Mese d'Agosto *Præsulatus sui Anno V.*, l'altro del Mese di Maggio 1033. *Præsulatus sui Anno X.*: Onde si viene in chiaro, che il suo Pastoral governo principiò nell' Anno predetto 1022. tra Giugno, e Luglio. Dal che si deduce una quasi certa impossibilità, che in ventisette mesi detto Prelato potesse ridurre al total compimento la detta Chiesa per queste funzioni, mentre nell' altra metà erano stati impiegati quasi ott'anni: Ma e poi, se l'ultimazione, come si provò al §.XII. fu nel 1032.? Di più nell'Istrumento di ricompensa fatto da detto Prelato all' Architetto Maginardo 1026. vien palesato il restauro della Primitiva col Sacro suo Palazzo. Dell' altra, che fosse finita, niente si parla, se non che d'essere stato riformato il Sacro Palazzo suo, *quod ipse Maginardus a fundamentis erexit*. E la mercede, che gli vien data, riguarda *pro eo quod Ravennam ive-*
rit,

(a) *Murat. d. Tom.III. pag.*201.

rit, *& exemplar S. Vitalis inde adduxit*, *atque solers fundamina in AULA B. Donati primus injecit* : il qual nome Aula nient' altro pare, ch' esprimer voglia, che l' ampiezza, la sontuosità, a la magnificenza d' essa Chiesa *instar S. Vitalis*. Lo Scrittore espone, che le Lezioni d' essa Traslazione edite dal Burali nelle Vite de' Vescovi, già prese da quell' Archivio sian piene d' errori per difetto dello Stampatore; e che l' esemplar correttissimo sia in esso Archivio. S' egli intende d' Ortografia, è vero; se di Cronologia circa gli Anni seicento della passione di S. Donato, e del governo di Teodaldo, e sua sopravvivenza, pare che s' inganni; essendochè prima del Burali furono edite in Roma nel 1594. e in Firenze nel 1607. dal prelodato Bonamici con alcune Note, inserte nell' accennato discorso sopra la Vita d' esso Santo. E però se gli esemplari, presi da quello dell' Archivio per le edizioni del Bonamici, e per l' altra del 1630. fatta dal Burali, convengono negli stessi errori, da chi d' allora in poi il predetto possa essere stato corretto, era debito d' esso Autore il palesarlo. Ecco la Storia secondo le accennate edizioni.

Lectio I.

CUm tempore Henrici Imperatoris Theodaldus Episcopus Aretinus Beati Donati novam complesset Ecclesiam, Sanctorum Corpora, quæ cum B. DONATO receperunt Martyrium, Signis, & Miraculis revelata ad eam transferre disposuit *circa Annum sexcentesimum a passione eorum*. Dictus Theodaldus, Dei electus ad Translationem Corporis Beati Donati, & Dedicationem ejusdem Ecclesiæ, vocavit Confratres suos Episcopos: videlicet Lambertum Florentinum, Jacobum Fesulanum, Petrum Castellanum, Theodaldum Eugubinum. Accersivit quoque Rainerium Tusciæ Præsidem, cum universis ejusdem Provinciæ Proceribus, totaque quasi Tuscia ad celebranda tantæ solemnitatis Mysteria cum hostiis, & muneribus, copiosque apparatu convenit.

Lectio II.

CОngregata igitur multitudine, *dum Nox in suo cursu medium iter ageret*, prædictus Dei Episcopus, adhibitis secum Confratribus Coepiscopis, multisque aliis Christi Sacerdotibus, *venit ad Sacram B. DONATI Tumbam*; Omnes alterutrum confitentes, diutissimèque supplicantes Domino, ut qui immundos mundat, & injustos vivificat, dignetur eos idoneos reddere S. DONATI videre, & transferre lympsana. Mox Sacrosancti Corporis, & Sanguinis Jesu Christi participes effecti, cum cereis, & lampadibus plurimis cum suavissimo odore Mirrhæ, & thuris, cuncti Sacris vestibus induti, Arcam Sancti Corporis circumstantes aperire satagunt.

Lectio III.

PRimus itaque Sacer Antistes, demum alii se se funibus, & trocleis ingerentes summa vi ab ore monumenti ferro tripliciter circumdati lapidem moventes, Sacrumque Tumulum aperientes, cœlestem thesaurum, omni auro, & argento pretiosiorem, reperiunt. Jacebat autem Catholico, & Apostolico more supinus. Caput vero supra pectus, inter manus, quasi clamans, & dicens: Domine, ecce post suplicia offero me hostiam tibi non tantum pro me, quantum pro Ovibus, quas tradidisti mihi præsentibus, & futuris. Tu quidem eas mihi dedisti, ego vero eas servavi. Nunc autem, quia cum palma martyrii ad te venio, suscipe talentum mihi, a te æternaliter custodiendum.

Lectio IV.

NOn est autem opus evolvere quantas lacrymas, & confessiones ibi dederint Dei Sacerdotes cum infulatum Pontificem, quasi sacrificantem invenerint. In dextero namque latere patena inventa est vitrea, quà Christi Sacerdos vi-

vivens Deo, vota persolvebat. Calicem namque Divina fornace solidatum, ministri extra reservaverant. Præterea inventus est lapis sub humeris ità scriptus. Hic est Sanctus DONATUS Episcopus, & Martyr Christi. *Tunc* bysso, & ostro pretiosissimo *Sanctum suscipientes Corpus excelsa voce cantantes, & benedicentes Dominum, transtulerunt ipsum in Ecclesiam S. MARIÆ in crastinum decenter locandum.*

Lectio V.

INterea Turba multa, quæ convenerat ad diem Festum, *a somno excitata, ruit; omnesque fractis januis intrant. Introgressi igitur, ut viderunt Beatum Donatum super Altare Genitricis Dei semper Virginis jacentem*, elevaverunt voces in Cœlum, clamantes, & dicenies. Miserere Christe, miserere Christe. Ora pro nobis Beate DONATE: parce gregi tuo succurre Populo: ora pro nobis ad Dominum, qui te dedit Pastorem nostrum. Esto dux noster ad Patriam, in qua feliciter recum epulemur per Christi gratiam. Hæc, & his similia supplicantes catervatim proprius accedunt: totaque die illa, & nocte non cessant preces effundere; sanctos pedes lacrymis rigare: Altaria donis cumulare; nec quiescunt more cumulantium segetum; seu modò procellarum certatim littori applicantium.

Lectie VI.

S*Equenti vero die intrant ad Dedicationem Ecclesiæ. Quæ ritè dedicata*, facta est contentio inter Episcopos, *quisnam esset loculus, in quo Sacrum recondendum sit Corpus.* Sunt namque in Altari Beati DONATI duo Tumuli, ambo pares, nive candidiores, materia similes, opere vero dissimiles. Prioris enim anterior paries, tamquam spirantibus membris, vivisque vultibus in faciem se cernentibus arridet, in quo Dei Antistes cum suis Aretinis Sanctum nitebatur ponere Corpus. Alter vero expolitus, & totus in unguem rasus in medio Altaris latet, quem invitati Præsules suggerebant Sacro locando Corpori satis congruere.

Lectio VII.

QUibus piè diffentientibus, fupervenit Dei Sacerdos infulatus, recenti toga indutus, cujus facies munda, & decora, capilli vero ejus tamquam lana alba; ut autem intravit humiliter poftulavit, ut Fratribus adquiefcant; docens Chrifti Difci ulos in abditis regnare, in excelfis vero fublimes triumphare. Simulque accipiens feretrum, *innuens cuidam manum ferre, ubi Præfules exoptabant, Sanctum locavit Corpus. Claufo autem Sepulcro, data oratione lenta voce difceffit.* Unde a Præfule inter Fratres ad confeffionem requifitus, ficut a nemine eorum eft agnitus, ita a nullo eft repertus.

Lectio VIII.

IN altera autem Theca novo, veterique teftamento, nobiliter infignita, repofitus eft Sanctus Merentianus, cujus paulo fuperius mentionem fecimus. Forfitan requiras, o bone Præful, fi & alio virtutis dono fui Sacerdotis, & Martyris, Chriftus clarificavit diem: Etenim intra Sacrofancta Miffarum Solemnia quædam Mulier de Turba exclamavit dicens: Video, video. Ad hanc vocem, qui juxta aderant, converfi, rogant quidnam fit, quod ait video; cum manifefte videre omnes cernant. Ad hæc Mulier: Triennium eft in quo lumen Cœli non video, nunc autem fenfi niveam Columbam ab Altari ad me veniffe, oculosque meos aperuiffe: apertis vero, claram lucem cœlitus indidiffe. Cumque a quodam fplendenti interrogarer juvene, an videam. Refpondi video. Unde gratias ago Domino meo, quia cum longo tempore cœca fuerim, modo video melius quam aliquando viderim. Et hæc dicens, impofito fibi filentio, conticuit.

Le-

Lectio IX.

EXpletis ergo Sacrosanctis Mysteriis, Episcopus cœlesti gratia refectus, fecit solemnitatem magnam Fratribus, qui convenerant, tribus diebus, & dimisit eos cum gloria. Supervixit verò post Dedicationem Altaris, & Ecclesiæ *Annis tribus mensibus septem*; non deficiens operibus bonis insistere, quibuscumquo potuit opem ferre, Ecclesiarum studiis invigilare. His igitur, & aliis pluribus bonis exornatus, *tertiodecimo Præsulatus sui Anno* a B. DONATO pridie Idus Junii Christo præsentatus, inter Sanctorum agmina feliciter est assumptus pro benè gestis æternaliter coronandus. Præstante Domino Nostro Jesu Christo, cui est honor, & gloria in sæcula sæculorum. Amen.

PAssiamo all'esame della prima Lezione, a dove si ristringono le difficoltà maggiori. Primieramente si discorre d'una Chiesa nuova di S. Donato compita da detto Vescovo nell'Imperio di S. Errico. Egli fu eletto Imperatore nel 1002. coronato nel 1014., e morto di Luglio nel 1024. e Teodaldo, come si disse, prese il governo nel 1022., e la sua morte è sicurissima nel 1037. Il nome di Chiesa nuova *respicit fundamina vetera*. Di quella d' Alberto non puole avverarsi, perchè *Maginardus primus iniecit fundamina --. & Albertus a fundamentis construxit --* Il compimento neppure se gli puole ascrivere, perchè nella morte d'Errico era alla metà. Che non possa intendersi S. Stefano, s'è convinto a bastanza. Se si oltrepassa l'anno 1024., nel qual si trovano i quattro Prelati alle loro residenze, e nel governo il Marchese Ranieri, non s'accorda più il compimento nell'Imperio d'Errico, ma bensì di Corrado. Se si passa il 1027. in luogo di Ranieri si legge esser passato Bonifazio: (*a*) Lamberto di Firenze fu eletto nel 1024. successo a Ildibrando, che nel Mese d'Aprile detto pur viveva, e nell' anno seguente 1025. si legge la sua prima memoria nell' Ughelli; (*b*) e nel 1032. aveva rinunziato il Pastoral governo, e s'era racchiuso in Monastero. Gli altri Prelati riser-

(a) *Murat. d. Tom.I. pag.*270. *e* 302.
(b) *Ital. Sacr. Tom.III. De Episc. Florent. pag.*50.

risedevano, e ne' tempi di Errico, e di Corrado. A questa Chiesa nuova, compita come sopra, *Corpora SS. Martyrum, quæ cum B. Donato receperunt Martyrium, transferre disposuit circa Annum* Sexcentesimum *a passione eorum.* Il nome, e il numero d'essi Santi Martiri, ch'egli determinò di trasferire, non venne espresso, ma bensì la traslazione di S. Donato. La Nota dell' *Anno Secentesimo* in circa del loro Martirio s' accorda appunto con quell'anacronismo, riferito al §.XVIII. e seguente, preso dalla Vita d'esso Santo, a dove si descrive esser seguita la sua morte quaranta e più anni dopo a Giuliano Apostata, e che fosse sepolto nella stessa possessione, a dove esso Santo aveva fabbricato l'Oratorio *juxta Civitatem, ubi Domum sibi ad Sepulturam B. Donatus designaverat.*

Le Lezioni successive danno a divedere, ch' Ella seguì in tempo di mezza notte, a porte chiuse, e dentro lo stesso corpo, e recinto di Chiesa; la quale nel sotterraneo portava il titolo di S. Donato, e nella parte superiore di S. Maria. *Trastulerunt ipsum IN ECCLESIAM S. MARIÆ, in crastinum decenter locandum,* son parole dimostrative d'una traslazione nello stesso luogo fatta, e da quivi ultimarsi, non già da doversi fare da una Chiesa separata dall'altra. Dal che si viene in chiaro, che queste solennità non posson esser seguite a S. Stefano, ne alla Chiesa d' Alberto non tanto per queste dette ragioni, quanto ancora perchè nessuna di due aveva il Titolo di S. Maria.

Supervixit Theodaldus post Dedicationem Altaris, & Ecclesiæ Annis tribus & Mensibus septem .... Tertiodecimo Præsulatus sui Anno, *pridie Idus Junii Christo præsentatus &c.* Secondo il detto computo del governo d' anni tredici, la elezione di Teodaldo cadrebbe nel 1024. lo che s'è provato fallace, avendo governato Anni quindici, cioè dal 1022. fino al 1037. Secondo il computo della sopravivenza d'anni tre, e mesi sette, le dette solennità cadrebbero a 12. Novembre 1033., giusto nell' anno dopo il compimento di detta Chiesa, ma la Cronologia suddetta và per terra. Secondo l'esposto del Burali sarebbe nel 1023. 12. Novembre, lo che tornerebbe ottimamente, provandosi, che il Vescovo Lamberto di Firenze fosse stato Coadiutore d' Ildibrando.

Se

Se si osserva la Struttura interna, ed esterna d'essa Pieve, ocularmente si vede, (oltre a i visibili contrasegni di Chiesa Vescovile, e del Titolo), che negli antichi tempi formava due Chiese, l'una superiore col Titolo di S. Maria, l'altra inferiore col Titolo di S. Donato. Nell' interna se si osserva il Santuario, e la Tribuna, si conoscerà quello non essere un piano regolato, ma un innesto; vedendosi i piedistalli, e le basi in ottagono delle Colonne, che sostengono gli Archi tondi di pietre quadre, esser due braccia e più sopra del pavimento moderno; e nel *1690.* quando fu fatto il vacuo più di 10. Braccia d' altezza sotto la Tribuna per quanto prende il suo giro per renovarvi la memoria dell' antica Tomba di S. Donato, oltre all' essersi trovato tutto terrapieno, delle preaccennate basi delle Colonne non fu trovato fondamento, e le muraglie non diedero alcun segno di rovina, o di debolezza, come al presente si vedono. Dell' esterna, s' osservi la porta antica nella Contrada di Seteria, chiusa, come si crede, verso 1200. che resta sotto del piano circa quattro braccia, da cui si conosce l' ingresso nella superiore di S. Maria per gradus, e nella inferiore per lo stesso piano. Questa essendo stata rinovata da' fondamenti da Elemperto, come si disse, si prova quì ad evidenza, che da esso non fu ridotta al total compimento; ma bensì da Teodaldo nel prim' Anno del suo governo, che corrisponde all' Imperio di S. Errico; e colla stessa congiuntura della Traslazione consecrò la medesima sotto lo stesso antico suo Titolo di S. Maria, e di S. Donato, e l' inferiore si vede, che restò ripiena. Onde Monsign. Vescovo Strozzi, che era uno tra i Prelati più eruditi, e saggi, che ne i suoi tempi avesse la Toscana, mosso da tali evidenti prove, diede la permissione, che fosse collocato in essa Pieve il Monumento, che nella pagina seguente si porta, senza aver incontrato opposizioni d' alcuna sorte da i primi Capitolari viventi in quei tempi.

VE-

VETUSTISSIMUM HOC MERCURII DELUBRUM IN VERI NUMINIS TEMPLUM CONVERSUM TEMPORE MAGNI CONSTANTINI SUB TITULO S. MARIÆ THEODALDUS EPISCOPUS ARETINUS, HUC SS. DONATI, MULTORUMQUE MARTYRUM TRANSLATIS RELLIQUIIS, CUM QUATUOR INSIGNIUM ANTISTITUM INTERVENTU CONSECRAVIT ANNO MXXIV. POSTMODUM INIURIA TEMPORUM HUJUS DEDICATIONIS PENE DEPERDITAM MEMORIAM, ANNUENTE S. R. C. INNOVANDAM CURAVERE HUJUSCE ECCLESIÆ CANONICI, CONSTITUTA QUOTANNIS DIE V. MAII PRO ENCŒNIIS ANNO MDCLXXX. ALEXANDRO STROZZA EPISCOPO ARETINO OPUS JUVANTE. QUÆ NE RURSUS PEREAT MEMORIA CUM SONITU. [a] HOC PERENNITATI MONUMENTUM POSUERE.

Questi quattro Documenti, cioè la Vita di S. Donato, la Donazione di Zanobio, la Storia de i Custodi, e questa della Traslazione in tal guisa sperimentati mendaci, son prove troppo obbliganti a far conoscer per vere imposture tutti gli altri, che riguardan l'emulazione, che inediti in esso Archivio si trovano; specialmente di quel Secolo, nel qual si trova eretta fino un'altra piccola Chiesa di S. Maria in esso luogo per render maggior confusione alla Storia. Circa il Sacro Corpo, e Reliquie di S. Donato quì non si faranno altre parole per non esser luogo a proposito, richiamandoci l'intrapreso ragionamento al tralasciato filo.

§ XXIII.

(a) Cum sonitu. *Fino all' Anno 1680. in cui fu data la permissione di far della Sacra, della prima de 13. Novembre non era rimasta altra memoria, che in tal dì si sonavano più doppj a distesa con tutte le Campane.*

§. XXIII.

I Capitolari de S. Donato nel Secolo XII. continuano a dimandar la soggezione a lor favore d'essa Pieve all'Imperator Federigo I., e a Filippo Duca di Toscana; gli vien concessa, e non ha effetto.

DOpo le prenotate rovine della Città, con tutto che fosse rimosso dalla Pieve quel dritto concesso a i Monaci, e al Proposto, come sopra, da i Vescovi Immone, e Costantino stante la canonica restituzione del respettivo Arciprete con tutte le giurisdizioni, onori, e dritti; (*a*) tuttavolta non tralasciarono i primi Capitolari di rinovar l'istanze a i Sovrani per aver la padronanza sopra la medesima, trovandosi a loro accordata nel Privilegio dell' Im-

(a) *Bujanus Episcopus Aret. & Comes dedit, & confirmavit Petro Abbati Agnani Ecclesiam S. Blasii Civitatis Aretii,* salvo honore Plebis S. Mariæ, & salvo honore Præpositi Aretinæ Civitatis. *Arch. di S. Maria in Gradi An.*1132. *num.*44. *Al n.*51. *An.*1138. *v' apparisce quest' altro documento*.

Guillielmus *Thederici Filius donat* Gerardo Plebano, & Præposito Canonicæ S. M. riæ in Gradibus sitæ in Suburbio Aret. Civitatis &c. *omnia bona sua &c. & dictus* Guillielmus *quousque vixerit habeat quotidianum victum a Ministris dictæ Ecclesiæ, sicut habent alii Canonici &c. & debeat ipse Prior Ecclesiæ dare ei centum solidos &c. & Cameram &c. & debeant Canonici erudire litteris Fratrem suum, & uti unum ex aliis Canonicis habere, & tenere. Quod si hæc dictus Præpositus, & Successores ejus non observaverint, irrita sit hæc donatio &c.*

Imperator Federigo I. del 1163.; e di Filippo suo figlio Duca di Toscana nel 1196. *In primis concedimus Plebem S. Mariæ in Gradibus cum omnibus suis pertinentiis*. (a) Ma queste concessioni si trovano senza effetto, come le precedenti, accennate nel fine del §.xvi., per esser ristrette dalle condizioni *juxtè, & legitimè collata*: *salva omni Imperiali justitia*: *salva uniuscujusque justitia*. E tanto meglio se ne prova l'insussistenza da quella intiera libertà, ch'essa Pieve, Arciprete, e Capitolari godevano, sperimentata in contradittorio coll'altro Capitolo sotto i Pontefici Innocenzio III. e IV., come appresso.

§.XIV.

(a) *Archiv. di Duomo An.*1163. *e* 1169. *ne i loro Originali. Si noti che nella edizione del Burali la detta espressiva* Plebem S. Mariæ in gradibus *fu levata dall'Impressore, il perchè non si sà. Certoche negli Originali vi si legge; come pure nelle Copie d'essi Diplomi, prese da detto Burali, e dal Cavalier Francesco Maria degli Azzi.*

§. XXIV.

Passaggio del Proposto, e de i Canonici da S. Donato a S. Pietro intra moenia, *unita nel* 1203. *da Innocenzio PP. III. Dal numero degli stessi Capitolari, che passano a S. Pietro con gli altri, ch' erano nella Pieve, si prova evidentemente la fra loro seguita divisione. Trovano la Pieve investita di tutti i contrasegni di Cattedrale, e de i Dritti, e onori a jure. L' Arciprete è chiamato da essi all' adunanza Capitolare col voto consultivo, e decisivo per la elezione del nuovo Vescovo.*

L' Anno 1203. furon fatte istanze alla Santa Sede a nome d' Amedeo Vescovo, del Proposto, de i Canonici, e del Potestà d' Arezzo di poter trasferire la Dignità di Cattedrale alla Chiesa di S. Pietro Maggiore *intra mœnia*, che per tal effetto avean comprato dall' Abbate, e Monaci di S. Fiora, *cum Canonicorum residentia, & omni jure, & universis privilegiis suis*. Innocenzio III. atteso l' informativo del Vescovo di Firenze, e dell' Abbate di Vallombrosa, ch' era *ad sedandam discordiam, & inveteratum odium extinguendum*; e sentite le preci, esposte dagli Istanti, *quod Ecclesiæ nominatæ tam in festivitatibus, quam in honoribus singulis, qui ab aliis Civitatibus suis Cathedralibus exhibentur, tam a Populo, quam, Clero Civitatis, de cætero reverentiam omnimodam statuerant exhiberi, non obstante, quod*

 obser-

observatum est hactenus; con suo Breve de' 26. Aprile detto seguì l' Unione d'essa di S. Pietro all' altra di S. Donato colla compartecipazione di tutti gli onori, Dritti, e Privilegj, che godeva. *Vos Filii Præposite, & Canonici cum omni jure, & privilegiis vestris de licentia Nostra poteritis ad Ecclesiam S. Petri transire, ibique de cætero residere &c. Et tu Potestas &c. super libertatibus, & immunitatibus, & honoribus, & aliis suprascriptis, quæ promisisti, studeas adimplere*. In vigor d'essa concessione, esso Vescovo, Gregorio Proposto, l' Arcidiacono, il Primicerio con altri dieci Colleghi, che tanti componevano quel Capitolo, passarono al possesso della predetta, ch'è il Duomo moderno. [a] Si accennò già, che nel 1015. il Collegio Canonicale ascendeva circa diciotto Capitolari, e nel 1028. se ne contano ventidue, come alla pag. 33., tra' quali manca l' Arcidiacono di sicuro, e l' Arciprete. D'essi pur si disse, che per più di due terzi eran passati alla Chiesa d' Alberto, e cinque senza l' Arciprete eran rimasti nella Pieve; e che stante la sospesa elezione del medesimo, era rimasto questo Corpo segregato, e come semimorto, il qual però si conservò libero, e independente dall' altro, non ostante le ottenute conferme Imperiali della soggezione d'essa Pieve. Nel 1132 si trova colle sue vive onorificenze: *Salvo honore Plebis S. Mariæ, & salvo honore Præpositi Aretinæ Civitatis*; e nel 1138. esser nella sua residenza Gerardo col titolo di Plebano, di Priore, e di Proposto, come sopra; e nel 1192. esservi l' Arciprete Ranieri con i suoi cinque Colleghi. (b) In quest' Anno 1203. i primodetti tredici Capitolari trovarono quivi Giovanni Arciprete col det-

(a) *Arch. di Duomo. An.* 1203. *Ital. Sacr. Tom. d. Vita Amodei Episc.*

(b) *Dominus Archipresbyter Rainerius, Mag. Joannes, Mag. Perficus, Rainerius, Uguccio, & Joannes, Canonici Plebis S. Mariæ Civitatis Aretinæ, & Gulielminus Conversus ejusdem loci, & Presbyter* (si veda lo stesso Gulielmino sup. acitato alla pag. 79. quivi vivente nella Canonica a vita commune) *locant, & libellario nomine tradunt petium terræ &c. Arch. di Badia. lib. 1. pag. 97. Sinopsi* 242. *tergo*.

detto numero di Canonici, che uniti con gli altri fanno vedere ocularmente la già seguita tra loro divisione. I detti Capitolari trovarono, ch'esso Arciprete era riconosciuto, come primo Prelato dopo del Vescovo dalle Chiese, Parochi, Clero, e Popolo della Città, e suo Distretto; ed aveva tutti quei Dritti di giurisdizione a jure, ed a consuetudine, come Vicario nato, i quali secondo il Dritto Canonico si competono, e si devono a un Arciprete, Capo d'un Collegio di Cattedrale. *(a)* Trovarono in essa Pieve il Trono Vescovile unito alle Sedie Canonicali, indizio incontrastabile dell'antico suo stato. *(b)* Quivi prossimo era l'antico Palazzo Vescovile, nel qual pure dimoravano i Prelati. *(c)* Quivi era la Canonica, la quale nel tratto successivo per le vicende umane restata quasi in abbandono, una parte fu data in permuta a i Rettori della Fraternita di S. Maria della Misericordia per Contratto Rogato a 26. Settembre 1335. *(d)* ed anche il restante, ov'è la fabbrica moderna, nel 1532. 1548. 1596. ec. *(e)* Quivi era l'unico Battisterio, e distintivo di Chiesa Vescovile, come si provò al §.VI. pag 11. let. c. *Quod*, soggiugne il Muratori, *& jus baptizandi fideles primis Sæculis uni Ecclesiæ Urbis* cu-

L 2

[a] *Sarnelli lettere Ecclesiastiche Tom.I. lett. 26. pag.108. Ducange Glossar. al nome Archipresbyter.*

(b) *Rot. Rom. Par.V. recent. Tom.I. decis.353. num.78. Dec. 404. num.42. e 55.*

[c] *An.*1154. Datum in Palatio veteri apud Plebem S. Mariæ Aretinæ Civitatis. *Privil. di Girolamo Vesc. all' Abb. e Monaci di S. Fiora. Arch. di Badia Cas. H. num.37.*

*An.*1225. Actum in Civitate Aretina apud Plebem in Palatio Domini Episc. Aretini. *Procura di Ranieri Proposto. Arch. di Duomo. e Arch. di Badia d. lib.1.*

An 1230. Actum in Palatio prædicti Domini Episcopi Aret. apud Plebem Civitatis Aretii. *Istrumento di Martino Vesc. Arch. di Bad. Cas.M. num.14.*

*An.*1239. *Datum* apud Plebem S. Mariæ in Palatio Domni Episcopi. *Istrum. di Vendita fatta dal Vescovo Marcellino. Arch. d. Cas P. n.15.*

(d) *Cancell. di Fraternita lib. D. Deliber.1335. pag. 51.*

(e) *Deliberazioni Capitolari.*

cujusque erat reservatum &c. & olim erat cuicunque Civitati una Baptismalis Basilica, plerumque penes Cathedralem. (*a*) E finalmente, che conservava il primiero titolo di Pieve di Città, col quale veniva a spiegare la sua Dignità di Chiesa Primitiva, e Madre del Vescovado Aretino, come si provò alla pag.6.

Appena preso possesso della nuova aperta Cattedrale, sopraggiunse la morte di detto Vescovo; E per tal motivo il Proposto, e Colleghi si adunarono capitolarmente per venire all' elezione del nuovo Pastore; la qual facoltà esso Collegio riconosceva per Breve d' Anastasio PP. IV. dato nel 1154. (*b*) A quest' atto determinarono di chiamare assieme con voto consultivo, e decisivo il detto Arciprete, come fecero, a fine di cattivarsi l' amore del Clero. *Mittamus, & faciamus venire Archipresbyterum, & faciamus ea, quæ debeant placere Clero Civitatis, ita quod amor crescat inter nos, & ipsum Clerum*. Col voto dell' Arciprete cadè l' elezione in Gregorio Canonico, e Suddiacono della Chiesa Romana. (*c*) Questa chiamata, se s' osserva, non fu per grazia, ma fu un atto di giustizia, venendo in tal guisa riconosciuto come Parte del loro Capitolo; che se non fosse stato, la elezione sarebbe stata invalida, e nulla.

§.XXV.

(a) *Murat. d. Tom.VI. Dissert.74.*
Il Battisterio della Città, come Dritto di Cattedrale si conserva nella Città di Lucca, a dove si trovano due Fonti Battismali, l'uno in S. Giovanni, e l'altro in S. Fridiano de i Canonici Regolari Lateranensi. Per la benedizione del primo si fan le Funzioni da Monsig. Arcivescovo, suo Capitolo, e Clero nel Sabato Santo. Per il secondo si fa la benedizione da detto Reverendiss. Capitolo, e Clero nel Sabato di Pentecoste.

(b) *Arch. di Duomo an.*1154. *Burali pag.*49.

(c) *Arch. d. n.*490.

§. XXV.

Lite mossa dal Proposto contro l' Arciprete per i Dritti di giurisdizione. Breve di temperamento publicato da Innocenzo PP. III. per le due Chiese. Battisterio concesso alla Chiesa di S. Pietro.

DEntro lo stess' Anno il Proposto, e Colleghi mossero lite all' Arciprete, e alla Chiesa di Pieve sopra *la Festa principal del Protettor S. Donato*, e circa *l' Offerte*, che dalla Communità in tal dì si faceano; la qual Festa, e Offerte da i Cittadini s' eran continuate nella stessa Chiesa Primitiva, non ostante la erezione dell' altra, e l' abbandono del Vescovo. Questa era la ragione. *Quod cum Corpus Beati Donati, sicut ex multis Privilegiis Pontificum Romanorum apparet, apud Cathedralem Ecclesiam requiescat, videretur absurdum, si solemnitate hujusmodi privaretur .... cum Festum istud sit specialis solemnitas Civitatis* -- Di più mossero lite sopra il Battisterio, sopra il Capitolo in Capite jejunii, (*a*) sopra le Litanie, e Rogazioni, ed al-

(a) Capitulum in Capite Jejunii -- *Nel Mercordì delle Ceneri si presentavano i Peccatori pubblici, ed anche i Peccatori occulti per loro umiltà, vestiti in abito di penitenza* ante fores Ecclesiæ Cathedralis. *Dal Vescovo, dall' Arciprete, e Clero erano introdotti in Chiesa, a dove si faceva la Benedizione delle Ceneri con altre Funzioni, come si vede nel Pontefic. Romano*. De expulf. publ. Pœnitent. Fer. IV. Ciner. *Dallo stesso Vescovo, e Clero erano dipoi ricondotti alla Porta, e messi fuor di Chiesa. E la loro pubblica riconciliazione si faceva nel Giovedì Santo dallo stesso Vescovo, Arciprete, e Clero, come sopra; la qual Cerimonia principiò andar in disuso verso il 1300. per via delle Bolle delle Crociate. Crancol. citat. lib. II. Cap. 43.*

altre Dignità *quibus Ecclesia Plebis usa fuerat sine lite* . ; . . . . *quæ omnia cum in Cathedralibus Ecclesiis apud alias Civitates, celebrari soleant, Ecclesiæ S. Petri competere proponebant . . . . authoritate Brevis præfati Pontificis, & ratione juramenti a Civibus præstiti, exhibendi honorificentias universas, quas Cathedralibus Ecclesiis exhibent aliæ Civitates, eo nequaquam obstante, quod servatum fuerat hactenus* . E per impedirle, *minæ inferebantur multiplices non tam a Præposito, & Canonicis, quam a Potestate, & Civibus*. L' Arciprete ricorse al detto Pontefice, il quale secondo le Parti più obbliganti, e a tenor del parere del prefato Vescovo Gregorio, ch' era in Roma, venne indotto a credere, che la prefata Chiesa di S. Donato, benchè recente di fondamenti, fosse l' antica Primitiva. Spoglia la Pieve de i suddetti Dritti, per investirne l' altra: ordina che in detta Chiesa di S. Donato si faccino le Solennità della Festa dal Vescovo, e da i Canonici, e si continui ancora nella Pieve a maggior culto del Santo; e che sia libero a chiunque il visitar l' una delle due Chiese senza che possa esser impedito, o per forza obbligato alla visita dell' altra: toglie alla Pieve l' Offerte della Communità: muta l' ordine delle Litanie, e delle Rogazioni, assegnando la precedenza a S. Pietro, a dove determina l' erezione d' altro Battisterio: *quia videretur absurdum nisi Baptismata fierent in Cathedrali*: e comanda, che in essa Pieve col Capitolo suddetto si devin mantenere le solennità Battismali, a dove si battezzino i Parrocchiani del Plebanato *juxta consuetudinem hactenus observatam*, come meglio si legge nel Breve d' esso Pontefice.

INNOCENTIUS III. *Archipresbytero, & Clericis Plebis Aretinæ*.

CUm Dilectus filius . . . . . . Concanonicus vester pro Plebe vestra, & Dilectus fil. . . . . . Præpositus, & quidam Canonicus Aret. *Pro Ecclesia Sancti Petri, quæ nuper authoritate nostra unita est Ecclesiæ Cathedrali* ad Sedem Apostolicam accessissent, præsente Ven. F. N. Aretin. Episcopo, super diversis articulis in nostra præsentia litigarunt: Sanè vester proposuit Procurator, quod cum festum B. DO-

DO-

NATI Martyris in Plebe vestra solemnitèr consueverit celebrari, Præpositus, & Canonici Aretin. nupèr illud apud Ecclesiam Sancti Petri, extra consuetudinem hactenus observatam, in Juris vestri præjudicium solemnius celebrarent, ut non solùm oblationes subtraherent, quæ vobis in festo ipso solebant magnificè provenire, sed & quosdam Cereos, & quos Census nomine Plebi eidem quidam Nobiles annuatim solvere tenebantur, quorum restitutionem Procurator ipse vobis fieri postulabat, addebat etiam, *quod minæ vobis inferebantur multiplices, non tàm à Præposito, & Canonicis, quàm a Potestate, & Civibus Aretin. super Capitulo*, quod in Ecclesia vestra in capite Jejunii fieri consueverit; Celebratione Baptismi; Litaniis, & aliis Dignitatibus, quibus hactenus Ecclesia vestra usa fuerat sine lite; undè super his, indemnitati vestræ petebat per Sedem Apostolicam provideri.

Verùm Præpositus proposuit exadverso, *quod cum Corpus B. DONATI, sicùt ex multis Privilegiis Pontificum Romanorum apparet, apud Cathedralem Ecclesiam requiescat*, videretur absurdum, si solemnitate hujusmodi privaretur: vobisque celebrantibus Festum ejus, *Ecclesia Sancti Petri, quæ S. DONATI Ecclesiæ in unam Cathedralem Ecclesiam est conjuncta*, in specialis Patroni sui annua solemnitate sileret. *Propterea cum de Unione prædictarum Ecclesiarum apud Sedem Apostolicam tractaretur*, mandasse nos, ajebat Civibus Aretinensibus ut honorificentias universas, quas *Cathedralibus Ecclesiis exhibent aliæ Civitates, eidem Ecclesiæ Sancti Petri humiliter in posterùm exhiberent* eo nequaquàm obstante, quod servatum fuerat hactenùs propter odium Civitatis; undè ipsi mandatis Apostolicis devotè parentes, omnes, & singuli id se facturos hilaritèr juraverunt: *Cum igitur festum illud sit specialis solemnitas Civitatis; Capitulum quoque; Baptisma; & Litaniæ in Cathedralibus Ecclesiis celebrari soleant apud alias Civitates*, hæc omnia Ecclesiæ Sancti Petri competere *authoritate Mandati nostri, & ratione juramenti à Civibus præstiti*, proponebat; addens quod Cereos de quibus Procurator vester querimoniam deposuerat coram Nobis, non debito Census nomine, sed de gratia spontaneæ devotionis obtentu prædicti Nobiles offerebant; sed etsi ex debito etiàm sol-

ſolverentur, cum ipſi non ſubtraxerint eos vobis, non ab eis reſtitutionem petere, ſed Eccleſiæ debitores Jus veſtrum proſequi debeatis.

Nos igitur auditis his, & aliis, quæ fuerunt utrinque propoſita, utriuſque partis quieti providere volentes pro authoritate decernimus, *ut cum Sedes Episcopalis non ſit ab Eccleſia Beati DONATI ad Eccleſiam Sancti Petri translata, ſed Eccleſia Beati Petri Eccleſiæ B. DONATI conjuncta, unde illa etſi ſua Privilegia communicaverit, iſta dignitates tamen non amiſit antiquas; Feſtum B. DONATI de cæterò in ipſa primitiva Eccleſia, quæ in ejus memoria eſt fundata ſolemniter ab Epiſcopo, & Canonicis celebretur*; quia ſicut indecens eſſet, ut Feſtum B. Petri celebraretur ab Epiſcopo, & Canonicis in Eccleſia B. DONATI, ſic procul dubio eſſet abſurdum, ut Feſtum B. DONATI celebraretur ab eis in Eccleſia B. Petri, cum & Nos in ſimilibus id ſervamus, Feſtum Apoſtolorum Principis apud ejus Baſilicam, & Feſtum B. Joannis apud Lateran. Eccl. celebrantes, *licet utraque ſit Eccleſia Cathedr.* Verùm quoniam injuria non fit Sancto, ſed honorificentia potiùs exhibetur, cum in diverſis locis ejus merita fidelis Populus veneratur, celebrandi Feſtum ejusdem Martyris in Eccleſia veſtra vobis non adimimus facultatem, libertatem quibuslibet relinquentes, utram Eccleſiarum ipſarum maluerint eo die devotionis gratia viſitandi, ut ne retrahantur ab altera, nec ad reliquam compellantur. Ab impetitione verò veſtra ſuper Cereis, & oblationibus, Præpoſitum, & Canonicos reddimus abſolutos; vos tamèn ſuper Cereis hujuſmodi, qui vobis nomine cenſus debentur, convenire poteritis debitores. De Capitulo autem id ſtatuimus obſervandum, ut Epiſcopus illud apud Eccleſiam veſtram in capite Jejunii celebret, ſummo mane, ita ut eo congruè celebrato, cum univerſo Clero adeat Eccleſiam S. Petri, officium ibi Cineris expleturus, cum & Nos eodem die apud Sanctam Anaſtaſiam Collectam, & apud Sanctam Savinam Stationem, & Miſſarum ſolemnia celebremus; Quia vero non minus *videretur abſurdum, ſi Baptiſmata non ſierent in Eccleſia Cathedrali*, ſtatuimus, ut in Eccleſia Sancti Petri Baptiſmus ſolemniter celebretur, Voſque juxta conſuetudinem hactenùs obſervatam in Eccleſia veſtra, Parochianos veſtri Plebatus, qui vobis præſentati fuerint

erint, baptizetis; cum & Nos, licèt in Ecclesia Lateranensi Baptismatis officium celebremus, nihilominùs tamèn in Titulis Urbis exhibeatur Sacramentum Baptismatis baptizandis. Cæterùm cum Litaniæ primo, & tertio die ante Festum Ascensionis Dominicæ apud Ecclesiam vestram, secundo verò apud Ecclesiam S. Petri consueverint terminari; Nos volentes Ecclesiæ Cathedrali deferre ordinem, decernimus immutandum; ut videlicèt primo die apud Ecclesiam Sancti Petri, sequentibus verò apud Ecclesiam vestram Litaniæ Processio finiatur, sicut & apud Nos primo die hujusmodi celebratur Processio apud Ecclesiam Primitivam, deceatque, ut Aretina Ecclesia, Ecclesiæ Romanæ consuetudinem imitetur, & ejus sequatur exempla, cui nullo subjacet mediante &c. Nulli ergo &c. Constitutionis &c.

Datum Lateran. XIII. Calend. Maii. (*a*)

(a) *Arch. di Pieve. Si legge edito nelle edizioni del precitato Bonamici pag. 41. E ne Processi in Causa Praeminentiarum. An. 1690. In Causa Canonicatus del 1694. Preso dall' Arch. della Bibl. Vatic. Registro di Lettere d' Innoc. PP. III. fog. 122.*

§. XXVI.

Plebanato cosa sia. Quello della Città è diverso da i Plebanati Rurali. L' Arciprete è superiore agli Arcipreti Rurali. Egli è Coadiutore del Vescovo. A cagion delle liti per i Dritti di giurisdizione, che passavano tra il Proposto, e l' Arciprete, e per le ragioni, che assistevano a ciascun di loro, Duo in Civitate videbantur esse Capita velut Monstrum.

LE Diocesi de i Vescovi, cessate le Persecuzioni, secondo i Decreti di S. Dionisio Papa, accennati al §. III. furon divise in più Chiese Battismali, riconosciute col nome di Pieve, fissate dentro l' assegnato Territorio de i Villaggi, o de Castelli, ch' erano nella respettiva Diocesi, le quali erano come Chiese Figlie, e Coadiutrici della Chiesa Vescovile. Il nome di Chiesa nella stessa maniera, che significa il Popolo fedele in genere, e nel materiale il luogo Sacro, ove s' aduna, così pure *Plebes* hà il significato di Chiesa Materiale in primo ordine, e di Popolo fedele sotto del suo respettivo Prelato, come si comprende dall' Epistole di S. Cipriano, e da i Sacri Canoni di più Concilj. A ciascuna Pieve, e Popolo soggetto v' era destinato un Sacerdote riconosciuto col titolo d' Arciprete, o di Pievano, o di Proposto Rurale, la qual Dignità in quo' tempi portava seco la giurisdizione, di Vicario nato del Vescovo sopra le Parocchie, e Clero del respettivo Piviere; e da tutti gli Ecclesiastici, e Laici in esso commoranti, veniva riconosciuto, come loro primo Superiore dopo lo stesso Vescovo. Le preeminenze de i Plebanati Diocesani l' ave-

aveva quello della Città, che si chiamava del Vescovo, e degli Arcipreti Rurali il suo Arciprete, che come suo Coadiutore, soprintendeva alla Chiesa di sua Residenza; ed era riconosciuto come Superiore, e Capo del Clero da i Parochi, dalle Chiese, e dal Popolo della Città, e suo Distretto; e riportava una giurisdizione maggiore de i predetti Rurali secondo le Canoniche leggi. *Archipresbyter Vicarius Episcopi in Ecclesia sua*. (a) In questo stato, e possesso si trova in questi tempi esser l'Arciprete della Chiesa Aretina. Onde se tutti del Plebanato soggetto ad essa Chiesa, confinante con gli altri di S. Martino agli Ortali, di Santa Maria della Chiassa, di S. Maria al Toppo, di S. Paolo *in Suburbio*, di S. Dionisio, o S. Donnino di Majano, di S. Eugenia al Bagnoro, e di S. Mostiola a Quarto; e tanto Chierici, che Laici dovean riconoscer de Jure per loro Superiore l'Arciprete, non già il Proposto, (eletto per soprintendere, come s'accennò, alla Canonica eretta dal Vescovo Alberto,) e per Chiesa madre la Pieve; il Battisterio eretto in S. Pietro, pare, che ad altro non potesse servire, che per pura Cerimonia. E tanto più, che lo stesso Pontefice ordina ad esso Arciprete. *Vos juxta consuetudinem hactenus observatam, in Ecclesia Vestra Parrochianos Vestri Plebatus, qui Vobis præsentati fuerint baptizetis*. Onde il primo Breve d'aprirsi la Cattedrale intra mœnia, e il Secondo, concernente un temperamento preso, per i controversi Dritti, non produsser già quell'effetto rappresentato d'introdur la pace in Città, e di estinguer le discordie; ma bensì maggiormente s'accalorirono. Imperocchè l'Arciprete, ch'era il primo nella Costituzione della Canonica Aretina, è ch'era riconosciuto per prima Dignità dopo la Pontificale, trovando spogliato se, e la sua Chiesa degli onori, e delle giurisdizioni senza demerito, che riconosceva a jure co i di lei fondamenti, procurò di mantenerne in vigor giustizia l'antico possesso. Il Proposto, come Capo della Canonica a dove risedeva il Vescovo, al quale, non potendosi competere le dette giurisdizioni, perchè ne la Chiesa di S. Donato, e ne l'altra pretesa di S. Stefano n'ebbero possesso; e in vigor dell'Unione non potevan es-

M 2 ser

(a) *Sarnelli citato al num. 80. Ducange Glossar. Archipresb.*

ser communicate alla nuova Cattedrale, e relativamente a lui, compariva a pretenderle a tenor della Commissione Apostolica, e per il giuramento, che diceva, essergli stato dato da i Cittadini, di tributar tutti gli onori di Cattedrale alla detta di S. Pietro; il qual giuramento non apparisce in esso Breve, ma soltanto l' esposto de i detti Capitolari uniti col Potestà; (a) e affine di ottenerle, *minas inferebat multiplices una cum Canonicis, & Potestate, & Civibus* in maniera, che si vedevano primeggiare questi due Capi nella Città, derivati dallo stesso Corpo della Chiesa, e Canonica Aretina. *In Civitate Aretina duo videbantur esse Capita velut Monstrum.*

§. XXVII.

Motivi della Unione tra Esse Chiese, e Collegj in un Corpo formale procurata dal Vescovo Gulielmino. Contratto d' essa Unione, publicata nel 1250. soscritto dal Vescovo, e da i Capitolari.

L'Anno 1249. Gulielmo Ubertini di Proposto essendo eletto Vescovo, subito come provido Pastore procurò di toglier via tra le due Chiese, e Collegi le dette impegnose gare, e di estinguere il detto visibil Mostro con due Capi, che come equeprincipali da tant' anni si vedeano introdotti nella Città. Unì gli animi di tutti i Canonici a concorrere in un Contratto di Unione promiscua, incorporativa, e parificativa tra l' una e l' altra Chiesa, e l' uno, e l' altro Collegio, sotto d' un Capo solo, cioè sotto lo stesso Proposto; e con questa Unione venne a connestare le prefate due Costituzioni d' Innocenzo III., con render compartecipi egualmente le due Chiese co i loro Capitolari di tutto il pieno de i Costitutivi di Cattedralità. Si contiene in questo Contratto la Unione, che si fa d' essa Pieve alla Catte-

(a) *Ital. Sacr. Tom. I. De Episc. Aret. Vita Amodei.*

tedrale Aretina colla communicazione a Lei, e al suo Collegio degli onori di Cattedrale; che sia in commune il Seggio, e la Canonica sì agli uni, che agli altri in ciascuna delle due Chiese, a dove possino andare ogni volta, e quando gli sia in piacere colla condizione, che ciascun de i Canonici sia contento della respettiva prebenda; che gli affari, i negozj, ed i Contratti si devino fare unitamente; che l'Arciprete, ed i Canonici d'essa Pieve riconoschino, abbino tutto il dovuto ossequio, e siano soggetti, come Canonici della Cattedrale al Proposto, come loro Capo; la giurisdizione d'esso Arciprete sia promiscua, e comune tra esso, ed il Proposto; e che le consuetudini più lodevoli, e i privilegj più rispettabili egualmente in commune si osservino da i Canononici in ambedue le Chiese, come meglio si vede nel Documento.

IN Nomine Dei æterni Amen. Anno Domini ab Incarn. ejusdem Millesimo dugentesimo quinquagesimo. Ind. VIII. Nonis Maii. Domno Innocentio PP. IV. residente. Nos Guillelmus Divina miseratione Aretinus Electus attendentes, quod instantia Nostra quotidiana sit sollicitudo nostrarum Ecclesiarum continua: Ad Cathedralem Ecclesiam, & Plebem S. Mariæ Arætinæ majori valde cura constringimur, oculos dirigere pietatis, debitæ sollicitudinis, fructuosi operis, & actionis honestæ. Ideoqe dictarum Ecclesiarum Cathedralis, & Plebis utiliora, ut tenemur, sollicitè intuentes, & considerantes, *quanta inter ipsas discordia perduraverit, occasione Festivitatis B. DONATI Patroni Nostri, quæ principaliter voluit in utraque Ecclesia celebrari, & quædam alia, per quæ in Civitate Aretina duo videbantur esse Capita velut Monstrum*. Videntes, etiam quod peccatis exigentibus sic hostilis impietas variorum locorum, & diversarum Civitatum ipsam Cathedralem Ecclesiam Arretinam graviter callidi hostis invidia desolavit, quod eadem hostilitate faciente remanserit desolata, & Clericorum solatio defraudata, *dictam Plebem Cathedrali Ecclesiæ perspeximus uniendam, & unimus, & addimus, & aggregamus, communicantes eidem Plebi honores Ecclesiæ Cathedralis*, præsertim cum ad hæc, & temporum qualitas, & locorum vicinitas Nos invitent. Decernentes, sicut Nobis est cordi, per pruden-

tum

tum virorum consilium, Sedes, Canonicos Ecclesiæ utriusque, & Canonicam in utraque Ecclesia obtinere, *ac vicissim, & communiter admitti ad Electiones, Tractatus, Negocia, & Contractus*, ita tamen quod per istud unitum, *humaniora privilegia, & laudabiliores consuetudines Ecclesiæ utriusque communiter, & æqualiter in ipsis Ecclesiis a Canonicis observentur. Et quod Archipresbyter, & Canonici præfatæ Plebis subsint Præposito Aretino, & obedientiam, & reverentiam præstent, & faciant eidem debitam, & devotam, sicut Canonici Ecclesiæ Cathedralis. Et quod Præpositus, & Canonici apud dictam Plebem residentiam faciant, quando, & sicut eis placuerit, & viderint expedire. Confirmationes vero Prælatorum, & Rectorum Ecclesiarum Civitatis, & Plebatus dictæ Plebis cum suis adjacentiis, sicut pertinent, & pertinere solent, et subesse tam de jure, quam ex antiqua, & adprobata consuetudine Archipresbytero, sic Clerici, & Laici*, spectent respondeant, & subsint *eidem, & Præposito prælibato, ut sicut est Unum Unitum, ita sit unum Caput in ipsa Ecclesia*. Volumus insuper, & mandamus, quod singuli Canonici suis singulis præbendis, & beneficiis, alias assignatis, contenti existant, sicut inter eos nunc observatur, & est hactenus observatum. Præfatam namque Unionem cum omnibus supradictis facimus, concedimus, ordinamus, volumus, & mandamus, atque decernimus firmiter, & in perpetuum observari. In cujus rei testimonio volentes, quod omnis ambiguitas sit sublata, ad majorem rei certitudinem, debitam evidentiam, perpetuam firmitatem, præsens Privilegium manu publica scribi jussimus, & Nostri pendentis Sigilli munimine roboratum. Acta sunt hæc omnia in Castro Civitellæ in Palatio Domni Guillielmi prædicti, præsentibus Testibus, D. Bono Abbati Campi Leonis, D. Nicolao Mutinensi Cappellano dicti D. Electi, Presbytero Rainerio de Dorna, Viviano Clerico quondam D. Ildibrandini de Monteboni, Alberto Camerario, e Mainecto Castaldo dicti D. Electi, superius nominati.

Locus ✠ Sigilli.

Ego Bonajutus Imper. auctoritate Notarius prædictis omnibus interfui, & de mandato Venerabilis Patris Domini

Guil-

Guillelmi prædicti hæc omnia rogavi, & etiam publicavi rogatus.

Ego Guillelmus Aretinus Electus
Ego Bonaguida Præpos. Aret. consensi, & subscr.
Ego Ugo Archid. Aret. conf. & subscr.
Ego Magist. Guido Primicer. Aret. conf. & subscr.
Ego Deodatus Archipresb. Aret. manu prop.
Ego Nicolaus Canon. Aret. manu propr.
Ego Guido Canon Aret. conf. & subsc.
Ego Ventura Canon. Aret. man. prop.
Ego Magist. Gherardinus Can. Aret. man. prop.
Ego Ugo Canon. Aret. manu prop.
Ego .... Canon. Aret. manu propr.
Ego Bernard. Can. Aret. manu prop.
Ego Testa Can. Aret. conf. & supscrip.
Ego Ildebrandinus Can. Aret. conf. & subscript.
Ego Bonus Presb. Canon. Aret. conf. & subscr.
Ego Presb. Simon Can. Aret. conf. & subscr.
Ego Guido Pleb. Pleb. de Vado Can. Aret. conf. & sub.
Ego Magist. Bene Can. Aret. manu prop.
Ego Marcoaldus Diacon. Can. Aret. conf. & sub.
Ego Vivianus Can. Aret manu prop. (a).

§. XXVII.

(a) *Arch. di Duomo num. 614., Copia autentica, in Archivio di Pieve.*

§. XXVIII.

Conferma Apostolica dell'Unione. Questa fu fatta con consenso della Communità. Altri provedimenti per conservar l'Unione fatti nel 1250. da Innocenzio PP. IV. Stemma gentilizio dato dal Vescovo Gullielmo al Capitolo Aretino.

QUesto Contratto fu pubblicato, come sopra, a' 7. Maggio 1250., e per eterna osservanza fu confermato, e sottoscritto da tutte tre le Parti, restando incorporato tra le Dignità l'Arciprete, e subitamente spedito a Lione di Francia, ov'era il Pontefice, per l'approvazione Apostolica, segnata a' 22. d'Ottobre detto con queste parole

INNOCENTIUS PRÆPOS. & CAPIT. ARET.

H*Is quæ ab Ecclesiarum Prælatis, præsertim suorum Capitulorum ad id accedente consensu providè statuuntur, libenter adjicimus Apostolici muniminis firmitatem, ut intemerata consistant usque communita.* Cum igitur sicut lecta coram Nobis ex parte vestra petitio continebat, *Dilectus Filius Guillelmus Aretinus Electus Plebem Sanctæ Mariæ Aretinensis Ecclesiæ Vestræ de consensu vestro, & Archipresbyteri, ac Canonicorum Plebis ipsius, deliberatione provida duxerit uniendam, prout in Istrumento publico inde confecto perspeximus plenius contineri. Nos vestris postulationibus grato concurrentes assensu, quod ab eodem Electo providè factum est in hac parte ratum, & gratum habentes, illud auctoritate Apostolica confirmamus, & præsentis Scripti Patrocinio communimus, tenorem Instrumenti prædicti præsentis ad cautelam de verbo ad verbum inseri facientes, qui talis est. In nomine Dei &c. Nos Guillelmus &c.* e seguita tutto intiero l'Istrumento fino alle soscrizioni e del Vescovo, e del

e del Proposto, e degli altri Capitolari. *Nulli ergo hominum liceat &c. Datum Lugduni* 11. *Calendas Novemb. Anno VIII. (a)*.

Se d'essa Unione riportò la gloria il Vescovo Gulielmo come autore, e mediatore; si vede per altro, che l'impulso principale lo diede lo stesso Pontefice, leggendosi ne suoi Decretali, trattando di simili Unioni, una stessa conformità di parole, come si legge in questa d'Arezzo. A quest'Unione maneggiata *per prudentum virorum consilium*, che concorresse il consenso, e il Voto della Communità a vantaggio universale, lo giustificano le Leggi Statutarie, e antiche, e moderne; riconoscendo egualmente l'una, e l'altra Chiesa, e nell'Offerte pubbliche per la Festa di S. Donato, e in altre onorificenze, e i due Collegj per un Collegio solo. (*b*) Ritornata la Conferma

N Apo-

(a) *Arch. di Duomo num.*615. *Copia nell'Arch. di Pieve presa dal Registro di Lettere di PP. Innoc. IV. Anno* VIII. *Epist.*385.

[b] *Da Statuti del* 1342. *fatti nel governo del Duca d'Atene lib.*2. *Cap.*1. *De Fest. B. Donati si comanda, che le Offerte di S. Donato si faccino per egual porzione alle due Chiese. Nella Vigilia la sera alla Pieve, e la mattina in Duomo* juxta consuetudinem hactenus observatam; *e lo stesso si deva fare delle Cere, che in detto giorno devon portare alla Città tutte le Communità sottoposte.*

*Al lib.*1. *cap* 1. *s'ordina che la Festa della SS. Annunziata si celebri con tutta la solennità coll'intervento di tutti i Magistrati, da farsi un Anno in Pieve, e l'Anno seguente nella Chiesa del Vescovado, e così alternativamente ogn'Anno; e si faccino le Offerte.*

*Al lib.II. Cap.*38. *s'ordina che la mattina di S. Gio. Batista, come Protettore dello Stato di Firenze si portino tutti i Magistrati coll'Offerte ad onor del medesimo un anno alla Pieve, e nell'anno seguente al Vescovado, come sopra; Il qual uso di poi ne i Statuti successivi è stato fermato per la Pieve, come Chiesa Madre Primitiva, come pur si pratica ne i tempi moderni.*

Statuti del 1345. *circa la Festa di Maria Santiss. e di* S.

Apoſtolica, Bonaguida Propoſto ſi fe' giurar l'obedienza da tutto il Clero, e Parochi della Città, e adiacenze d'eſſa Pieve come loro primo Prelato. *(a)* Il detto Pontefice dopo venticinque giorni della Conferma Apoſtolica, alle iſtanze d'eſſo Propoſto, e Capitolari con altro Breve confermò il da loro fatto Decreto, che nella Pieve non ſi poteſſero fare ſpedizioni per Lettere della Curia Romana, e de i di lei Legati ſenza la ſpecial commiſſione della Santa Sede, nelle quali ſi doveſſe fare una piena menzione della Unione fatta, e della Conferma ſeguita. *Nos ipſi Electo, ac Veſtris poſtulationibus inclinati, ut de cætero in Plebe ipſa per litteras Sedis Apoſtolicæ, vel Legatorum ejus alicui provideri nequeat abſque ſpeciali mandato Sedis ejuſdem*, faciente plenam de Unione, & Confirmatione hujuſmodi mentionem, *authoritate vobis præſentium indulgemus. Nulli ergo &c. (b)* Siccome pure inviò altro Breve al Veſcovo, nel quale gli dice, che avendo egli unito la Pieve alla Chieſa Maggiore, e che tal Unione già ſia ſtata confermata dalla Sede Apoſtolica, perciò dà al medeſimo la facoltà di fermare un numero determinato di Canonici nella ſteſſa Pieve giuſta gli aſſegnamenti delle due Chieſe nel modo, e maniera, che ſtimerà più propria, con autorità di ricorrere alle Cenſure contro gli inobbedienti. *(c)* Nell' Anno ſeguente ſtabilì con altro Breve, dato in Perugia a 8. Maggio, che per ritrovarſi in commune tra l'Arciprete, ed il Propoſto la giuriſdizione ſopra de i Parochi, Clero, e Chieſe della Città, e del Plebanato in vigor della fatta Unione, chiunque di due in aſſenza dell'altro, poteſſe validamente eſercitare il pieno dell' autorità. *(d)*

Seguita che fu l'Unione v'è tradizione ſicura, che da det-

S. Donato ordinano lo ſteſſo, come ſopra al lib. 1. Cap. I. e Cap. II. Come pure i Statuti moderni. Lib. I. Cap. I. e lib. IV. Cap. 30. Beneficia Statutorum &c. Cancell. pubblica, e Cancell. di Fraternita d'Arezzo.

(a) *Arch. di Duomo n. 618. a. 28. dalla Sinopſi.*

[b] *Regiſtro di Lett. d'Innoc. IV. come ſop. pag. 62. Copia nell' Arch. di Pieve, e Arch. di Duomo. n. 616.*

(c) *Regiſtro d. Copia come ſopra, e Arch. di Duomo n. 617.*

[d] *Arch. di Duomo. num. 623.*

detto Vescovo fosse trovato, e concesso lo Stemma gentilizio della Chiesa Aretina. *Sigillum Ecclesiæ Aretinæ*, si legge esser impresso nel circolo del medesimo, apposto in un Monumento di que' tempi. *(a)* Consiste il medesimo in un Tempio rotondo con due Serpenti alati, ciascuno per parte eretto egualmente a confronto, i quali si vedono uniti, ed attaccati a sostenerlo. In questo non pare, che altro possa significarsi, che la Cattedral formale, figurata in esso Tempio, composta, e sostenuta da i due Collegj, simboleggiati ne i due Serpenti a motivo delle passate discordie, i quali uniti, come sopra, restan egualmente, e indifferentemente costituiti alla di lei assistenza. *(b)* L' Autorità dell' Arciprete, che si preservasse anche nel tratto successivo si legge ne i Protocolli di Ser Guido di Ridolfo, esistenti nell' Archivio di Murello. All' Anno 1345. nel dì primo Luglio alla pag. 122. e 130. si legge *Domnus Venerab. Vir Domnus Guillelmus Archipresbyter Plebis S. Mariæ de Aretio, ad quem de jure, & antiqua, & probata consuetudine pertinet institutio, & confirmatio Rectoris Ecclesiæ S. Marci de Aretio, & generaliter omnium aliorum Rectorum Ecclesiarum totius Plebatus dictæ Plebis &c.* Quivi si legge l' editto pubblicato da esso Arciprete, l' istituzione, la conferma, ed il possesso della stessa Chiesa al Prete Angelo di Dante. Nel 1354. per ritrovarsi fuor d' Arezzo l' Arciprete Ser Silvestro Brandagli, per suo mandato elesse come suoi Commissarj delegati il P. D. Basilio d' Agnano, Rettore di S. Maria in Gradi, e il P. Fra Ugolino da Gubbio Priore di S. Domenico, i quali a suo nome imponessero la prima pietra ne i fonda-

 men-

(a) *Arch. dell' Opera di Duomo. Quivi si legge un Provvedimento fatto dal Vescovo Gulielmo, da Buono Proposto, e da tutti i Capitolari del dì 9. Novembre 1277. per proseguire, e mantener la Fabbrica d' essa Chiesa, esemplato con piena autentica dall' Originale dell' Arch. del Capitolo nel 1337., qual' era munito del Sigillo d' esso Vescovo, e dell' altro del Capitolo col Tempio, e due Serpenti, e l' iscrizione nel Circolo.* Sigillum Ecclesiæ Aretinæ.

(b) *L' Uso dell' Armi gentilizie si principiò a propagare dall' Imperator Federigo I. inoltre. Sarnelli citato. Lib. IV. Epist. 57. pag. 113.*

menti della Chiesa della Compagnia della SS. Annunziata. *Christi nominibus, & Beatissimæ Virginis Mariæ Annuntiatæ, & auxiliis invocatis, quilibet eorum unum lapidem cum manibus capiens, & pro fundamento dictæ Cappellæ proiciens, dictæ Societati*, nomine dicti Archipresbyteri, *omni via, & meliori modo consensum, & licentiam dant, & liberè concedunt &c.* (a) E che si mantenesse la spedizione delle Bolle di quei Benefizj, che conferiva il Capitolo d'essa Pieve, se ne trova l'esempio ne i Protocolli di Ser Tommaso d'Angelo Romani, ne' quali a' 30 Marzo 1555. leggesi, che l'Arciprete Fino degli Azzi confermasse Ser Angelo di Luca per Cappellano del Benefizio di S. Mostiola eretto nella Pieve, ed eletto, e presentato dal Capitolo, gli spedisse le Bolle, e gli desse il possesso. (b)

§. XXIX.

Osservanza dell' Unione mantenuta lungo tempo. Sua decadenza. Nell 1500. principiano le Liti tra i due Collegj per l' Unione, e per altri Capi.

L'Osservanza del Vincolo dell' Unione si mantenne tra i due Collegj per lunga serie di tempi, trovandosi fino al 1414. copiosissimi fatti di congressi insiememente tenuti, di elezioni di Canonici, di Mansionarj, di Vescovi, di Vicarj Capitolari, di Collettori di Spogli, e di possessi conferiti; leggendosi in diversi Istrumenti questa espressiva: *Qui Canonici Cathedralis, & Plebis repræsentant, & constituunt unum, & idem Capitulum*. (c) La sua decadenza non

(a) *Arch. della SS. Annunziata d' Arezzo Filza* XVI.

(b) *Arch. di Pieve nel lib. di Deliber. Capitolari d' esso Notaro. An* 1555. 30. *Martii*.

(c) *Bonaguida Proposto col Primicerio, e l' Arciprete co i Canonici d' ambe le Chiese fanno la elezione dell' Arci-*

non ad altro puol attribuirsi, che alle strane vicende, a cui fu soggetta la Città, alle quali s'unirono e la perdita del Dritto agli stessi Capitolari di eleggere in Pastore un loro Concanonico, o Concittadino; e la residenza de i Proposti, e degli Arcipreti, e de i Canonici poco praticata; e l'augumento di quattro Canonici di più al Collegio di

Duo-

cidiacono, essendo eletto Viviano Canonico, che è l'ultimo sottoscritto nel Contratto. Sinopsi di Duomo. Anno detto.

1255. *Il Proposto, l'Arcidiacono, l'Arciprete, e sette Canonici danno in feudo alcuni Beni della Canonica a Fosco da Subiano. Sinopsi d. n.645.*

1256. *Il Proposto cita il Primicerio, l'Arciprete, e i Canonici d'ambe le Chiese adunati a nuovamente ritornare ad Statutum terminum per far l'elezione dell'Arcidiacono. Sinopsi n.652.*

1264. *Ranieri Ubertini Proposto, l'Arcidiacono, e il Primicerio con tutti i Canonici delle due Chiese per morte di Diodato Arciprete si adunano, ed eleggono in Arciprete Orlando di Bascialla. Sinopsi detta.*

1320. 20. *MaggioBoso Ubertini Proposto con cinque Canonici di Duomo, e due di Pieve eleggono due Canonici di Duomo. Arch. di Badia. Cas. L. n.77.*

1383. 15. *Novembre. I Canonici di Duomo, e di Pieve convengono, ed eleggono un Canonico in Pieve. Protoc. di Ser Lodovico Domigiani alla pag.10. Cancell. Pubblica.*

1403. 26 *Novemb. intervengono i Canonici d'ambe le Chiese capitolarmente in Duomo, confermano una permuta di Canonicato, e di Mansionato, ed unitamente gli danno il possesso. Protoc. detto pag.126.*

1413. 10. *Dicemb. Convocazione de i Capitolari d'ambe le Chiese, intimata dal Canonico Seniore per gli interessi communi. Protoc. di Ser Giuntino Taviani. pag.47. in detta Cancell.*

1413. 17. *Dicemb. l'Arciprete Simone de' Rondinelli intima i Capitolari d'ambe le Chiese, e per morte del Vescovo Capponi fanno il Vicario Capitolare. Fanno i Deputati per l'inventario, e per i Spogli. Protoc. d. pag.60.*

1413

Duomo, conceſſo da Eugenio IV. al Veſcovo Roberto degli Aſini colla proviſta dell'entrate di Benefizj; (a) e altri augumenti procurati preſſo Pio II. dal Veſcovo Lorenzo Acciaioli; [b] e parimente dal rimetterſi altri due Capitolari di più colla dignità d'Arcidiacono, e di Primicerio, che nel Secol precedente eran paſſate in diſuſo, con che doveſſe reſtar ſoppreſa la Prepoſitura, ſeguita che foſſe la morte di quel vivente Propoſto; confermato il Breve da Paolo II. a 7. Luglio *1466.* la qual ſopprreſſione non ebbe effetto, perchè fu riconfermata in perſona d'Anton Giovanni Capponi per Breve di Siſto IV. eſiſtente nell'Archivio di Duomo. Si procurò finalmente d'annientar l'Unione per mezzo d'altro Breve d'Aleſſandro VI. de' 31. Maggio 1498. col quale ſecondo le rappreſentanze vennero parzialmente decorati di Cappa e Rocchetto, e i loro Manſionarj coll'Almuzie nere, affine d'eſſer controdiſtinti dall'altro Collegio; nel qual Breve fu deſcritta unicamente a lor favore la Maggioranza, e la Cattedralità; e la Pieve, e ſuo Collegio riconoſciuti col nome di Collegiata, e di Canonici d'inegual carattere, e di minor condizione.

§ XXX.

1413. 18. *d. L'Arciprete ſuddetto raduna, come ſopra, i Capitolari, fanno l'elezione del nuovo Veſcovo; eſſendo eletto Giuliano de Ricci Canonico di Firenze. Protoc. d. 61.*

1414. 25. *Febr. Unitamente convengono a dar il poſſeſſo del Veſcovado. Protoc d. a 87.*

[a] *Breve de' 29. Marzo 1441. Arch. di Duomo.*

(b) *Breve de' 20. Febr. 1463.*

§. XXX.

Ragionamento sopra le Reliquie di S. Donato Vescovo e Martire. Culto del di Lui Sacro Capo immemorabile nella Chiesa di Pieve. Prima invenzione del di Lui Sacro Corpo, seguita l' Anno 1306. Lite per esso insorta allora tra i due Collegj. Sentenza sopra d' esse Sacre Reliquie pubblicata nel 1361. Il Corpo trovato nella Pieve vien riposto.

FIn d' allora apertamente si vede, che insorsero le liti tra i due Collegj, e per le Precedenze, e per rimettere l' Unione, agitate in darno in Roma quasi per tutto quel Secolo. Tra queste v' è quella speciale del 1570. per le Reliquie di S. Donato, relativa ad un altra, seguita due Secoli prima; delle quali giacche l' autor delle vindicie ha mancato di darne le dovute notizie, si supplirà qui con un breve ristretto non già per recar pregiudizio all' una, o all' altra Chiesa, ma per total disinganno degli stessi Beneventani. Negli atti d' esso Santo, scritti da S. Severino Vescovo, precitati alla pag. 59. circa la sua sepoltura in tal guisa si legge: *Hac Quadratianus audiens, imperavit B. Donatum in Carcere decollari, & extra murum Civitatis Donatum, Hilarianumque Monachum contra meridianam partem praecipitari, & ibi per duos dies invisa eorum corpora permansere. Transactis autem duobus diebus, venerunt Viri sanctissimi, & sepelierunt Corpora SS. MM. Donati, & Hilariani non longè a muro Civitatis, quam sexaginta septem cubitis juxta Sepulcrum B. Satiri &c.* Questo è monumento preso dall' Archivio di Duomo, presentato al Baronio, come accenna il precitato Bonamici alla pag. 4. e 8., da i quali Egli rigetta la educazione d' esso Santo, contemporanea coll' Imperator Giuliano

a ca-

a cagion della quale, *cætera revocantur in dubium*.

Per. andar in traccia del luogo del ſuo Sepolcro è biſognato ricercar la ſituazion delle mura della Città di que' tempi, il cerchio Romano delle quali, per quel che riguarda queſto punto, anche a' giorni noſtri reſta vivo, accennandoſi dagli Atti de' Santi Lorentino, e Pergentino: *Milites duxerunt eos foras Civitatem ad decollandum*. La memoria a dove ſuccedè il lor martirio è incontraſtabile, eſſendovi ſtata eretta la Chieſa, a dove annualmente a 3. Giugno concorrono tutti i Magiſtrati, e Clero Secolare, e Regolare a ſolennizzarvi le glorie del loro trionfo. Dove pure gli fu data ſepoltura, v'è altra Chieſa a loro nome eretta. *Sepelierunt eos non longe a Civite Aretina ferè mille paſſus prope fluvium, qui dicitur Caſtrum*. Or ſe v'era quaſi un miglio dalle mura al luogo della loro ſepoltura, ad evidenza ſi prova la ſituazione a Ponente dell' antico giro eſſer a Murello, il quale per la parte di Mezzogiorno veniva di ſopra la Pieve, e S. Piero piccolo, come ſi provò al §. VII. pag.12. E però ſe ſi prende il filo dal detto poſto *contra Meridianam partem* fin a dov'è ſituata la Chieſa di Pieve, per quanto ſi vede, la miſura non divaria; al che concordano Beda, Adone, e il Breviario Romano, i quali deſcrivon queſta tumulazione *juxta Civitatem*, *propè Urbem*; lo che pare, che accordar non ſi poſſa col poſto di San Stefano, ch'era nella lontananza medeſima di circa un miglio, com'era il ſepolcro di detti Santi. Dove foſſe venerato eſſo Sacro Corpo negli antichi tempj, e in qual Chieſa ſeguiſſe la Traſlazione, ſi giuſtificò precedentemente al §. XXII.

Per le tante vicende, a cui in quel Secolo eſſa Pieve fù ſoggetta ſtante l'erezione della Chieſa d' Alberto, e la ſciſſura della Canonica, come ſi è ſentito, ſe altro ſeguiſſe d'eſſe Sacre Spoglie, è tra i ſegreti di Dio; non eſſendovi monumenti, che ne diano evidente certezza. Soltanto ſi sà, che nel 1203. comparvero i primi Capitolari preſſo Innocenzio PP. III., i quali per aver il Dritto della Feſta, e dell'Offerte della Communità, rappreſentarono, *cum Corpus B. Donati apud Cathedralem Eccleſiam quieſcat, ut ex multis Privilegiis Romanorum Pontificum apparet, videretur abſurdum ſi ſolemnitate hujuſmodi privaretur*.

La

La venerazione del Sacro Capo in essa Pieve fin da que' tempi si trova immemorabile, e la ragione pare troppo obbligante; perchè se fosse stato esposto dopo il passaggio de i primodetti Capitolari alla Moderna Cattedrale, non sarebbero stati quieti; e n' averebbero procurato l' opportune opposizioni, come fecero per impedirne la Festa. Altra evidente prova si ricava da quel culto particolare, che verso questa Sacra Augusta Reliquia si praticava in essi tempi dal Clero d' essa Chiesa. Alle laudi, e a i Vespri si cantavano le appresso Antifone, composte in versi Trocaici Dimetri, i quali se in qualchè Sillaba non corrispondono alle Leggi della Poesia, è per motivo, che la Chiesa antica procurava, che gl' Inni Sacri avessero la corrispondenza al Senso, e alla Pietà Cristiana.

Alle Laudi.	A i Vespri.
Dum Christus negare negat,	*Summe Præsul, Clerum clangit*
Hic cervice plectitur,	*Tuæ laudis qui gloriam,*
Quæ, ut error, Templo, cedat,	*Caput cujus ensis angit,*
Dei Matris cernitur,	*Quod hæc servat Ecclesia:*
Idem nobis intercedat,	*Serva stantem, & qui pangit*
Quibus laus prorumpitur.	*Tuæ mortis memoriam.*

Queste Sacre lodi son descritte ne i vetustissimi libri Corali d' essa Chiesa, de quali non v' è certezza di qual Secolo siano. N' apparisce però l' esistenza loro prima, che morisse S. Tommaso d' Aquino, a dove si trova inserto l' Offizio del SS. Sacramento, compilato *per Fratr. Thomam Ordinis Prædicatorum de mandato SS. DD. Urbani PP. IV.* scritto con più aperto carattere. L' Anno 1306. a 28. Giugno, nel riattarsi un Altare per collocarvi la detta Sacra Reliquia fu scoperta una Cassa di Marmo colla memoria, *Corpus S. Donati Episcopi & Mart. Aret.* Per il Corso di Anni 55. fu tenuto alla pubblica adorazione. Con questa scoperta insorsero le Liti tra i due Capitoli, ciascuno pretendente, ch' esso Santo fosse tumulato nella respettiva Chiesa; e per trovarsi gli Atti del medesimo, e delle stesse Chiese confusi, come s' è sperimentato, nessuna risoluzione fu presa da i Vescovi Ildibrandino, e Guido di Pietramala.

Successo Boso Ubertini fatta ricerca al Duomo Vecchio delle memorie, trovò registrato in più lapidi il nome degli appresso Santi, ch'egli fece riportare nell' appresso Iscrizio-

ANNO DNI NRI YHU XPI CIϽCCCXL. TPR DNI BENEDICTI PAPÆ XII INDICT. VIII. TPR DNI BOSI DEI GRAARETINI EPI IN: RASCRIPTE LITERE I UERRUNT REPERTE IN QUODAM PILASTRO MARMOREO SUPRA SEPULCRUM S. MARCELLI, ET CAPSIE EJUS FILIE. ET XII. MARTYRUM YHU XPI, ET LIV. NOBILISSIMORUM, ET NOTISSIMORUM OMNIUM DE URBE ARETINA. QUI S. MARCELLUS FUIT VICARIUS GENERALIS JUSTISSIMI IMPERATORIS THEODOSII: QUI THEODOSIUS DOTAVIT ECCLESIAM S. DONATI, ET S. MARCELLI. QUISQUIS HUJUS CONSPIGUI OPERIS CLAUSTRA CONSPEXERIT...... CUNE .... MUNDE ....IN QUA EPISCOPORUM .... ET MARTYRUM MENBRA QUIESCUNT HUMATA .... NIHIL ALIU DEIS DULCIUS FUIT, QUAM AULA REGIS SUPERNI ....NATUM A CUNABULIS NUTRIVIT MATER .... NULLIS COTRARIUS FUI .... VITIA REPRIMENDO INIQUA, ET IMITATI SUNT OMNES SEMPER VITAM TOTAM SS. PATRUM. DEO GRATIA AMEN.

Questa prima Lapide già si vede, ch'è un avvanzo d'altre Lapidi, rotte forse nell' attentate rovine verso quella Chiesa, accennate alla pag. 40. da cui non v'è da ricavar cose di sostanza secondo le mire dell' Autore. L' altra è un evidente Elenco di Nomi di Santi trascritti da un Pilastro, e da più luoghi, com' ivi si legge.

Affine di tor via l' insorto Scandalo tra i due Collegi, e per bene della pace da detto Vescovo, e dalla Communità furono eletti gli appresso Giudici, che esaminati i fatti, decidessero, qual fosse il vero Corpo di S. Donato, i quali con tutta saviezza, e prudenza a 24. Ottobre 1361. publicarono quanto in appresso.

IN

zioni, e apporre nel 1340. nella moderna Cattedrale riportata dall' Autor delle Vindicie alla 21. 23. e 25.

INFRASCRIPTA SUNT NOMINA REPERTA IN QUODAM PILASTRO MARMOREO, ET IN ALIIS LOCIS VENERABILIS ECCLESIE DOMI, QUORUM CORPORA IN PRAEDICTA ECCLESIA SUNT SEPULTA, ET MAXIME IN TUMBA SUPRADICTE ECCLESIE, QUE PRO XPI AMORE PASSA FUERUNT DIUTISSIMA MARTIRIA, UT IN EORUM LEGINDIS LATIUS CONTINETUR. NOMINA VERO INFRASCRIPTORUM MARTIRUM SUNT ISTA, VIDELICET IN PRIMIS S. SATIRUS EPS. S. DONATUS EPS. S. ILARIANUS MONACHUS. S. *ATERIUS*. S. LUCILLUS CLARISSIMUS SUBDIACONUS. S. *MERITIANUS*. S. FORTUNATUS. S. NABBO. S. ANESTASIUS. S. LEO. S. ALBINUS. S. BACILIUS S. DEOMOSTODIS. S. FORTUNATUS. S. ANDREAS CUM DUOBUS MILIBUS QNGETIS NONAGDTA SEPTEM NATIRBUS SEPULTIS, ET INVENTIS IN DICTA ECCLESIA DOMI, QUORUM FESTA, DIE XIX. MENSIS AUGUSTI, FIUNT. S. DELFEBUS. S. FEMINEUS. S. FIMINEUS S. MACCHARIUS. QUORUM FESTA AGIMUS X. CAL. JANUARII AMEN.

ANNI DOMINI CIↃCCCXL DNO BENEDICTO PAPAE XII TPR DNI BOSI, DEI GRATIA EPI ARETINI.

IN NOMINE DOMINI Amen. Nos Bosius Civitatis Castelli, et Gregorius Cortonensis Divina miseratione Episcopi, & Nos Fratres, Fratres Salvi Abbas Sanctæ Mariæ de Monte Oliveto, & Joannes Sacræ Camaldulensis Eremi Prior, & totius ejusdem Ordinis Generalis requisiti nuper & assumpti per Rev. Dom. Patrem, & in Christo Dominum Bossium Dei gratia Episcopum Arretinum, & Magnificos DD. Priores Priores Populi, & Vexilliferum Justitiæ Civitatis Arretii ad declarationem dubitationis exortæ in Arretina Civitate prædicta. *Utrum Corpus B. Donati Episcopi, & Martyris existat apud Ecclesiam Episcopatus Aretii, vel apud Ecclesiam Plebis Sanctæ Mariæ Civitatis ejusdem,*

 eo

eo quod utriusque dictarum Ecclesiarum Personæ apud suam Ecclesiam dictum Corpus B. Donati fore contendatur &c. Visis oculata fide Corporibus .... & cum propter antiquitatem temporum, & scriptorum inopiam ..... vagam, dubiam, & incertam esse opinionem, ubi sit Corpus B. Donati .... Quia tamen minimè sunt mutanda sine vera, clara, & legitima causa, quæ ab antiquis Patribus sunt inventa ...... Non præjudicando partium juribus, nec veritati, si quando melius claruerit in futurum, & ut scandalum evitetur. Dicimus, pronunciamus &c. Quod Archipresbyter, Canonici, Clerici, & Capitulum Plebis Sanctæ Mariæ de cætero non ostendant Corpus, nec alias Relliquias B. Donati prædicti, nec prædicent, vel asserant se habere *ab ea parte Capitis infra, quam soliti sunt monstrare;* illam autem partem, quam habent Capitis præcitati, ostendere possint, & venerari, *prout sunt hactenus consueti*. Præterea cum *Præpositus, Canonici, & Clerici prædicti Episcopatus, asserant se habere Corpus dicti S. Donati Episcopi, & Martyris cum aliquali parte Capitis &c.* Dicimus, & declaramus ob verisimilia argumenta, quæ reperire valuimus, dictum Corpus sive partem Corporis B. Donati per Nos inventam in Ecclesia eorumdem, ibidem debere de cætero venerari &c. *Et prædicta dicimus pro bono pacis, & charitatis Fraternæ Partium prædictarum &c. Reservata Nobis possibilitate iterum, ac pluries declarandi addendi, & minuendi, prout fuerit opportunum, & Nobis videbitur expedire &c.* (a).

L' Urna colle Reliquie trovate nella Pieve fu nascosta sotto un Altare; e con tal provedimento furon lasciate alla venerazione quelle sol tanto, per le quali era stato sperimentato il possesso del culto immemorabile.

§. XXXI.

(a) *Sentenza in Copia nell' Archivio di Pieve, presa dallo stesso Processo in Duomo. Questa in autentica forma si trova anche nell' Archivio di Camaldoli.*

§. XXXI.

La Reliquia del Sacro Capo di S. Donato nel 1384. fu rubata, e portata via. E' venduta publicamente a Forlì in Romagna. Vien restituita alla Città d' Arezzo, e rimessa nella Pieve.

TRa le disgrazie, che incontrò la Città d' Arezzo nel 1384., oltre la perdita della libertà, si conta, che fu esposta ne i tre anni precedenti per più veci alla licenza militare di più Nazioni; e in ess' Anno a 29. Settembre riportò un general saccheggio dalle Milizie scismatiche di Lodovico d' Angiò. Tra gli Arredi, e Vasi sacri, dalle Chiese, rapiti vi fu compreso il Busto d' Argento dorato, fabbricato al vivo quì in Arezzo, come dice il Vasari, a dove trentotto Anni prima era stata racchiusa la insigne Reliquia del Sacro Capo di S. Donato. Questa Custodia è tutta ripiena di smalti, e di figure, e fu tra le prime opere, che si vedessero lavorate di cesello. Nella frangia del piviale attorno al Collo vi si legge. *Hoc est Caput Beati Donati Episcopi, & Martyris, Patroni, & defensoris Civitatis, & Communitatis Aretii*. Nella spalla destra v' è S. Satiro Vescovo. Nella Sinistra S. Hilariano, e da una parte v' è S. Antimo Diacono. Nella chiusa del Piviale vi è la Santissima Vergine Annunziata, nella Mitra sopra l' orecchio destro si legge. *Anno Domini MCCCXLVI. & tempore Domini Gulielmi Archipresbyteri Aretini*: A piede nel contorno v' è il nome dello stesso Arciprete, degli Operaj, e degli Artefici coll' anno suddetto. Le dette Milizie attesa la morte di Lodovico, venderono la Città colla fortezza alla Repubblica di Firenze, e si sciolsero in diverse Partite. Il Rattore Sacrilego presa la strada verso la Romagna, giunto a Forlì, pose in vendita la detta Sacra Cu-

Custodia con entrovi la Sacra Reliquia, comprata da Sinibaldo Ordelaffo, Signor di quella Città, da cui per premio portò la condanna alla forca; e per la morte d' esso Sinibaldo, seguita a 13. Dicembre 1384. passò coll' altra eredità a favor de i suoi Nepoti. In queste sì calamitose miserie essa Repubblica non tanto si dimostrò liberale a soccorrer con denari, e provisioni l' angustiata Communità, e Popolo d' Arezzo, ma anche adoprò i mezzi possibili per rinvenire il Sacro Furto, come gli succede, dandone pronto avviso a chi quà presedeva. (a) Fu riportata a Firenze, come scrive Pietro Boninsegni, a 28. Gennajo 1385. e depositata in Santa Maria del Fiore presso la Sacra Testa di S. Zanobio Vescovo, e Protettore d' essa Città, e dopo due mesi, e mezzo fu rimandata a questa Città coll' ordine, che appresso si legge.

CARISSIMIS NOSTRIS ARETINIS

Priores Artium, & Vexillifer Justitiæ Populi, & Communis Florentiæ.

NOn est passa illa Dei infinita bonitas, quæ Civitatem Vestram per manus Populi Florentini quasi ab inferis in statum pacis, & duraturæ concordiæ revocavit, Vos carere Pontificis Vestri Relliquiis, nec Caput illius pretiosissimi Martyris voluit a suo quondam Populo separari, sed quasi Divino præservatum miraculo. Cum unus de Congerie Gallicorum ausu sacrilego Caput istud ob argentea ornamenta lucri gratia rapuisset, & demum apud Forum Livii vendere procuraret, Dominus Sinibaldus de Ordelaffis, qui ibi dominium retinebat, ne Italici Martyris Caput in Galliam portaret, Sacras Relliquias emit, & paulo post raptorem illum sacrilegum, ad tribunai raptum, duxit suspendio puniendum. Nunc autem a Nepotibus habito venerando Capite supradicto, mittimus ipsum Arretium ad Vestri Populi consolationem, ut in locum pristinum reponatur. Accipite ergo dilectissimi istud munus Sancti Capitis Martyris Beati Donati Præsulis Vestri, & in ejusdem Martyris re-

(a) *Cancell. pubblica. Deliberat. Lib. A. pag.* 40.

reverentia persolvite vota; ut suis meritis conquassata tot Cladibus vestra Civitas, sub protectione Nostri Regiminis in Statum pristinum reflorescat. Mandamus &c. Datum Floren. Die XIII. Aprilis Indict. IX. Anno MCCCLXXXVI. (a).

In tal guisa dopo 18. Mesi, e mezzo fu restituita alla Città, questa Sacrosanta Reliquia, e rimessa nell'antica sua Chiesa, essendo Vescovo Giovanni Albergotti, e Bartolomeo Niccolai Arciprete, suo Vicario generale; A dove esiste pure a i giorni nostri, e dove la pietà Cristiana, il culto, e la devozione verso detto Santo Protettore s' è conservata, e si conserva particolare, contestata dalle Onorificenze, Offerte, e Voti della Communità, e dal concorso continuo di Genti d'ogni condizione. Quì non è da tralasciarsi un fatto mirabile, che si sperimenta in questa Sacra Reliquia; cioè, che in occasioni particolari essendo stata aperta la detta Sacra Custodia, al comparir del Sacro Cranio la fragranza, ch' esala è incomprensibile; ed un impulso sopranaturale, che in tal atto si sperimenta, muove in tal guisa l'animo, e lo spirito di chi si trova presente in maniera, che dal cuore agli occhi gli si vede passare un vivo affettuoso, e tenero sgorgo di pianto, secondo il deposto di chi hà avuto la grazia di trovarsi in simil congiuntura.

§. XXXII.

(a) *Lib. d. ov' è l' Originale in carta pergamena, ch' è stato lacerato dalla parte de i Capitoli.*
Dal Regist. di lettere Anno 1386. pag. 170. esistente nell' Offizio delle Tratte in Firenze.

§. XXXII.

Seconda invenzione del Corpo di S. Donato nel 1570. *Come si possino trovar le Reliquie del Corpo di S. Donato tanto in Duomo, che nella Pieve d' Arezzo. Lite per esse tra i due Capitoli. Sentenza del Sommo Pontefice Gregorio XIII. sopra la medesima.*

Giorgio Vasari già celebre per le sue Pitture, Architetture, e Letteratura, dopo aver rifatto di pianta a sue spese, e secondo il suo disegno l' Altar maggiore d' essa Pieve, nel 1570. si pose a rifarne un altro dalla parte del Vangelo per la nobil Famiglia Albergotti, stante la concessione a lui fatta del primo, ch' era di lor Padronato, con obbligo di rifargliene altro colla Tavola di sua mano. La sera de 27. Novembre nel disfacimento di questo, fu scoperta la predett' Urna, già stata occultata nel 1361. la dicui memoria a dove fosse, s' era perduta. Fu sospeso il lavoro fino all' arrivo del Vescovo; e in sua presenza tirata fuori, vi fu trovata incisa la memoria, come sopra. Questa seconda invenzione diede impulso a ricercar gli Atti della precedente lite, e le azioni d' esso Santo. Ma l' opinioni, che correvano, eran molto confuse, come si prova dalle rappresentanze fatte al Sommo Pontefice S. Pio. V. *Postquam S. Donatus tunc apud Aretium a Paganis illius ætatis ob Domini Nostri Jesu Christi fidem Martyrio passus fuerat, ejus Corpus a nonnullis Christi fidelibus* in Ecclesia, quæ olim Domus dicebatur, sitam extra Civitatem Aretinam depositum, & piè reconditum fuit, *& deinde succedente tempore, illius Caput publicè, Corpus vero secretò ad dictam Ecclesiam Collegiatam traslata fuerunt: Quò factum est, ut Caput ipsum publicè ostenderetur; & interdum ex Dei*

Dei misericordia, & providentia miraculis clarebat, successit postmodum, ut ultima die Decembris 1570. Corpus ipsum in uno ex Altari ipsius Collegiatæ repertum, & detentum extiterit. Cum autem Venerab. Frater modernus Episcopus Aretinus considerans Caput ipsum trium SS., qui unà cum S. DONATO Martyrium subiere, sub Altari majori dictæ Ecclesiæ.... in bene aptata Cellula conservari, in illa etiam ipsum Corpus recondi, & conservari curaverit, & ubi Caput erat, ibi Sanctum Corpus esset. Così si legge nel Breve spedito al Vescovo di Montepulciano per formarne il Processo. (*a*)

Il parer più commune, che passava per la Città in que' tempj, secondo l' esposto dell' appresso Manoscritto, era, che il Sacro Corpo potesse essere stato diviso in esse Chiese; lo che non pare improbabile, imperocchè se si considera la fabbrica maestosa della Chiesa a suo special nome eretta, a dove risedeva il Vescovo, con un sì fiorito Collegio, come s' accennò, non è da credersi, ch' ella dovesse esser priva di qualche parte delle di lui Sacre Reliquie.

Questo si da a divedere ocularmente da quella sì scarsa tenue porzione, a cui si riducono le medesime, che nella Cattedrale s'adorano a confronto dell' altre, che s' eran trovate nella Pieve dentro l' Altare. Ma il punto principale di questi litigj riguardava, che sotto il pretesto di esse Reliquie, le quali si pretendevano per due Corpi distinti in esse due Chiese, come si vede nella prenotata Sentenza del 1361., *Utrum Corpus Beati DONATI existat apud Ecclesiam Episcopatus, vel apud Ecclesiam Plebis*, si voleva sostenere l' impegno di qual delle due fosse la Primitiva, che gli avesse dato sepoltura dopo la morte, e nella Traslazione. La Chiesa di S. Pietro, com'ereditaria dell' altra di S. Donato, fiancheggiata da' Documenti corrotti, e la Pieve da un sì incontrastabile indizio, specialmente del Sacro Capo. Niente appagandosi i primi Capitolari del sentimento, che su queste materie notò il Car-

P nal

(a) *Breve di S. Pio V. al Vescovo di Montepulciano Delegato per questa causa. Si legge edito nel Burali pagina. 111.*

dinal Baronio, come l'antico costume era d'appellarsi Corpi di Martiri qualche piccola unione di Reliquie o'alcuno di essi. *Porrò ex his usitatum morem inspicis, ut Corpora Sanctorum nominent, quæ illic essent Martyrum collocatæ Reliquiæ &c.* Nè tampoco del primitivo costume di racchiuderli le Sacre Spoglie dentro l'Altare con lasciarsi fuori qualche Reliquia particolare da farsi vedere, e adorare in giorni determinati dell'anno in venerazione, e culto d'esso Santo. *Sed & ille veteris observantiæ usus attendendus non solum sub Altaribus claudi Martyrum Reliquias, sed & foris relinqui præcipua eorumdem membra certis diebus cunctis perspicua, & adoranda*; (a) come è da credersi qui nel caso nostro, che seguisse nell'atto della Traslazione, primache il Sacro Corpo fosse racchiuso dentro l'Altare, secondo l'esposto della Storia nella sesta, e settima Lezione. Finalmente compilato il processo, dal Pontefice Gregorio XIII. commessa la pubblicazione della Sentenza a i Sigg. Cardinali di Vercelli, e Alciati, in tal guisa fu emanata a' 28. Agosto 1574. *Quod ipsa Capsa nuper inventa in Ecclesia Collegiata debeat cum Ossibus in ea existentibus honorificè, ac cum solemnitate transportari ad Ecclesiam Cathedralem associante Episcopo, & Canonicis utriusque Ecclesiæ, ac toto Clero; ac ibi collocari juxta eam Capsam, quæ continere dicitur Reliquias Corporis Beati DONATI.* Ed esso Pontefice per il consenso precedentemente ottenuto da i secondi Capitolari d'obbedire a quello, e quanto sopra d'esse Reliquie Egli avesse operato, *Motu proprio* segnato a' 20. Settembre 1574. detto, decorò i medesimi d'uso di Rocchetto, e di Cappa magna, più decorosa de i Primi, con Almuzie particolari a i loro Mansionarj molto diverse dagli altri di Duomo, contestando in esso Breve, ch'essa Chiesa *ad instar Cathedralium Ecclesiarum dignitate superioribus temporibus extiterat, & illustris Sanctorum Martyrum Reliquiis; & propter ejus antiquitatem, & celebritatem, ac insignem Populi Aretini erga illam devotionis affectum, variisque privilegiis, & gratiis a Præde-*

(a) *Baron. An.827. trattando del Corpo di S. Sebastiano. Arnolfini Dissertat. sopra l'invenzione del Corpo di San Pantaleone in Lucca. pag.55.*

deceſſoribus fuerat decorata &c. (a) Ecco i ricordi, che d'esse Sacre Reliquie lasciò registrati in un suo Manoscritto ad uso di Diario un Gio. Batista di Maccario Catani Nobile, e Noraro Aretino esistente presso detta famiglia.

Alla pag. 45. si legge

„ Ricordo, come questo di 27. Novembre, che fu
„ Lunedì sera 1570. volendo Monsig. Nerozzo Albergotti
„ far edificare, e far disfare un Altar bello, dove era già
„ l'Altare dove stava il S. Sagramento in Pieve; e smurando
„ i Muratori, scopersero una Lapide cavata, anzi un
„ marmo cavato, lungo, e grosso, dove pareva, che vi
„ fosse un Corpo; il che vedendo i Canonici della Pieve,
„ proibirono il passar più oltre. Così andarono a Monsig.
„ nostro Bernardetto Minerbetti Fiorentino, e gli signifi-
„ carono il caso; leggendo egli lo scritto, trovò, che di-
„ ceva: *Corpus Beati Donati Episcopi Aretini*: e così pro-
„ processionalmente con gli Signori Canonici passando in-
„ torno alla Piazza, e ritornando in Pieve, posero il Ss.
„ Corpo sotto all' Altar grande di Pieve con grandissima
„ riverenza, e divozione; e prima non se ne potea par-
„ lare, dove il suo Corpo fosse, o in Pieve, o in Duomo
„ per una Scommunica del Vescovo Gentile: il qual Corpo
„ Santissimo dicono, che non è tutto, perchè una parte
„ è in Duomo; anzi che il sopradetto scritto *Sanctus Do-*
„ *natus Episcopus*, è in Duomo ancora. Si dice che fu
„ martirizzato al tempo di Giuliano Apostata nell' Anno
„ del Signore 380. e fu messo nel Duomo vecchio oggi
„ rovinato; che sono 600. Anni, che dicesi fu martiriz-
„ zato in Arezzo: *ipse oret pro nobis*.

Al foglio 55. a tergo si legge.

„ Ricordo, come in Arezzo questo dì 7. Agosto 1571.
„ per questo S. Donato ci son venuti tre Episcopi, cioè
„ Monsig. Bernardetto Minerberti Nostro Episcopo, l'Epi-
„ scopo di Montepulciano, e l'Episcopo di Cagli, i quali
„ hanno commissione da Sua Santità di ritrovar questa ve-
„ rità in Arezzo, come si dice, se il Corpo del Nostro
„ Glorioso S. Donato è in Duomo, oppure in Pieve,
„ per essersi trovati due scritti in diversi luoghi, che di-

P 2 „ co-

(a) *Breve di Greg. XIII. nell' Arch. di Pieve*.

„ cono: *Corpus B. Donati Episcopi Aretini.* Perchè i Ca-
„ nonici di Duomo tengono, che il Corpo sia ivi, e quei
„ della Pieve in Pieve, ma l' Universal teneva, che una
„ parte fosse messa in Duomo, e una parte in Pieve. Im-
„ perocchè prima del Vescovo Genrile in quà, che sono
„ molt'anni, ci era la Scomunica, che non se ne poteva
„ ragionare, eccetto che la Testa si riteneva in Pieve.
„ E per ritrovar meglio questa verità questi tre Episcopi
„ sono entrati in Pieve, sotto l' Altar maggiore, e menato
„ seco un Medico Aretino, e Notomista insieme, acciò pa-
„ reggi le Ossa, e veggia se sono del medesimo Corpo,
„ o d'altri Corpi defonti, che ivi sono. Tal che tutto
„ questo Popolo aspetta la risoluzione di questa cosa, e
„ la relazione di questo Monsignore.

Al foglio 193. si legge.

„ Ricordo, come oggi questo dì di Domenica alli 28.
„ Maggio 1581. all'ore venridue Monsig. Nostro Episcopo
„ Aretino, Fra Stefano Bonucci con tutto il Clero pro-
„ cessionalmente ha fatto portar le Ossa di S. Donato,
„ che così si tengono, dalla Pieve di sotto all' Altar
„ grande alla Chiesa Cattedrale, e fattele porre sotto all'
„ Altar Maggiore con gran riverenza in presenza di tutto
„ il Popolo; le quali Ossa son dentro un Urna grande di
„ Marmo di peso libbre CCCC. e le hanno portate i Sa-
„ cerdoti con dodici Muratori; e tutto lo ha fatto Mon-
„ signore per ordine volontà, e sentenza di Nostro Si-
„ gnore Gregorio XIII. le quali Ossa si son litigate molti
„ Anni fra il Duomo, e la Pieve. Qual Ossa dicono che
„ furon portate in Arezzo 600. anni sono; e ci è scritto
„ nella predetta *Urna Sanctus Donatus Episcopus Aretinus.*

Che tanto serve di supplemento alle mancanze dell' Autor delle Vindicie, e di disinganno a i Beneventani, e a Cortonesi; e per dar qualche lume a i fatti della Storia delle due Chiese Aretine.

§.XXXIII.

§. XXXIII.

Notizie sopra i SS. Martiri Giusto, Ermenio, ed Asterio, Marcellino, ed Agostino, d' altri Santi, tralasciate dall' Autor delle Vindicie.

NElla Storia della Traslazione si legge, come il Vescovo Teodaldo *disposuit transferre ad novam Ecclesiam S. DONATI Sanctorum Corpora, qui cum eo receperant martyrium, signis & miraculis revelata*: senza che quivi s' individui il numero preciso d' essi Santi, e quando fosse per trasferirgli. Nella Pieve è immemorabile il culto de i SS. Martiri Giusto, Ermenio, ed Asterio: d' essi fin da lunghi tempi v' è sicura prova in un vetusto Salterio, ivi esistente, che se ne faceva l' Officio colla Festa a XV. Marzo. La lor Urna, ch' era nell' antico Altar Maggiore, fu da quì rimossa coll' intervento di Monsig. Vescovo Bernardetto Minerbetti coll' occasione che nel 1564. era stato compito un nuovo Altare da Giorgio Vasari, come già si disse, e come contestano le lapidi quivi collocate, a dove fu riposta la dett' Urna. A 23. Gennajo 1689. nel votarsi il Coro dopo il detto Altare, fu rimossa la medesima, ov' era un antichissimo Catino di vetro pieno d' interiori incorrotti, dentro al quale fu trovato, e rimesso un vaso di legno con sei denti, ed una piccola pietra di marmo con più Croci con questa nota in antichissimo carattere.

Asterius Aproniani Præfecti filius.

L' Autor delle Vindicie malamente espone alla pagina 41. che il S. Aterio descritto nella Lapide sopraportata al §. xxx. pag.107. si deva intendere per S. Asterio suddetto, e che la mancanza della lettera S. sia derivata dal Lapicida, o dalla pronunzia di quel Secolo; e perciò il di lui supposto resta senza fondamento, essendo annientato dalle inscrizioni vetustissime in dett' Urna, in detto Marmo, e nel preaccennato libro; da due Lapidi, e da i Scritti

ti di Giorgio Vasari. Poteva di più con tutta la verità aggiungere, ch' essa Cassa, e Vaso dopo che furono scoperti, all'arivo di Monsig. Vescovo Attavanti, di suo ordine furono portati in mezzo alla Chiesa, ed aperti, ed esposti alla pubblica venerazione; e d'esse Reliquie ne fece parte all'Altezza Reale di Cosimo III. (*a*) e ad altre Chiese: E con questa occasione fù interposto il Real Sovrano per dilatar il loro Offizio, e Messa per la Città, e Diogesi. Ma per esser date più contradizioni a motivo delle garose pendenze della Chiesa Primitiva, e a dove seguita fosse la Traslazione di S. Donato; dalla Sacra Congregazione de' Riti fu emanato il Decreto a 11. Agosto 1691. che si dovesse intendere tal concessione per quei Santi descritti nel Martirologio Romano *reservata eorum veneratione*. Da esso Prelato le loro Sacre Ossa furon cavare da dett'Urna, e collocate in Cassa di legno, siccome pure collocò in altra Cassa il Corpo del Beato Ranieri de' Conti Paganelli, già famiglia Patrizia Aretina estinta. Quivi pure fu depositato il detto Vaso di vetro, racchiuso in un ricco ornamento d'argento, da dove pure Monsig. Vescovo Marchetti cavò delle Reliquie a richiesta del Serenissimo Principe Gio. Gastone, come si prova da i respettivi Attestati. (*b*) Lo stesso errore di mancanza di lettere per difetto del Lapicida, e per cagion della pronunzia alla pag. 39. assegna al nome *S. Merttanus*, descritto nella Precitata Lapide, pretendendo, che deva dire *S. Merentianus*: Ma come che questa pretensione resta fiancheggiata da un suo puro supposto, vien a provarsi insussistente, come l'altra di S. Aterio: pretendendo con tali supposizioni, che tanto S. Merenziano, ch'è rammentato nella Traslazione, quanto S. Asterio, che fu uno de i Compagni morti con S. Donato, devino incontrastabilmente esser sepolti in Duomo, e non possino essere altrove; affine d'autorizzare, che la detta Traslazione seguisse alla sua immaginata Chiesa.

I Cor-

(a) *Responsiva al Vescovo in data de' 14. Maggio 1689. Arch. di Pieve in filza di lettere.*

(b) *Arch. d. Mazzo 3. num. 3. 18. Maggio 1695.*

I Corpi de' SS. Martiri Marcellino, ed Agostino, secondo le tradizioni son sepolti in essa Pieve di S. Maria. E il Documento, che il detto Scrittore porta alla pag.62. concernente l' investizione fatta nel 1079. da Giocondo Proposto a favore di Pietro Presbitero *de integra Confessione, & Altario SS MM. Marcellini, & Augustini*, dice, *quod est situm in Ecclesia B. Mariæ Virginis*, e non già *in Stefaniana Æde*, come si dà a credere. E tal investizione esso Proposto poteva liberamente fare, stante l'ottenuto privilegio dal Vescovo Costantino, portato sul fine del § xv. pag 37. con cui gli concede per la metà essa Pieve *cum Cœmeterio &c. & omnibus rebus* jure *ad eam Plebem pertinentibus*: lo che non si legge nelle concessioni, ch' avevan riportato i Monaci. Delle Reliquie di questi due Santi s' ha qualche dubbio, che possa esserne persa la memoria, stante che nel 1689. nel farsi il preaccennato voto, nella demolizione del fondamento dell'antico Altar maggiore, da i Muratori fu trovata una Cassa di marmo, e nascostamente spezzata sulle speranze, che vi potessero esser denari, così allettati per esservi stato trovato pochi giorni prima un riposto di monete d' argento Veneziane del Doge Jacopo Tiepolo, nelle quali da una parte v'è il Salvatore in trono, e dall'altra a mano sinistra S. Marco, e a destra il detto Doge, all' uso Greco. Onde avendo veduto, ch'eran ossa, senza far parte alcuna, nascostamente le sepelirono. Perciò non senza fondamento nel 1355. questi due Santi furon dipinti nella Tavola dell'Altar maggiore da Pietro Laurati Pittor Senese, che poi fu rimossa dal Vasari. Le Tradizioni però non mancano ad indicare, che possino essere sotto l' Altare preaccennato degli Albergotti, a dove si dice, che possa esservi una piccola stanza con entrovi più Urne di Reliquie di Santi Martiri. Ma le dette pendenze, che per fatalità del Paese si son mantenute fin a quì, sono state la remora di farne ricerca. Il braccio di S. Giacomo Intercisо in essa Pieve fu depositato dalla Nobil Famiglia Marsuppini, ad essa concesso da chi si dovea, essendo stato trovato tra i Spogli dopo la seguita morte del Beato Gregorio PP. X.

Se l' Autor delle Vindicie avesse considerato, che la membrana, ov' eran descritte le Litanie della Chiesa Aretina,

tina, secondo il sentimento del Muratori, e del P. Abbate Trombelli era del Secolo di Carlo Magno se non prima, o poco dopo, e che molti Corpi, nomi, e memorie de' Santi Martiri si son trovati posteriormente, non gli sarebbe venuto il dubbio alla pag.87 perchè non vi si trovin registrati S. Marcello, S. Cassia, S. Andrea, e Compagni Martiri, S. Gaudentio, e S. Columnato, S. Giusto, e S. Ermenio, S. Gelasio, e S. Domiziano, ed altri. E giacchè egli s'era preso l'assunto a descriver tutti i Santi, e Beati, che sono nazionali della Città, e dell'antico suo Contado, e della Diocesi, o benchè esteri, morti dentro al suo giro, in quella maniera, che alla pag.128. vi annovera S. Margarita di Cortona, perchè poi tralasciare il Beato Ugolino Agostiniano, ed il B. Guido compagno di S. Francesco? Anzi per via del secondo poteva prendere un lodevol pretesto di far le Vindicie a quella rappresentanza espressa nel Bollando, che non altrimenti gli Aretini adorino il Corpo di questi in vece di S. Donaro lor Protettore. (a)

Nel discorrer di S. Ansano Martire, morto dentro la Diogesi d'Arezzo, poteva risparmiarsi d'indicar le liti, ch' eran passate tra i Vescovi d'Arezzo, e di Siena per i Dritti di giurisdizione sopra le Pievi, e Chiese di quello Stato, che non han che fare colle Litanie Trombelliane; avendone trattato con altra matura ragionevol sodezza il Clarissimo Muratori, altrove preaccennato; e pare che maggior onore potesse rendere col notare, ch'era dell'Inclita Famiglia Anicia, Famiglia tra le Antichissime Toscane passate in Roma, *quae fuit illustrata non tantum Consulibus, & Imperatoribus, sed & nobilitata Martyribus, & Confessoribus:* (b) La qual Famiglia, come originaria, tra le Città di Toscana, Arezzo concorre al pari d'ogn'altra a pretenderla sua. Dovea pur rammentare, che il S. Andrea Martire Aretino, accompagnato da due mila cinquecento novantasetta Fedeli Martiri, era diverso dall'altro Andrea nobile, e Martire pur d'Arezzo, morto per

(a) *Bolland.* 12. *Giugn. vita B. Guidonis Confes. pag.* 607. *Annot. b.*

(b) *Baron.* 31. *Maggio nelle Note let. D.*
*Gamorrini Stor. delle Famiglie, Umbre, e Toscane. Tom.*1.

per la Santa Fede colla Moglie, Figli, e Servi in numero di cinquantatre: i primi sepolti nell'antico Cemeterio, già notato alla pag. 27. uccisi per quanto si crede nella persecuzione di Diocleziano, che s'infierì fin contro i Libri, e le memorie della Chiesa, bruciati in tal congiuntura a cataste; e gli altri, come quì s'accennò alla pag. *6.* decollati, gettati, e sepolti dentro un Pozzo della stessa sua Casa; *(a)* da dove non è gran tempo, che le loro Sacre Reliquie furon cavate, e messe nella sua antichissima Chiesa sotto l'Altar maggiore, che corrisponde sopra il detto Pozzo; la qual Chiesa a i giorni nostri di S. Andrea, e di S. Giorgio s'appella, stante una Congregazione, o Compagnia di Laici, quivi passata da altra Chiesa, ch'era sotto l'invocazione del secondo. E perchè poi ha tralasciato di registrar il Beato Guido Aretino Monaco dell' Avellana sì ragguardevole per la Santità, e illibatezza de' costumi, e per la consonanza del Canto, da Lui trovata, e introdotta nella Chiesa Latina?

E perchè tralasciare il B. Paolo Cardinal d'Arezzo Chierico Regolare della Nobilissima Famiglia Burali Patrizia Aretina, diramata a Itri, la di cui Santità vien testificata da S. Carlo Boromei, da S. Filippo Neri, da S. Andrea Avellino, dal Pontefice Gregorio XIII. &c. *Andreas namque Avellinus, qui ad eam postea Sanctitatis frugem, famamque evasit, ut Beati appellatione implere Ecclesiæ Fastos promeruerit, & PAULUS de ARETIO, Purpura quidem Avellino major; at virtutis laude par adscripti inter Nostrates fuere (b).* Il di cui Sepolcro resta nobilitato dall' insigne Monumento, che nella pagina seguente si vede.

Q VE-

(a) *Bolland. 19. Giugno SS. Gaudentii Episc. & Columnati Diaconi MM.*

(b) *Stor. de Chier. Regol. Par.I. Lib.IX. pag.357.*

VENERABILI MEMORIÆ
PAULI DE ARETIO
CLERICORUM REGULARIUM LUMINI, ET COLUMINI.
QUEM VIRUM OB EXIMIAM MORUM SANCTITATEM,
OMNIGENAM VIRTUTEM, SPECTATAMQ. DOCTRINAM,
CAROLUS V. IMPERATOR CONSILIARIUM,
URBS NEAPOLIS AD PHILIPPUM REGEM LEGATUM,
SUMMI VERO PONTIFICES
PLACENTIÆ EPISCOPUM, NEAPOLIS ARCHIEPISCOPUM,
S. R. E. CARDINALEM,
INVITUM LICET, AC MODIS OMNIBUS RELUCTANTEM,
CREAVERUNT.
EJUS NUNC QUOD MORTALE FUIT
LAPIS HIC TEGIT SPIRITU CŒLO RECEPTO
XV. CALEND. JULII
ANNO REDEMPTI ORBIS MDLXXVIII.
ÆTATIS LXVII.

Egli non commemora Recupero de' Sigg. Tarlati di Pетramala, che ſcriſſe la Vita del B. Ambrogio Sanſedonj, che come Beato, e di bontà particolare ne' Faſti Domenicani ſi legge; ſiccome non rammenta il B. Ruſtico Generale de i Valombroſani, e Abbate di Strumi di Poppi nel Caſentino, e i Beati Bianco, e Donato dell'Ordine de' Geſuati con altri più nativi, o originarj d'Arezzo. Al ruolo de i Beati che ripoſano nel Sacro Eremo di Camaldoli poteva aggiugnere il celebre B. Ambrogio Generale, e il B. Martino; A i Serviti poteva ſegnare il B. Gioacchino, perchè le prime grazie, che la Divina miſericordia operò per mezzo ſuo, furono ne i Contorni, e nella Città d'Arezzo; agli Oſſervanti il B. Bartolomeo Nuzzi d'Anghiari; a i Canonici Regolari di S. Salvadore il B. Matteo Dini di Lucignano; ſiccome il B. Bartolomeo Baſſi di det-

detto luogo, che da i Conventuali passò a i Capuccini, e S. Valfredo Abbate di Palazzuolo. Tra il Clero Secolare della Diocesi poteva porre in vista il B. Alberto Arciprete morto nel 1202. per esser nato nel Castello Clavitense, Diogesi d' Arezzo, e che per lungo tempo fu Pievano di S. Maria in Pava, Diogesi detta, da quì passato Arciprete a Colle (a) con altri senza numero, de' quali questo non è luogo, ne ispezione a stenderne un Ruolo. Soggiugnesi per fine, ch' esso Autore alla pag. 108. parlando della B. Filippa Aretina, la qual si crede ch'ella potesse essere tra le prime Fondatrici colla Beata Santuccia del Monastero di S. Maria in Valverde sotto la Regola di S. Benedetto, detto di S. Sperandio, e dell' Agnus Dei, eretto circa l' Anno 1269. (b) per qual motivo ha tralasciato di scrivere, come nelle Leggi Municipali antiche, altrove prenotate, è riconosciuta col titolo di Santa, e coll' Offerte Communitative nel dì della sua Festa, e che lo stesso pur si praticava verso la Beata Giustina Francucci, come si vede riportato nel Bollando, non si sà (c)

Siccome circa il Corpo della B. Siranna, ch' esisteva nella Chiesa suburbana di S. Flora di Staggiano, se si fosse informato del fatto, non averebbe scritto, che il moderno Abbate D. Gabriello Scarmagli da essa Chiesa, *quæ jure Patronatus ad ipsius S. Floræ Monasterium spectat in ipsum privatè transtulit intra Urbem, quum visum fortè sibi fuerit in ea Ecclesia minus decenter servari:* Ma bensì ch' esso Abbate non fece questo per collocarlo nella sua Chiesa Abbaziale d' Arezzo, ma per rimandarlo a detta Chiesa di Staggiano allorchè fosse stata finita la di lei fabbrica, rifatta a spese d' esso Monastero, e accordate alcune insorte pendenze col moderno Rettore, e che fosse stata collocata in altra Urna più onorifica, e decente: la qual Chiesa non tanto è di Giuspatronato d' esso Monastero, quanto che *salvo jure Episcopali*, è soggetta alla giurisdizione del suo Abbate, avendoci la Visita, la spedizion delle Bolle, e Be-

(a) *Ital. Sacr. Tom. III. de Episc. Collensibus. Razzi Vite de' SS. e BB. Toscani.*
(b) *Bolland. 21. Marzo. Vita della B. Santuccia.*
(c) *Bolland. 12. Marzo. Vita della B. Giustina Aret.*

e i Beni, che goda il Paroco, o Rettor d'essa Chiesa per sua congrùa, sono stati assegnati dal Monastero. Ma ormai ripigliamo il filo delle pendenze sopra l'Unione.

§. XXXIV.

Unione restituita nell' antico suo stato l' Anno 1595. per Sentenza. Accommodamenti tra i due Collegj stante le Precedenze. Conferma di PP. Clemente VIII. della detta Sentenza con piena autorità Apostolica. Possesso dello Stallo Canonicale, e del luogo restituito a i Canonici di Pieve in Duomo, e ovunque a mano sinistra de i Primi Capitolari.

Ritornando il discorso alle pendenze dell'Unione, e d'altre Liti, che da tant' anni s' agitavano nella Rota Romana tra i due Collegj senza vedersi risoluzione, Clemente VIII. appena eletto Pontefice, per i fatti richiami, levò la Causa da quel Tribunale avvocandola a se: Deputò Commissarj Apostolici i Signori Cardinali Alessandro de' Medici, e Anton Maria Salviati, i quali *inspecta rei veritate* gli dessero fine. Seguì la Sentenza a favor de i Secondi Capitolari, consistente, che l' Unione fosse rimessa nel primiero stato; Che alla Pieve si doveano, e si devono gli onori, e i privilegj della Catedrale; Che i di lei Canonici siano stimati, nominati, e riputati egualmente, che i Canonici Cattedrali; Aggiustarono tutte le pendenze d'incedere, di sedere, e di stare; segregarono la servitù, e gli interessi di ciascuna Chiesa, e Capitolo, da trattarsi separatamente, come meglio in essa Sentenza, inserta nell' appresso *Motu proprio*, confermata con piena Autorità Apostolica supplendo esso Pontefice a tutti i difet-

fetti *de jure*, *& de facto* colla Clausula sublata, Decreto irritante, Deroga alle consuetudini &c. come quì si legge.

CLEMENS PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

ROmanus Pontifex in Supremo justitiæ Trono constitutus, jus suum unicuique tribuere, & tributum illæsum conservare debet, prout in Domino salubriter conspicit expedire. Aliàs si quidem per Nos accepto inter dilectos filios Capitulum, & Canonicos Ecclesiæ Aretinæ ex una, & Capitulum, & Canonicos Collegiatæ Ecclesiæ Plebis S. Mariæ nuncupatæ Civitatis Aretinæ ex alia Partibus litem, & controversiam diù versam fuisse, & nunc in Rotæ Auditorio pendere indecisam. Nos ne Capitula prædicta diuturnioris litis dispendiis disfaticarentur, caufam, seu causas inter dicta Capitula vertentes, ad Nos Motu proprio avvocavimus, easque dilectis filiis Nostris Alexandro Sanctæ Praxedis Florentino, & Antonio Mariæ, Sanctæ Mariæ de Pace Titulorum de Salviatis nuncu p. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, audiendas, cognoscendas, & fine debito terminandas commisimus, prout in nostris sub data die XX. Augusti MDXCII. expeditis litteris plenius continetur. Qui Alexander, & Antonius Maria Cardinales visis, & maturè consideratis juribus, & prætensionibus Partium, tandem diffinitivam Sententiam tulerunt hujusmodi sub tenore videlicet.

ALexander miseratione Divina Tituli S. Praxedis S. R. E. Presbyter Cardinalis de Florentia nuncupatus, & Antonius Maria Tituli S. Mariæ de Pace Presbiyter Cardinalis Salviatus, nuncupatus, Causæ causarum hujusmodi Judices vigore Motus proprii SS. Dom. Nost. Papæ, sub datum Romæ in Monte Quirinali die 20. Augusti 1592. specialiter & expressè deputati, Universis, & Singulis præsentes inspecturis, visuris, lecturis pariter, & audituris fidem facimus, & attestamur, qualiter introducta coram Nobis lite, Causa, seu Causis inter RR. Capitulum, Archipresbyterum, & Canonicos Collegiatæ Ecclesiæ Plebis S. Mariæ Arretinæ Civi-

viratis ex una, & RR. Capitulum, & Præpositum, & Canonicos Cathedralis Ecclesiæ ejusdem Civitatis de, et super Unione dictæ Ecclesiæ Plebis S. Mariæ, rebusque aliis, Partibus ex altera. Nos visis videndis, & servatis de jure servandis Nostram in his scriptis in hunc, qui sequitur modum, tulimus Sententiam, videlicet.

Christi nomine invocato, quia per hanc Nostram diffinitivam Sententiam, quam solum Deum præ oculis, & justitiam habentes, de juris peritorum consilio, in his scriptis proferimus in Causa, & Causis coram Nobis in prima, seu alia instantia indecisis pendentibus inter RR. Capitulum, Archipresbyterum, & Canonicos Collegiatæ Ecclesiæ Plebis S. Mariæ Aretinæ Civitatis agentes, & promoventes ex una, & RR. Capitulum, Præpositum & Canonicos Cathedralis Ecclesia ejusdem Civitatis de, & super Unione dictæ Plebis S. Mariæ facta usque de Anno 1250. per quondam Dominum Gulielmum dictæ Civitatis Episcopum dictæ Ecclesiæ Cathedrali, & per Innocentium PP. IV. confirmata tenoris, de qua in Actis, ac per multos Actus per longa temporum spatia observata, licet per certum tempus in aliquibus prætermissa, deque ejusdem Unionis ad plenariam observantiam restitutione, & revocatione, & de præcedentia utriusque Capituli tam in eundo, quam stando, rebusque aliis, de quibus in Actis, ad quæ &c.

Dicimus, sententiamus, decernimus, & declaramus Unionem dictæ Ecclesiæ S. Mariæ de Plebe, & ejusdem Capituli factam per dictum quondam Gulielmum Episcopum Aretinum, & per Sedem Apostolicam confirmatam, a Partibus acceptatam, & effectum sortitam, & executioni demandatam per plures, & diversos Actus, ac per longa temporum spatia fuisse observatam, in pristinam observantiam revocandam, & restituendam fuisse, & esse, prout salvis declarationibus infrascriptis restituimus, & reponimus. Non obstantibus quibuscunque pro parte dicti Capituli, & Canonicorum Cathedralis Ecclesiæ præpositis, allegatis, & exceptis. *Adeoquod eidem Collegiatæ Ecclesiæ Plebis S. Mariæ, ejusdemque Capitulo, & Canonicis, Honores, & Privilegia dictæ Cathedralis Ecclesiæ censeantur, & sint communicata, & competant, & competere intelligantur: & Canonici Collegiatæ ad instar Cathedralium habeantur, nominentur, &*

re-

reputentur. Et ne ullo unquam tempore in futurum dubitari contingat super Electionibus, Tractationibus, Contractibus, Præeminentiis in ftando, eundo in Proceffionibus, & in Ecclefiis, & de Habitu & in aliis, quæ in dubium occafione Unionis præfatæ revocati poffint.

Dicimus, decernimus, & declaramus Electiones Tractatus, Contractus & Negotia utriufque Capituli, falvis infrafcriptis, feparatim pertractari debere in unaquaque Ecclefia, & Capitulo, prout ad alterum fpectant, & pertinent eo modo, & forma, prout de præfenti, & a certo tempore citrà obfervatum extitit, & obfervatur.

Idem dicimus de Habitu, ut fervari debeat is, qui de præfenti eft in ufu nec ulla ratione alterari poffit.

Item quod in Synodo pariter eligantur, & electi intelligantur Archipresbyter, & Decanus Collegiatæ Ecclefiæ, quibus pariter, ac dictis, Præpofito, & Canonicis Cathedralis Ecclefiæ, feu ex eis, eligendis tam a Sede Apoftolica, quam ab aliis, cognitiones caufarum, et exequtiones litterarum, ac aliorum quorumcumque fimilium, committi poffint.

Item declaramus Archipresbyterum dictæ Collegiatæ, tam in dicta Ecclefia, quam in Cathedrali, & etiam alibi, & in quibuscumque Actibus publicis, & privatis præferendum fuiffe, & effe, prout præferri mandamus, omnibus Canonicis Cathedralis Ecclefiæ, & fic eidem locum ante Canonicos Cathedralis præfatos in quibuscumque Actibus, & locis, falvis infrafcriptis, affignamus: & ordinem hunc in Proceffionibus etiam Synodalibus, Mortuariis, & aliis quibusvis Actibus, & locis, in quibus utrumque Capitulum, & Dignitates, & Canonici convenient, & tam fub uno Vexillo, quam duobus fervari mandamus; ut præcedat, feu præeminentiam habeat Præpofitus, Archidiaconus, Primicerius, Decanus Cathedralis, (*a*) & fucceffive Archi-

(a) *Si noti, come la Dignità di Decano in Duomo è moderna, introdotta poch' anni prima di quefta Sentenza. Il primo coftituito in quefta Dignità fu un Canonico Niccolò Gamorrini, che per aver quefta preeminenza ammensò alla Maffa Capitolare il Benefizio femplice di S Bia-*

chipresbyter Collegiatæ, deinde Canonici Cathedralis, postea vero Decanus, & Canonici Collegiatæ, & successivè Mansionarii Cathedralis, & demum Mansionarii Collegiatæ prout de presenti in aliquibus observatur.

Item quod in Processionibus quibuscunque, & Actibus supradictis in quibus duo Vexilla deferri contingat, a pari procedant, sed Cathedrale dexterorsum.

Item declaramus, quod quotiescunque duo Capitula erunt in Ecclesia, vel Cahedrali, vel Collegiata, respectivè, Magister Cappellæ illius, in qua reperientur, cum Cantoribus suis suo fungatur Offitio.

Item declaramus, quod existente Episcopo in Ecclesia Collegiata, & ibidem celebrante, vel Pontificalia exercente, eidem adsistant, ministrent, adsistere, & ministrare debeant Archipresbyter, & Canonici ejusdem Plebis Collegiatæ.

Item declaramus, quod si in aliquo mortuario, vel aliquo quovis actu interveniret alterum tantum Capitulum, nempè Cathedralis, vel Plebis, seu ejus Corpus repræsentans, & in eodem actu, & eodem tempore intercesserint ex quavis causa aliquæ Personæ particulares, & singulares alterius Capituli, vel Corporis non intervenientis, dictæ Personæ singulares non habeant aliquem locum inter Personas alterius Capituli, seu Corporis intervenientis, sed locum habeant per totum Corpus Capituli existentis inter omnes alios Clericos, qui de neutro sunt Corpore dictarum Cathedralis, & Plebis; & pariter declaramus, quod Reliquiæ S. Ansani, & aliorum Ss. deferri debeant post omnes Canonicos Cathedralis; inter ipsos, & Populum, vel ante omnes Canonicos, & Collegiatæ, adeo quod non sint intermediæ inter utrumque Capitulum.

Dicimus item, quod Prior de Murello, qui est Prior Synodi, et totius Cleri Aretini, qui singulis Annis eligatur alternatim ex Canonicis Cathedralis, & Collegiatæ, possit, ac debeat facere mortuaria in sepeliendis defunctis Clericis non Canonicis in quavis Ecclesia, & in Cathedrali, ac Plebis

S. Biagio, di Giuspadronato di detta Nobil Famiglia Gamorrini. Stor. delle Famig. Umbre Toscane. Part. I. pag. 108.

bis. Mortuaria vero Canonicorum defunctorum fiant per Magistrum Chori utriusque Ecclesiæ respectivè.

Item decernimus, et declaramus, quod *quotiescumque* contigerit Canonicos utriusque Ecclesiæ simul reperiri in altera ex dictis Ecclesiis, vel occasione Processionum, vel Mortuariorum, aut alia quavis causa, Canonici Cathedralis resideant, & Sessionem habeant a Cornu Evangelii, Archipresbyter autem, et Canonici Collegiatæ a Cornu Epistolæ. In aliis vero Actibus Archipresbyter semper recognoscatur in quinto loco, ut supra dictum est, et incensum utrique Capitulo detur ordine prædicto servato, ut incensatis Dignitatibus Cathedralis Ecclesiæ, postea immediate incensetur Archipresbyter, postea Canonici Cathedralis, et successivè Canonici Plebis. Et firmis manentibus præmissis nulli Partium liceat quidquam innovare sub pœna Scutorum ducentorum applicandorum toties quoties, et in Juris subsidium Interdicti quoad Capitula, et quo ad particulares Personas excommunicationis, et aliis pœnis gravioribus arbitrio SS. D. N. Papæ.

In reliquis excipiendo præmissa, laudabiles consuetudines in Utraque Ecclesia servari mandamus, et quatenus aliqua suboriatur nunc, et in posterum altercatio, et discordia inter Partes præfatas, ex nunc ipsis Partibus consentientibus debeant decidi per Dominum Episcopum Aretinum pro tempore existentem, quatenus SS. Domino Nostro placeat. Molestationes quoque, et quæcunque impedimenta contra præmissa, præscripta per unam Partem alteri, et è converso, fuisse et esse temerarias, et temeraria, illicitas, et illicita, ac de facto præsumptas, et præsumpta; eisque perpetuum silentium imponendum fore, et esse, prout imponimus: et ambas Partes justis de causis animum nostrum moventibus ab expensis absolventes: & ita dicimus sententiamus, pronunciamus, & declaramus omni meliori modo &c.

Alexander Card. Tituli S. Praxedis Florentinus nuncupatus, Judex Delegatus Apostolicus.

Antonius Maria Cad. Salviatus Tituli S. Mariæ in Pace, Judex Delegatus Apostolicus.

Lecta, lata, & promulgata fuit hujusmodi Sententia sub Anno a Nativitate Domini MDLXXXXV. Indictione VIII. Die vero V. Mensis Julii Pontificatus autem SS. in

R Chri-

Christo Patris, & Domni Nostri Clementis Divina providentia Papæ Octavi, Anno ejus Quarto; præsentibus ibidem Magnificis Dominis Antonio Guidotto, & Joanne Zojart Archivii Romanæ Curiæ Scriptoribus Testibus ad prædicta omnia, & singula vocatis habitis specialiter, atque rogatis.

CUm autem firmiora sint ea, quæ Apostolicæ confirmationis robore communiuntur. Nos ne Capitula prædicta in recidivæ contentionis occasionem unquam prolabi possint opportunè providere volentes, ac eorum quieti, & concorodiæ prospicere cupientes, Motu proprio, & ex certa scientia, maturaque deliberatione nostra, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, præinsertam Sententiam, ac omnia in illa contenta Auctoritate Apostolica tenore præsentium perpetuò confirmamus, & approbamus, illisquæ perpetuæ, & inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, *ac omnes, & singulos, tam Juris, quam Facti defectus, si qui in eisdem intervenerint, supplemus.*

Decernentes Capitula, & Canonicos præfatos ad eorum observationem, prout ad eorum quoslibet pertinet, perpetuò teneri, & obligatos existere, nec ab ea quovis prætextu recedere posse; sicque per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, & Causarum Palatii Apostolici Auditores, *sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.* Quo circa eisdem Alexandro, & Antonio Mariæ Cardinalibus, *ac Venerab. Fratri Episc. Aretino*, nec non Dilecto Filio causarum Curiæ Cameræ Apostolicæ generali Auditori per præsentes committimus, & mandamus, quatenus ipsi, vel quicumque ipsorum, præsentes litteras, & in eis contenta quæcumque ubi, & quando opus fuerit, & quoties pro parte alterius ex dictis Capitulis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate Nostra præsentes literas, ac præfatam Sententiam ab omnibus, ad quos spectat inviolatè perpetuò observari, Contradictores per censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna Juris, & facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii sæcularis; non

Non obstante felicis recordationis Bonifacii Papæ VIII. Prædecessoris nostri de una, & in Concilio Generali edita de duabus Dietis, dummodo ultra tres Dietas aliquis auctoritate præsentium ad judicium non trahatur, aliisque Apostolicis Constitutionibus, & ordinationibus, ac dictorum Capitulorum, etiam juramento, Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis, illis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & approbatis. *Quibus omnibus, & singulis eorum tenore præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis habentes hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscunque.*

Datum Romæ apud Sanctum Marcum sub Anulo Piscatoris die VIII. Julii MDXCVI. Pontificatus Nostri Anno Quinto. (a)

Notificata, che fu la detta Sentenza, e successivamente il Motu Proprio a i detti Capitolari, il Vescovo Usimbardi come Esecutore Apostolico a 17. Giugno 1597. in publico Sinodo, dopo celebrata la Messa dello Spirito Santo, fece leggere l'appresso Decreto.

NOs Petrus Usimbardius &c. Vobis omnibus, & singulis Præposito, & Canonicis, & Capitulo Nostræ Cathedralis Ecclesiæ, Authoritate prædicta, præcipimus, & mandamus, quatenus mox sub viginti quinque scutorum pœna per quemlibet Vestrum absque alia declaratione incurrenda, & Excommunicationis, debeatis, & quilibet Vestrum debeat, præter duos illos Canonicos deputatos, ut Nobis assistant, & durante

(a) *Arch. di Pieve, edito nel 1690. in Processo in Causa Præminentiarum pag. 22.*

Si osservi, che questo Breve si legge mutilo nel Sommario dei Privilegj trasmesso dal Primo Capitolo nell' ultime pendenze, che è accennato in questo alla pag. 16. let. b leggendosi mancante della Clausula sublata, del Decreto irritante, della Deroga esplicita alle consuetudini, del Supplemento dell' autorità Apostolica a qualunque difetto di legge, e di Fatto &c.

rante etiam hac Diocesana Synodo, & de cætero semper in hac Cathedrali Ecclesia, cum in ea Canonicos quoque Collegiatæ Ecclesiæ contigerit reperiri, *prout in præsenti reperiuntur, accedere ad residendum in Sedibus solitis, & consuetis a Cornu Evangelii, & non alibi, & ibi Sessionem Vestram habendam juxta dispositionem dictæ Sententiæ. Alias &c. lect. per me Carolum Matheium Curiæ Episcop. Aret. Cancell.* (a).

§. XXXV.

Stante le nuove promosse difficoltà da i Primi Capitolari contro l' Unione, è rimesso il Contratto colla Sentenza del 1595. *colla Conferma Apostolica all' Esame. Sentenza del Reverendiss. Auditor di Camera a favor de i Secondi data nel* 1639. *che devino essere riconosciuti dal Vescovo, e da i Primi Capitolari egualmente in tutti gli Atti, e Onori di Cattedrale.*

Giacchè il Contratto, e la Sentenza parlan d'Onori, e di Privilegj in genere riguardo alla Cattedralità, senza che si rammentino in specie altri, che gli aggiustamenti di precedenze, e la servitù della Chiesa separata; da i Primi Capitolari, dopo la morte d'esso Pontefice, e de' Signori Cardinali Delegati Apostolici, furono introdotte più difficoltà, le quali diedero occasione al Vescovo Usimbardi, e al Successore Antonio de Ricci, (contuttochè Delegati Apostolici anche loro,) di mettersi a parte, con-la-

(a) *Atti della Curia Vescov.. Copia in Arch. d.*

lasciar nelle contese i due Collegj. D'ordine del Governo segnato a 19. Aprile 1639 per mano del Sig. Auditor Alessandro Vettori furon rimessi in giudizio il Contratto, la Sentenza, e Breve, e delegata la revision della Causa all' Auditor di Camera, il quale in vigor d'esso Contratto, come obbligatorio per tutte tre le Parti vincolate nell' Unione, l'Anno stesso diede l'appresso Sentenza.

CHristi nomine invocato pro Tribunali sedentes, solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam Sententiam, quam de Juris peritorum Consilio in his scriptis ferimus in Causa, & Causis coram nobis vertentibus inter Capitulum, & Canonicos Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Plebis Civitatis Aretinæ actores ex una, & inter Capitulum, & Canonicos Ecclesiæ Cathedralis Sancti Petri ejusdem Civitatis, reos conventos, Partibus ex altera de, & super Unione Capitulorum, & Canonicorum dictarum duarum Ecclesiarum, facta per olim Gulielmum ejusdem Civitatis Episcopum de anno 1250. seu &c. Confirmata per Innocentium Papam IV., ac super observatione dictæ Unionis, & Litterarum Apostolicarum, nec non Sententiæ latæ per bon. mem. Cardinales de Florentia, & Salviatum, de Anno 1595. seu &c. per fel. record. Clementem Papam VIII. confirmatæ, rebusque aliis &c.

Dicimus, sentiamus, pronunciamus, decernimus, & declaramus: Unionem, Litteras Apostolicas, & Sententiam prædict. ad pristinam illarum observantiam revocandas, reducendas, & restituendas fore, & esse prout restituimus reducimus, & reponimus, ac observari mandamus in omnibus, & per omnia, prout in illis continetur, & disponitur. *Honoresque, Privilegia, & Jura quæcunque dictæ Cathedrali Ecclesiæ S Petri, illiusque Capitulo, & Canonicis quomodlibet competentia, competiisse etiam, & competere Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Plebis, ejusque Capitulo, & Canonicis, ac fuisse, & esse communicata, & communia, perinde ac si prædicta duo Capitula essent unum Corpus, ac unum, & idem Capitulum;* exceptis Tractatibus, & Negociis particularibus, & privatis cujuslibet Capituli, quæ in unaquaque Ecclesia, & Capitulo, prout ad illorum alterum peculiariter, & separatim spectant, & pertinent, pertractari debeant. Quibus exceptis *reliqua omnia tanquam communia,*

&

& commune interesse concernentia ab utroque Capitulo simul unitim, & conjunctim tractanda fuisse, & esse, atque tractari, & explicari, ac simul conveniri debere : Veluti in Electione Vicarii Sede Episcopali vacante: item in receptione novi Episcopi, & possessione ei tradenda: Item in electione Subcollectoris spoliorum: Item in revisione Computorum eidem Subcollectori facienda: Item in perceptione, & participatione spoliorum, scilicet Vestimentorum, ac rerum Sacrar. ejusdem Episcopi Defuncti : Item in deputatione, seu electione universali Canonicor. per Episcopum facienda *pro visitatione Diœcesis & Ecclesiar. locorumque piorum*, examine Ordinandorum, & approbatione ad Beneficia, & similia, fieri debeat æqualiter, & æquali numero ex Canonicis Cathedralis, & ex Canonicis S. Mariæ Plebis: Item tam in eundo, quam in sedendo, & stando observetur in omnibus Ecclesiis Civitatis Aretinæ, & in aliis, in quibus dicta duo Capitula simul intervenire contigerit, idem modus, qui servatur in Ecclesia Cathedrali, & in Ecclesia Sanctæ Mariæ. Item in electione Prioris nuncupati de Murello, Prior ipse eligatur alternatim ex Canonicis utriusque Capituli nempe uno anno ex Canonicis Cathedralis, & alio ex Canonicis Sanctæ Mariæ, & inter eos servetur idem modus in procedendo: *Item in expeditione Bullarum Canonicorum dictorum a Capitulo Sanctæ Mariæ, Cancellarius ejusdem Capituli valeat Bullas expedire, sicuti ac eisdem modo, & forma, quibus utitur Cancellarius Cathedralis*: Item in omnibus aliis contentis, & expressis in prædicta Sententia lata de dicto Anno 1596. & per fel. rec. Clementem Papa VIII. confirmata; ad quorum omnium hic, & in prædicta Sententia, ac litteris confirmatoriis supradictorum Pontificum plenariam, ac perpetuam observantiam Capitulum, & Canonicos utriusque Ecclesiæ Sancti Petri, & Sanctæ Mariæ teneri, & obligatos esse, sicuti per presentes condemnandos fore, & esse, prout condemnamus, & pro condemnatis habere volumus, & mandamus, & mandatum, seu mandata quæcumque desuper necessaria, & opportuna decernenda, & relaxanda fore, & esse prout decernimus, & relaxamus; & prædictum Capitulum, & Canonicos Cathedralis in expensis in hac causa legitimè factis condemnandos fore,

&

& esse, prout condemnamus; quarum taxationem nobis, vel cui de Jure reservamus, & ita dicimus pronunciamus, declaramus, decernimus; & definitivè sententiamus, non solum præd. sed omni meliori modo &c. Ita pronunciavi. (*a*)

Ego Cæsar Argelus locum-tenens, & Commissarius & alias omni &c.

§.XXXVI.

(a) *Copia Originale nell' Arch. di Pieve, edita in Process. d. pag.* 24. *nel* 1694. *in Proces. in Causa Canonicatus pag.* 75.

§. XXXVI.

Risentimenti fatti in nome del Vescovo a Roma per la data Sentenza. Appello de i primi Capitolari. Prima Decisione della Sacra Rota circa la qualità dell'Unione. Si decide doversi considerare come fatta dalla Santa Sede. L'osservanza introdotta in contrario esser senza vigore; L'Unione riguardare tutti i fatti universali, e non i particolari; aver vigore parimente nell'elezione del Vicario Capitolare; nel possesso, e ricevimento de i Vescovi: nella partecipazione de i Spogli; nell' incedere, e nel risedere egualmente in qualunque luogo; e nella elezione del Priore del Clero.

COll' occasione che i primodetti Capitolari chiesero l' appello da questo Giudicato al Pontefice Urbano VIII. nello stesso tempo furon fatte rappresentanze a nome del Vescovo Tommaso Salviati, ch'era nell' Anno secondo del suo governo, com' era stato legato in essa sentenza, senza esser citato in lite, la qual pendeva tra i due Collegj. Per benigno rescritto fu commessa la revisione a Monsig. Francesco Maria Ghisilieri, il quale presi i Scritti, e Processo, che teneva Monsign. Argelo, a 18. Maggio 1643. propose il dubbio in Rota: *An Unio, de qua in Sententia*

pra-

præfata sit expressa, & diffusa mentio, suffragetur, & in quibus. Sopra che fu pubblicata, *utraque Parte informante*, a 2 Giugno 1645. l'appresso Decisione. [a]

L'Unione Aretina, che abbia tutta la sua validità, concordemente convennero i Signori Auditori coll'asserzione affermativa per essere stata fatta già nel 1250. dal Vescovo di quel tempo, confermata dal Sommo Pontefice Innocenzio IV. e il di lei Contratto essere stato inserto di parola in parola nella sua Bolla. Nel qual caso non v'è luogo da dubitare del suo valore, ma da doversi osservare, come Unione fatta dalla Santa Sede. Essendo che l'inclusiva dell'intiero disteso nella Conferma Papale è produttivo del suddetto effetto: E però non fa ostacolo a questa Unione la regola revocatoria delle Unioni; perchè dalla Sentenza de i Signori Cardinali de Medici, e Salviati, cinquant'anni fà emanata, si prova, che aveva sortito il suo effetto, e che per lunga serie d'anni era stata messa in esecuzione in più, e diversi Atti. Ed affinchè la regola revocatoria delle Unioni non abbia vigore, soltanto serve, ch'essa Unione sia stata effettuata in parte. 8 1 2 3 4

Circa il secondo punto, *In quibus Unio suffragetur*, fu risposto, che ponendosi avanti quegli Atti, che son disposti per essa Sentenza, confermata da Clemente VIII. colla Clausula sublata, e Decreto irritante, ed accettata dalle Parti, resta senza effetto l'osservanza, che v'era avanti, benchè immemorabile, per esser tolta via a cagion d'essa Sentenza: siccome niente di vigore hanno gli Atti contrarj fatti dopo la medesima, perchè restan come non fatti per il Decreto irritante, espresso in detta Conferma in modo, che non introducono osservanza, mentre per via d'esso Decreto tutte l'osservanze in contrario vengono escluse. Negli altri Capi, che non sono spiegati da essa Sentenza, si vuole, secondo il sentimento de i Signori Auditori, che in ambedue le Chiese si devino osservare le consuetudini lodevoli: Circa gli affari communi, che riguardano il commune interesse, che dall'uno, e dall'altro Ca- 5 6 7

S pi-

(a) *Cop. Origin. in d. Arch.. edita Part. X. Recentior. Decis. 361. cor. Ghisilerio*.

pitolo si trattino insieme, unitamente, e congiunti, si legge essere stato stabilito nel Contratto d'essa Unione, la quale per detta Sentenza si prova, come abbia avuto effetto: lo che si convalida dalle giustificazioni prodotte da
8 i Canonici di S. Maria, mentre tanto questi, che gli altri intervennero alla elezione del Vescovo, e ad altri affari communi. Onde benchè i detti Sig. Cardinali, e Monsig. Angelo abbino comandato nella Sentenza, che le Elezioni, i Trattati, e gli Affari di ciascuno de i Capitoli si dovessero trattare separatamente nell'una, e nell'altra Chiesa, e Capitolo, come a ciascun di loro si appartiene, e si deve; questa restrizione però niente pregiudica: *cum supradicta verba intelligatur de nego-*
9 *ciis particularibus*, & *consequenter de pertinentibus privatim ad quamlibet Ecclesiam, non autem de omnibus respicientibus Actus Capitulares Ecclesiæ Cathedralis*. E le dette parole per non essere indeffinite, ma soltanto ristrette circa gli Atti particolari, vi restan aggiunte immediatamente le altre parole: *prout ad alterum spectant*, & *pertinent*. E la dizione *prout*, che è restrittiva, da a divedere, come esse parole si devono intendere circa gl'interessi particolari; e inoltre le parole d'essa Sentenza sono da dichiararsi giusta il material subietto. E perciò secondo
10 il vincolo dell'Unione *solum negocia universalia, non tamen particularia, communicantur*.

La elezione del Vicario Capitolare, spiegata dalla
12 Sentenza, che si convenga anche a i Canonici di Santa Maria, è troppo chiara; perchè nel 1413. in vigor dell'Unione
13 fù eletto da i Canonici d'ambe le Chiese; e non vale lo allegarsi *ex adverso*, che quest'atto non si dovesse attendere a favor de i Canonici di S. Maria, mentre costa giu-
14 ridicamente dall'effetto eseguito. Ne fa ostaçolo a questo per provar l'osservanza in contrario l'unica deputa del Vicario Capitolare, soltanto fatta da i Canonici della
15 Cattedrale nel 1588., cioè sette anni prima della Sentenza de i prefati Signori Cardinali; perchè oltre all'essere stato eletto senza citar la Parte, v'era il Giudizio pendente; il qual Atto finalmente diede la spinta alla mossa lite, per cui ne nacque la detta Sentenza: Ne meno son da considerarsi le Elezioni dopo il 1596. perchè furon fatte senza

le

le Lettere Compulsoriali della Rota, e senza la citazione 16
dell'altra Parte; siccome pure vengono annientate per
ragione del Decreto irritante, come si disse, espresso in 17
detta Conferma Apostolica.

La consegna del possesso da darsi a i Vescovi pro tempore conviene all'Unione tra i due Collegj; nè a quest'atto fanno ragione i due Atti contrarj seguiti prima d'essa Sentenza; cioè il primo nel 1542. e l'altro nel 1580. perchè quest'ultimo è prossimo nella Lite, ed il primo è unico; 18
gli altri Atti son fatti dopo la Sentenza; lo stesso pure è circa la elezione de i Succollettori delle Spoglie. E quello, che fa stato, si è, che il secondo Testimonio addotto da i Canonici della Cattedrale, depone, che i Canonici di S. Maria intervenivano a questa elezione.

La partecipazione de i Spogli de i Vescovi defonti parimente è consecutiva dell'Unione, ed i Testimonj a favore de i Canonici della Cattedrale benchè asserischino, che nella Sagrestia d'essa Cattedrale vi si trovino i Parati Sacri degli antichi Vescovi, non escludono con tutto ciò, che altra parte de i medesimi si ritrovi presso l'altra Chiesa di S. Maria; essendo che quasi tutti deponghino esser possibile, che negli antichi tempi fossero questi in commune all'uno, e all'altro Capitolo.

Circa il modo d'incedere, di sedere, e di stare, che 19
si osserva tra i due Collegj, e nella Cattedrale, e nella Pieve, che si deva osservare in tutte le altre Chiese, tutta la ragione lo richiede. *Cum non sit conveniens, ut eadem Capitula aeque principaliter unita, & incorporata, ita ut in* 20
posterum essent unum, & idem Capitulum Ecclesiae Cathedralis Aretinae, uno modo stent in supradictis Ecclesiis, & alio diverso modo stent in supradictis Ecclesiis, & alio diverso in aliis Ecclesiis Civitatis.

La elezione ancora del Priore del Clero, detto di Murello deve farsi secondo, che dice la Sentenza de i detti Signori Cardinali, cioè un Anno da i Capitolari di San Pietro, e l'Anno seguente da i Capitolari di Pieve: Nè sono da attendersi i sei Testimonj in ultimo luogo esaminati per i Canonici di S. Pietro, perchè il primo, il secondo, e il terzo non oltrepassano l'età d'Anni cinquantadue; e perciò essendo che questi nel 1595. in cui fu data

la Sentenza, fossero in fasce, non sono atti a deporre sopra quello, e quanto si osservava negli Anni avanti: gli altri testimonj parimente son defettivi per l'età, non potendo far prova alcuna, per non aver visto, nè saputo quello, che si faceva prima d'essa Sentenza.

Tale fu la resoluzione della Sacra Rota attesi gli informativi d'ambe le Parti.

§. XXXVII.

Seconda Decisione, che contiene lo stesso della prima. L'Unione ha vigore in tutto, eccetto che negli interessi particolari. Gli Atti sì precedenti, che posteriori alla Bolla di Clemente VIII. sono annientati, e invalidi per introdurre l'osservanza contraria all'Unione.

NOn volendosi appagare i primi Capitolari al sopra deciso, di nuovo fu rimesso all'esame lo stesso dubio. *An unio suffragetur: & in quibus.* Sopra di che il dì primo Aprile 1647. fu publicata a tenore degli informativi d'ambe le Parti la seconda Decisione in questi termini (*a*).

LA Unione Aretina hà validità in tutte le cose nel di lei Istrumento espresse, e specialmente ne i Trattati, e negli Affari communi, da doversi fare insiememente uniti; cioè, l'Elezione del Vicario Capitolare, e gli altri Atti accennati, come sopra.

1 Il fondamento principale consiste nel Contratto della Unione, nella lettura del quale v'è espressa la Congiunzione delle due Chiese, per ragion della quale essen-

(a) Copia Orig. come sop. Par. X. d. Decis. 37. coram Ghisilerio.

fendo Unione di prima specie, e non di terza, restan communicati alla Chiesa di S. Maria tutti gli Onori, e Privilegj d'essa Cathedrale, e dei due Capitoli ne venga costituito un solo.

Le Elezioni, i Contratti, gli Affari, e tutte l'altre cose riguardanti l' interesse commune, devon trattarsi assieme unitamente, e congiuntamente da i due Collegj: perchè il Contratto apertamente dice: *quod Canonici Utriusque Ecclesiæ admitti debeant ad Electiones, Tractatus, Negotia, & Contractus, ita ut sit unum Capitulum Unitum universaliter, & indefinitè sub uno Capite.*

Non si dica, ch'essa Unione del Vescovo Gulielmo sia stata ridotta ad Unione di terza specie, come alterata, e mutata per Sentenza de' prefati Signori Cardinali, nella quale, ad oggetto di toglier via tutti i dubbj, dichiararono, che le elezioni, gli affari, ed i contratti di ciascuna Chiesa, e Capitolo si dovessero trattare separatamente da ciascun di loro, e questo confermato da Clemente VIII. colla Clausula sublata, e Decreto irritante, stante che a tale interpretazione repugnano le chiare parole d'essa Sentenza, nella quale si prescrive in genere, che la Unione s' osservi; e si dichiara in genere, che la Chiesa di Santa Maria abbia i privilegj, e gli onori della Cattedrale. *Dicimus &c. Unionem dictæ Ecclesiæ S. Mariæ de Plebe, & ejusdem Capituli, factam per D. Gulielmum Episc. Aret. & per Sedem Apostolicam confirmatam, & a Partibus acceptatam, & effectum sortitam, & executioni demandatam, per plures, & diversos Actus, ac perlonga temporum spatia fuisse observatam, in pristinam observantiam revocandam, & restituendam fuisse, & esset, prout salvis declarationibus infrascriptis restituimus, & reponimus: non obstantibus quibuscunque propositis allegatis, & exceptis pro parte Capituli, & Canonicorum Cathedralis Ecclesiæ: Adeò quod eidem Collegiatæ Ecclesiæ Plebis, ejusdemque Capitulo, & Canonicis honores, & privilegia dictæ Cathedralis Ecclesiæ censeantur, & sint communicata, & competant, & competere intelligantur; & Canonici Collegiatæ adinstar Cathedralium habeantur, nominentur, & reputentur.* E siccome nella precedente Decisione al num 8. e seguente, i negozj, e gli interessi sono eccettuati dalla generalità degli altri,

quæ

quæ tanquam non respicientia Cathedralitatem, sed solummodo privata negotia utriusque Ecclesiæ, separatim fieri debent, tanquam de re diversa, come si prescrive nella Sentenza. Così secondo il di lei vero sentimento è da inten-
7 dersi, affinchè in questa non si dia repugnanza, e contrarietà, da doversi sempre scansare, come generalmente insegnano tutti i Dottori.

Questa Unione *in omnibus observari debet, præterquam*
8 *in exceptis in eadem Sententia*, che è quello, e quanto s' appartiene separatamente all' uno, e all' altro de' Capitoli, e delle Chiese, da doversi trattare da ciascun da per se; perche *Cathedralis est una, & duæ Ecclesiæ sunt unitæ quoad Cathedralitatem, non quoad particularia negotia uniuscujusque Ecclesiæ, & Capituli, prout ad alte-*
9 *rum spectant, & pertinent*: Essendo che la dizione *prout*, ch'è restrittiva, denota, che le dette parole son da intendersi
10 circa gli affari particolari, come stabilisce la Decisione; e i detti Signori Cardinali ridussero l' Unione nello stato primitivo, e nell'antica sua osservanza, che consisteva, che gli affari communi in commune si dovessero trattare, come si giustifica per via di più Atti, che han presentato i Canonici di Santa Maria, da i quali si viene in chiaro, che i Canonici di quella si diportassero, come Canonici di Cattedrale, avendo loro esercitato gli Atti di giurisdizione in tempo di vacanza della Sede Vescovile, lo
11 che soltanto compete al Capitolo d' una Cattedrale.

Niente fa poi, che si diano gli Atti importanti la Cattedralità, esercitati da i soli Canonici della Cattedrale, perchè sempre è vero il dire, che gli Atti suddetti non
12 ebbero valore di mutar la qualità dell' Unione, effettuata per atti simultanei, fatti dal Capitolo, e dell'una, e dell'
13 altra Chiesa. E se non si prova, che per via d'essi Atti l'animo de i Canonici della Cattedrale fosse d'introdurre una nuova osservanza in pregiudizio degli altri Capitolari
14 di Santa Maria, (come che fatti unitamente in consorzio)
15 si stima preservato il Dritto loro, come spiega la Rota.

Tutto questo apertamente convincesi, mentre ancora dipoi i Capitoli d'ambe le Chiese esercitarono Atti simultanei tra loro, giacchè nel 1591. a 2. Marzo conferirono un Canonicato della Chiesa di Santa Maria, e nello stesso
di,

ti, et Anno conferirono altro Canonicato nella Cattedrale, e tanto nell'una, che nell'altra Collazione fu fatta espressa memoria dell'Unione; laonde per questo si rende chiaro, 16 che non vi è stato animo tra loro di mutar la medesima negli Atti precedenti fatti separatamente. 17

Gli Atti poi seguiti dopo la prefata Sentenza, stante la conferma della Santa Sede colla Clausula sublata, e Decreto irritante, per cui vien tolta ogni, e qualunque osservanza contraria, non sono considerabili; non potendosi introdurre l'osservanza contraria alla detta Conferma, 18 come fu fermato nella precedente Decisione al n.5. & 15.

Per i quali Capi, ommessi gli altri, che di niuna considerazione son parsi a i Signori Auditori, fu confermata la presente colle informazioni d'ambe le Parti nel dì 2. Giugno 1645, come si disse.

§. XXXVIII.

Seconda Sentenza della Rota Romana, data nel 1645. confermatoria della Prima.

MOnsignor Ghisilleri, dopo aver pubblicata questa seconda Decisione, fu eletto Vescovo di Terraccina. In suo luogo per la ultimazione della Causa, in tal guisa rimasta pendente, fu sostituito Monsign. Antonio Albergato; il quale „ *servatis de jure servandis* „ in vigor di quanto già era stato sperimentato nelle precedenti Decisioni, confermò l'altra Sentenza in questi termini.

C*Hristi nomine &c. Dicimus &c. Dictam Sententiam dicti R. P. D. Argeli in melius reformando, Unionem, Literas Apostolicas, & Sententiam præfatam ad pristinam illarum observantiam revocandas &c.* Honoresque, Privilegia, & jura quæcunque dictæ Cathedralis Ecclesiæ S. Petri, illiusque Capitulo, & Canonicis quomodolibet competentia, competiisse etiam, & competere Ecclesiæ S. Mariæ Plebis ejusque Capitulo, & Canonicis, ac fuisse, & esse communi-

nicata, & communia, perindè ac si dicta duo Capitula essent unum Corpus, & unum, & idem Capitulum, unitave universaliter, & indeffinitè sub uno Capite, videlicet in eo, quod Negotia communia, & commune interesse concernentia ab utroque Capitulo simul unitim, & coniunctim tractentur; *In electione Vicarii Sede Episcopali vacante; in receptione novi Episcopi, & possessione ei tradenda; in perceptione, & participatione Spoliorum Episcopi defuncti; in eo quod idem modus, qui servatur in Ecclesia Cathedrali, & in Ecclesia S. Mariæ, tam in eundo, quam in sedendo, & stando, observetur in omnibus Ecclesiis Civitatis Aretinæ, & in aliis, in quibus dicta duo Capitula simul intervenire contigerit, & in electione Prioris nuncupati de Murello. Et proinde bene fuisse per dictum R. P. D. Argelum super præmissis pronunciatum, diffinitum &c.* (a)

§. XXXIX.

Nuovo Appello de i Primi Capitolari. Terza Decisione concernente lo stesso, che nelle due precedenti. L'Unione aver vigore in omnibus Actibus respicientibus *dignitatem Cathedralitatis, non ad nudum nomen honorificum.*

I Capitolari di San Pietro tuttavia lusingandosi di poter togliere la detta eguale compartecipazione, in tal guisa giustificata per la seconda volta a favore degli altri di S. Maria, fecero nuova istanza d'altra revision di Causa, la quale fu graziata, e commessa a Monsig. Giacomo Corrado, che attesi gli informativi delle Parti, a 2. Giugno 1651. pubblicò l'appresso Decisione. (*b*)

Es-

(a) *Cop. Orig. come sop. edita in detti Processi pag. 25. e 75.*
(b) *Cop. Orig. come sopra Part. XI. Decis. 156. coram Conrado.*

ESsendo che per parte de i Canonici della Cattedrale d' Arezzo sia pendente in questo Sacro Tribunale della Rota l' istanza del secondo Appello dalle due contro loro emanate Sentenze, date a favore de i Capitolari di S. Maria della Pieve di detta Città sopra l' osservanza dell' antica Unione, fatta l' Anno 1250. dal Vescovo Gulielmo, e fin d' allora confermata da Innocenz. PP. IV. come pure da PP. Clemente VIII. nel 1596. colla previa Sentenza de i Sig. Cardinali de Medici, e Salviati; dimandarono i Primi le Lettere Compulsoriali, specialmente per estrarre più Atti, e Documenti, che conferivano alla Causa, come n' erano le pretensioni; la qual dimanda, contradicenti i Secondi, (oggi proposta, ed accuratamente esaminata) da i Sig. Auditori non venne ammessa; giacchè le ragioni da discutersi sono state considerate insussistenti per l' effetto, che si tratta; essendo presentate ad oggetto di provare, che la Unione Antica ne tempi successivi non sia stata posta in uso, e particolarmente dopo la data Sentenza, e la seguita Conferma Apostolica, specialmente in quegli Atti, che ora si controvertono. Lo che per verità repugna non solo alle parole medesime, espresse nel principio d' essa Sentenza. *Dicimus &c. come nella precedente Decis. al num. 6.* Quanto anche alla Conferma Apostolica, che Motu proprio fu autorizzata colla Clausula sublata, Decreto irritante, ed esplicita Deroga alle Consuetudini di qualunque sorte, e a tutti gli altri Atti in contrario facienti, come meglio in detto Breve; in vigor delle quali, se a caso vigeva e l' uso, e l' osservanza in contrario, allora furono del tutto annientati: Siccome pure vien tolta la podestà d' introdurla validamente per azzioni di qualsivoglia sorte successivamente fatte contro il di loro tenore; ed anche è levata l' autorità di altrimenti interpetrare. Perciò non doversi ammettere la inutile dilazione della Compulsoria, Speciale, la quale non puol produrre una valida, ed obbligante prova. Ne osta, che la prefata Unione non sia stata rimessa appieno, assolutamente, e sostanzialmente nell' antica osservanza, ma che soltanto sia communicata alla Chiesa di S. Maria, e Suoi Capitolari *quoad honorificam Cathedralitatis denominationem, ac prarogativam,* come più d' una vol-

1 2 3 4 5

 ta

ta dal distefo d' essa Sentenza hanno stiracchiato questa interpretazione gli Informanti a favore dei primodetti Capitolari. Imperocchè una interpretazione di questa sorte pare, che affatto sia contraria alla ragione, alle parole, e al giusto, e retto senso d' essa Sentenza.

E' contraria, per certo alla ragione, perchè di sicuro si ha, che l' Unione predetta fu fatta negli antichi tempi *pro bono pacis*, affinchè i due Collegi *in unum Corpus verè & realiter redigerentur*, per roglier via le contese, e i scandali, che derivavano dalla loro divisione, come si legge nel Contratto. Per lo stesso motivo di toglier le contese, e scandali, che per la medesima cagione vegliavano tra esse Parti, fu emanata la Commissione Apostolica di Clemente VIII. per i due prelodati Sig. Cardinali, acciò vi rimediassero, da doversi finire con piena Autorità, riconosciuta che avessero la sola verità de i fatti, rimosso ogni, e qualunque appello, come si legge in altro Breve de 20. Agosto 1592. in esecuzione del quale fu proferita, e successivamente confermata la detta Sentenza.

E' contraria alle parole, perchè, come si è provato, la Unione vien richiamata, e reintegrata nell'osservanza primiera veramente, realmente, ed effettivamente, ne i tempi scorsi con longa, e moltiplice osservanza ricevuta; Ma non già *ad solam prætensam honorificentiam, ac denominationem*.

Si oppone finalmente al retto, e sano sentimento, perchè l'antica Unione, per cui *antedictæ duæ Ecclesiæ in unam Cathedralem, earumque Capitula in unum Corpus verè, & realiter redacta erant*, (come dice apertamente la lettura dell'Istrumento) essendo stata rimessa, e restituita nella prima osservanza, *censentur utique præfatæ Ecclesiæ cum eorum Canonicis in eo ipso statu, loco, & gradu integrè repositæ, in quo fuerant productæ, & Unionis vigore constitutæ, præter quam in solis Actibus in eadem Sententia exceptis*, che sono i particolari. *Ita ut jura quæcunque, ipsi Cathedralitatis Dignitati annexa, & ex illo Capitulo provenientia, qualia sunt ea, quæ in præsentia controvertuntur, utriusque Ecclesiæ Canonicis* tanquam unicum Cathedrale Capitulum constituentibus, pariformiter *sint communia, & æqualiter competant*.

II

Il dover restare separate le cose particolari coll' altre eccettuate nella Sentenza, riguardanti ciascun Corpo, e Collegio *abstractum a Dignitate Cathedralis*, non si stima, che sia un assordo in questa materia d' Unione, nella quale si deve attendere il disteso del Contratto, e delle Sentenze, ed il volere de i Sommi Pontefici, che hanno comprovato, e confermato le medesime. Un assordo, poi ed un sentimento del tutto inverisimile par quello, con cui si rinuova, e si reintegra colla stessa conformità di parole il Gius alla Chiesa di Santa Maria, al di lei Capitolo, e a i Canonici, già da gran tempo realmente, ed effettivamente acquistato, e che assieme venga annientato nell' essenza sostanziale, e ridotto ad una apparenza vocale contro tutte le regole di ragione, e contro il proprio significato delle parole. E perciò essendo che da i Documenti sopraportati, e da altre ragioni la interpetrazione di simil sorte prodotta sia stata riprovata nelle due precedenti Decisioni, le quali nella presente disputa secondo lo stile non si devono rivocare, non è quella presentemente da ammettersi, ma se farà bisogno si esaminerà più a pieno nello squittinio dell' affare principale. Da quì anche parve, che questa dimanda speciale delle Lettere Compulsoriali, proposta dopo l' intimata discussione dell' affare, sia stata ad oggetto di tirar più in lungo la Causa; mentre fino dal 1643. e seguente in vigore della Compulsoria generale da essi Capitolari della Cattedrale ottenuta, fu fabbricato il processo, e compulsati *in partibus* altri Istrumenti, come per esso riprodotto in Atti si vede; onde allora per trovarsi questi presso loro, ed esistenti nel loro Archivio, più a proposito potevan essere objettati, che differire un istanza di questa sorte fin ad ora, quandoche più difficilmente suol concedersi *vigente suspicione calumniæ*.

7 8 9

§. XXXX.

Quarta Decisione, che contiene tutto quello, e quanto era stàto deciso nelle tre precedenti. Terza ed ultima Sentenza, senza rimedio d' appello confermatoria delle precedenti, data nel 1652.

PEr esser stato esaltato alla Sacra Porpora il detto Monsig. Corrado fu sostituito per dar l' ultima mano a questa sì lunga lite Monsig. Leone Verospio; il quale riceuta la Commissione Apostolica con tutti gli altri necessarj ricapiti, citò le Parti, e propose in Rota *An Sententia R. P. D. Albergati Coauditoris Nostri veniret confirmanda & servatis &c.* fu stabilito coll' affermativa, come si vede nell' appresso Decisione pubblicata a 8. Marzo 1652. (*a*).

NElla Sentenza del præfato Monsig. Albergati era stato confermato, che il Capitolo della Chiesa di S. Maria d' Arezzo fosse stato unito egualmente, e principalmente all' altro Capitolo della Cattedrale; e che la stessa Unione abbia vigore ne i Casi seguenti cioè; Nella Elezione del Vicario Capitolare; nel ricevimento del nuovo Vescovo; nella consegna del possesso del Vescovado; nella partecipazione de i Spogli; nella Elezione del Priore del Clero, e che nello stesso modo d' incedere, e di sedere usato dall' uno, e dall' altro Capitolo, si deva osservare in tutte le Chiese a dove capitolarmente intervenghino; la qual Sentenza, di sicuro in detti Casi introduttiva d' Unione, tenacemente dalla Parte contraria per mezzo di più Atti, come opposti all' osservanza, essendo impugnata, in quest' oggi vien di nuovo confermata co i fondamenti della validità, e della giustizia. La validità si dimostra dalla revoluzio-

(a) *Cop. Orig. come sopra. Par. XI. Decis. 223. coram Verospio.*

zione degli Atti: la giustizia viene autorizzata da più Decisioni emanate nella precedente istanza, come per più veci è stato confermato dalla Rota. *In iis igitur Decisionibus deducitur Unio ex ipsomet annexionis Instrumento, constituentis unum, ac idem utrumque Capitulum, & Cathedralitatis Privilegia, ac Jura quacunque alteri communicantis; eaque jurè meritò: ex eò proindè concluditur, dum maximè Apostolicæ Confirmationis robur accessit integrum Instrumentis tenorem proferentis insertum.* 3

Dunque essendo che l' Unione in vigore della Conferma fatta con tutta la piena Autorità Pontificia non possa essere impugnata per difetto di validità; ne tampoco per la regola revocatoria delle Unioni, giacchè si comprova, ch' ella ha sortito il suo effetto, ed hà avuto esecuzione, come per Sentenza de Sig. Cardinali de Medici, e Salviati, e successivamente confermata *Motu proprio* da PP. Clemente VIII. sotto la Clausula sublata, Decreto irritante, e Deroga espressa alle consuetudini di qualunque sorte facienti in contrario, per le quali Costituzioni non solo si giudica del tutto annullato qualunque uso contrario, ma inoltre tolta la facoltà d' introdurre cose di nuovo per mezzo di Atti repugnanti alla prefata Conferma Apostolica, siccome di non potere interpretrare diversamente ad esse determinazioni. 4 5 6 7 8 9 10

Da tutto questo si viene a comprovare, che tutti gli Atti, presentati *ex adverso* contro l' osservanza della Unione, vanno per terra, o siano essi precedenti alla Sentenza, o siano ancora posteriori; essendo che tanto per l' uno, che per l' altro caso vengono annienrati dalla Autorità Apostolica, ne si provano eseguiti plenariamente, o pur fatti *privativè* rispetto all' altro Capitolo. 11

Parimente l' Unione non si puol mettere in controversia, che non sia stata rimessa per la Sentenza de Sig. Cardinali suddetti con tutta la pienezza nell' antico suo stato, ma che sembri ristretta *tantummodo ad honorificam Cathedralitatis denominationem* mediante la dichiarazione, che ne segue: *Ut tractatus, contractus, atque negotia utriusque Capituli separatim in unaquaque Ecclesia peragi debeant, prout ad illorum alterum spectare contingat.* Imperocchè questa simile spiegazione non è corrispondente alla ragione, ne 12

al

al retto senso, e parimente è affatto discordante dalla pro-
13 prietà delle parole, come diffusamente fu sperimentato nella precedente Decisione al num. 5.

Gli Atti poi, che nella Sentenza sono specialmente riservati a ciascuno de i due Collegj, soltanto riguardano
14 quelli, che specialmente, e particolarmente convengono all' una, e all' altra Chiesa, come danno a divedere quelle parole, *prout ad alterum spectat, & pertinet*, le quali sono restrittive di facoltà agli Atti particolari; come alla
15 dizione *prout* prova il Testo legale in termini di Decisione, e in termini della dizione *ad alterum*, come disgiun-
16 tiva, che include sol tanto un Capitolo solo, e non ambedue; le quali parole non sono contrarie all' Unione,
17 *quæ tantummodo communicat Universalia*.

Finalmente la Clausula, che consecutivamente è posta nella Sentenza, *Salvis infrascriptis*, non par, che sia di pregiudizio all' osservanza della totale Unione, imperocchè, benche questa Clausula generalmente soglia ristringere il
18 discorso precedente secondo la Glossa, di maniera, che ex adverso si porti, che l' Unione sia modificata; con tutto questo la restrizione potrà operare nel proposto caso sol tanto quelle cose, che ivi sono espresse, e le quali con gli occhi medesimi corporali si posson leggere, mentre questa restrizione fu concepita *ad oculum* con parole dimostrative: e questa restrizione, non si riduce già ad un nudo nome di
19 Cattedralità, come sono le pretensioni ex adverso. *Non autem ad nudum nomen Cathedralitatis, ut ex adverso prætenditur*; già che questa non si legge espressa, ne si puol dedurre dalla successiva dichiarazione, cioè, che i Canonici sì di Duomo, che di Pieve abbino la Canonica al tutto
20 distinta; essendo che una simile particolarità non si oppone all' Unione equeprincipale fatta tra loro, mediante la quale *Utraque Ecclesia pro unica Cathedrali constituitur, unicoque Collegio quoad negotia tantummodo communia: Quo vero ad particularia unicuique Capitulo reservantur specialiter*
21 *tractanda sub obligatione, ut propriæ teneantur Ecclesiæ inservire*.

Communicata la Decisione ad ambe le Parti, *servatis &c. & cognitis ad plenum bujusmodi causæ meritis*, fu pubblicata a 7. Maggio la seguente terza, ed ultima Sentenza,

con-

confermatoria delle precedenti, unita con triplice condanna nelle spese.

Christi nomine &c. Dicimus &c. Bene fuisse per dictum R. P. D. Albergatum pronunciatum diffinitum, processum, declaratum, ac sententiatum ad favorem dictorum Capituli, et Canonicorum S. Mariæ Plebis, malèque nulliter, et perperam fuisse pro parte dictorum Capituli, & Canonicorum Ecclesiæ Cathedralis S. Petri appellatum reclamatum, ac de nullitate dictum. Et propterea &c.

Quæ quidem Nostra diffinitiva Sententia, tanquam Tertia, & conformis, remedioque appellationis minimè suspensibilis, in Rem transivit judicatam. Ad cujus, & aliarum praecedentium Sententiarum, & Rei judicatæ exequutionem procedere volentes &c.

Nos Leo Verospius Auditor, Judexque Commissarius, & Exequutor Unicus præfatus &c. Authoritate Apostolica Nobis commissa &c. Vobis omnibus &c. (a).

XXXXI.

(a) *Cop. Orig. come sop. Riportata in detto Processo pagina 26.*

Si noti, come nel Sommario de Privilegi &c. a favor de i Canonici della Cattedrale mandato a Roma, e alla Nunziatura accennato alla pag. 16. *let.* b. *sotto il num. XXVIII. in tal guisa è registrata la terza Sentenza.* „ In Sententia Rotali sancitum fuerat Capitulum Ecclesiæ Collegiatæ S. Mariæ Plebis Aretinæ alteri Capitulo Ecclesiæ Cathedralis æquè principaliter fuisse unitum; eamque Unionem sequentibus in Casibus suffragari; Electione scilicet Vicarii Sede Episc. vacante; Receptione Episcopi noviter assumpti; Traditione Possessionis Episcopalis nec non in Spoliorum participatione ipso prædefuncto; ac Coelectione Prioris nencupati de Murello; ut idem denique modus in incessu atque sessione adhibitus ab utroque Capitulo in omnibus servetur Aretinæ Civitatis Ecclesiis, quibus insimul ambo contigerit interesse: Quæ sanè Sententia præfatis in casibus Inductiva Unionis, confirmata fuit per me &c. Leo Verospius &c.

La stessa colle stesse parole è riportata nella Scrittura Legale a i § XX. e XXI. Accennata come sopra alla pag. 16.

Si osservi, che queste son tutte le parole riportate nel primo

§. XXXXI.

Notificazione delle Tre Sentenze a i Primi Capitolari col rilascio della Copia : Contradicono, e ne dimandano nuovo appello. In dett' Anno 1652. *vien ordinata al Vescovo la soppressione di più Benefizj Ecclesiastici* col consiglio, e parere del Capitolo della Cattedrale. I *primi Capitolari s' oppongono, che non intervenghino i Secondi. Il Vescovo fà tutti gli Atti con quattro Capitolari di Duomo, e con tutti gli altri di Pieve. I Canonici contumaci,* sono dichiarati sospesi a Divinis: *Loro Assoluzione, ed altre Determinazioni della Santa Sede, riguardanti la Cattedralità pariforme d' ambedue le Chiese, e Collegj.*

TUtte le Sentenze, e Decisioni in copia Originale da i Secondi Capitolari furono esibite al Vescovo Salviati, e furon notificate col rilasso della Copia a i Primi nel dì 15. Luglio 1652. detto, i quali nel dì 27. non ebbero difficol-

mo periodo della Decisione di Monsig. Verospio, ma non già le parole della Sua, nè della precedente Sentenza; la qual Sentenza ripiglia il prelodato Sig. Auditore,, sanè præ- ,, sa-

coltà di comparir nella Curia coll' Esibita di nullità, e di opposizione alle medesime. (*a*) Il prelodato Vescovo dopo sei Mesi avendo ricevuto la Commissione Apostolica di sopprimere alquanti piccoli Conventi, che non praticavano l' osservanza Regolare, e di fare il riparto de' loro Beni in usi pii *col consiglio, e parere del Capitolo della sua Cattedrale*, citò per tal effetto il Capitolo coll' affissione della Cedola alla porta della Sagrestia di Duomo a intervenire nel Palazzo Vescovile a 24. Gennajo 1653. ; e perchè non pochi de i Capitolari di Duomo protestarono, e negarono d' intervenirvi con gl' altri di Pieve (partecipato il fatto all' Eminentissima Congregazione sopra lo stato de' Regolari) sodisfece a quanto gli era stato ingiunto coll' intervento dell' Arciprete, e di quattro Capitolari di Duomo con tutti gli altri di Pieve, e i contumaci *servatis de jure &c.* a' 21 d' Aprile detto gli dichiarò sospesi a Divinis, dalla qual Censura furono assoluti dopo quarantacinque giorni; dopo aver dato le debite sodisfazioni. (*b*) Prima che fusse ultimata la Lite in Rota era stato provisto di Canonicato in essa Pieve un Chierico il quale, seguita l' ultima Sentenza, ricercò la Sanatoria stante il difetto dell' età, nelle di cui Bolle dalla Curia Romana fu inserto: *Tempore provisionis hujusmodi cum Lis, & Causa in Sacræ Rotæ Auditorio super Unione dictæ Ecclesiæ penderet indecisa, quæ postea per tres conformes Sententias in Rem judicatam Unio hujusmodi suum effectum sortita fuerit; Sic Canonicatus, & Præbendæ non amplius Collegiatæ, sed Cathedralis Ecclesiæ existant.* Siccome in altra spedizione fatta poco dopo l' ultima Sentenza per il Canonico Donato dalla Doccia, Prio-

V re

„ fatis in casibus inductiva Unionis, ex pluribus Actibus,
„ tanquam observantiæ contrariis, *acriter ex adverso impugnata*, hodie confirmata fuit coram me ex utroque
„ validitatis, & justitiæ fundamento. *come alla pag.*148.

(a) *Atti della Curia Vescovile. Filza concernente la soppressione de' Conventi piccoli an.* 1652. *e* 1653.
Copie autentiche nell' Archivio di Pieve, edite in detto Processo pag. 27.

(b) *Atti suddetti in filza come sopra, editi in detto Processo pag.* 30.

re, e Parroco della Chiesa Priorale di San Michele d' Arezzo vi fu espresso. *Quod alias Canonicatus, ac Praebenda olim Saecularis Collegiatae, & insignis Ecclesiae S. Mariae nuncupatae Plebis Aretinae: Nunc verò Lite, ac Causa in Sacro Rotae Auditorio introducta super Unione dicta Collegiatae Cathedrali Ecclesiae Aretinae, per tres conformes Sententias, quae transitum fecerunt in Judicatum terminata, ac Unione hujusmodi effectum sortita Cathedralis Ecclesiae Aretinae;* qui &c. (*a*).

§. XXXXII.

Dritti, onori, e giurisdizioni, che godono con pacifico possesso i Capitolari di Pieve in egual grado degli altri di Duomo.

A Tenor dell'Unione, e de i Giudicati, come sopra, i Capitolari di Pieve al presente sono in pacifico possesso di concorrere indifferentemente coi Primi col voto attivo, e passivo all'elezione del Vicario Capitolare, e a tutte l'altre Giurisdizioni, che si devono al Capitolo in Sede vacante. Son eletti Economi de i Beni del Vescovado, e Succollettori. Partecipano de Spogli, circa i quali per accordo stabilito tra loro a 10. Novembre 1671. rogato da Ser Bonamico Bonamici fu fermata la divisione in quattro parti, tre per i Primi, stante il consumo de parati per le Funzioni Pastorali, che quì per lo più si fanno; e l'altra quarta per i Secondi. Convengono unitamente a ricevere, e a dare il possesso al nuovo Vescovo, e a prenderlo per i Sinodi, e per le Processioni, s'egli interviene. Son eletti in Giudici Sinodali. Son deputati per gli Esami. Assistono separatamente ciascuno da per se al Vescovo Pontificante, o celebrante nella respettiva Chiesa, per essere stata già separata la servitù d'esse Chiese, come interesse particolare. Nel-

(a) *Atti della Curia Vescov. Benefiziate del 1653. al 1656. num. 24. e 73.*

Nelle adunanze tanto in Duomo, che in Pieve, quanto nell' altre Chiese, o luoghi per Funzioni Ecclesiastiche, o Secolari di qualunque sorte, alle quali intervenghino capitolarmente, o col Vescovo, o senza, il Proposto, e Capitolari di S. Pietro hanno la residenza a mano destra, l' Arciprete con gli altri di Pieve a mano sinistra, ch' è contrasegno della materialità delle due Chiese, e Capitoli, che uniti in un Corpo formale fanno corona al Prelato. Nell' incedere formano lo stesso Corpo; e l' Arciprete come quinta Dignità della Chiesa Aretina resta incorporato, e riconosciuto in tuttj gli Atti. E finalmente per i Funerali de i Vescovi, oltre al Segno per la convocazione del Clero, che unicamente *si dà dalla Campana maggiore d' essa Pieve*, ch' è un Dritto immemorabile, ciascun de i Collegj indipendente dall' altro colla sua Croce se ne và dalla respettiva Chiesa al Palazzo Vescovile, ov' è il Defonto Prelato. (*a*) Quivi le dette cinque Dignità con tre de i Capitolari più Anziani di Duomo prendon la Bara, e di poi a vicenda per la Strada della solita Processione, precedenti le due Croci Capitolari, si fanno tra di loro le mute, fino al ritorno davanti al Palazzo Vescovile, da dove si ripiglia da i Primi, e s' introduce in Duomo. Quivi da i Capitolari, ciascun, dalla sua Parte, e colla Croce innalberata, e unita, si terminano i funerali coll' accompagnarlo egualmente fino al Sepolcro.

(a) *Negli antichi tempi per simili funerali tutto il Clero s' adunava nella Pieve, da dove sotto la Croce del Capitolo unitamente adavano al Duomo per l' altro. Per essersi oposto il Primo, in più occasioni, che questa onorificenza al Secondo non gli si deve, col figurarlo di minor condizione, restano ambedue privi della medesima; andando il Clero a suo piacere al Palazzo Vescovile, e lo stesso independentemente fa il Capitolo di Pieve.*

Il Dritto del suono della Campana, come sopra, fu sperimentato giudicialmente nel 1694. come in detto Processo pag. 87.

§. XXXXIII.

Pendenze insorte dopo i Giudicati per il Titolo di Cattedrale richiesto da i Secondi Capitolari. Opposizioni de i Primi. La Curia Vescovile introduce per i Secondi il Titolo di Chiesa, e Capitolo, e Canonici di S. Maria della Pieve perpetuò canonicè uniti alla Cattedrale Aretina. *Per non essere spiegativo della qualità dell'Unione serve di fomento alle discordie tra i due Collegj. Invenzione del nome di Concattedrale: Suo Autore: per quali motivi, e con qual fondamento autorizzato.*

Rimessi i Costitutivi di Cattedralità come sopra, tra le Contese, che tuttavia continuarono tra i Capitolari v'è quella del distintivo del nome, che per anche da i Primi Capitolari si controverte a i Secondi. La Pieve fino all'ultima Sentenza della Rota fu riconosciuta senza contradizione alcuna col Titolo di Collegiata, giacchè per la decadenza dell'Unione si trovava vedovata de i Dritti di Cattedrale. E benchè avesse i contrasegni obbligantissimi di Chiesa Primitiva, e di Residenza Vescovile, questa gloria gli veniva impugnata, stante la preaccennata antica corruttela de' Documenti, e dell' equivoche tradizioni. Ritornata in possesso, i di lei Capitolari, rimosso il Nome di Collegiata, come Titolo di pregiudizio, ed affinchè dell' Unione non si perdesse più memoria, principiaro-

rono ad ascriversi il nome di Cattedrale, a tenore de' i Giudicati, e secondo che s'usa in Vercelli, e come vennero riconosciuti dalla Dateria nelle due prime spedizioni. E non ostante che questo nome gli si accordasse liberamente dall'altra Parte, come si legge nella Terza Decisione al num 5. e nella Quarta al num.11., e 19., ma senza i Dritti; ottenuti questi, gli si cercò di negargli a tutta forza la denominazione distintiva del suo carattere, e d'impedirla co i pretesti, che la Cattedrale era una, e che esso nome duplicato recava pregiudizio alla stessa Loro Cattedrale, e al Loro Capitolo, e ch'era un produttivo di confusioni.

Allora fu introdotta, e si mantiene dalla Curia Vescovile la denominazione *di Chiesa Capitolo, e Canonici di S. Maria della Pieve perpetuamente, e canonicamente uniti alla Cattedrale.* Ma continuandosi da i Capitolari di S. Pietro di riconoscere in tutti gli Atti essa Pieve, e Capitolo col nome di Collegiata, come di Chiesa, e Canonica di minor condizione, e a metter fuori le stesse difficoltà sopra l'Unione, state riprovate dalla Rota per quattro voci, e patrocinato il lor pensiero da detta enunciativa del Vescovado, che niente spiega, di che qualità sia l'Unione: per toglier di mezzo tutte le pretese confusioni, e difficoltà, fu trovato il nome di Con-Cattedrale, parola, che spiega la sostanza d'esso vincolo, la dignità, e il carattere d'essa Pieve, la pariformità tra i Capitolari, e la precedenza materiale della Chiesa di S. Pietro, come prima in ordine col preservato nome di Cattedrale. Questo fu trovato da Monsig. Fra Lorenzo Brancazio di Lauria, Bibliotecario Apostolico, ed esaminatore de' Vescovi, che fu eletto Cardinale da Innocenzio XI. nel 1681. Prendè l'etimologia del nome delle due Cattedre Vescovili, che sono in essa Pieve nello stesso grado, modo, e situazione che sono in S. Pietro. Fondò le ragioni nella Consocietà, e Confratellanza tra l'una, e l'altra Chiesa, e l'uno e l'altro Capitolo, maneggiata, e fermata tra il Vescovo, e i Capitolari per Contratto, ed autorizzata dalla S. Sede. *Communicantes eisdem Plebi honores Ecclesiæ Cathedralis ..... vicissim, & communiter admitti ad Electiones, Tractatus ..... Humaniora privilegia, & laudabiliores consuetudines Ecclesiæ utrius-*

utriusque, communiter, & æqualiter in ipsis Ecclesiis a Canonicis serventur...... Archipresbyter, & Canonici Plebis subsint Præposito sicut Canonici Cathedralis: e dalle soscrizioni coequali firmate da i Capitolari: la qual Consocietà pienamente è reintegrata, e confermata da PP. Clemente VIII. *Honores & privilegia dictæ Cathedralis censeantur, & sint communicata, & competant, & competere intelligantur Ecclesiæ S. Mariæ Plebis, ejusque Capitulo: Et Canonici Plebis ad instar Cathedralium habeantur, nominentur, & reputentur*: parificandosi colla dizione *ad instar*, la enunciata Persona *in omnibus, & per omnia* a quella medesima, a cui è fatta relazione. E questa pariformità viene esemplificata *ad literam* colle stesse parole sinonimate in tutti i i Giudicati, come si vede nella prima Decisione al n.20. pag.139. *Eadem Capitula æque principaliter unita, & incorporata, ita ut in posterum essent unum, & idem Capitulum Ecclesiæ Cathedralis Aretinæ:* Nella Decis. 2 a i numeri 1. 2. e 8. pag.141. e 142. nella Decis. 3. al n 6 pag 146. *ita ut jura quæcunque ipsi Cathedralitatis dignitati annexa.... utriusque Ecclesiæ Canonicis tanquam unicum Cathedrale Capitulum constituentibus* pariformiter *sint communia*, & æqualiter *competant*: e finalmente nella Decis. 4. num.19. pag.150. e molto meglio nelle Sentenze.

§. XXXXIV.

§. XXXXIV.

Cattedralità coequale sperimentata tra i due Collegj nel 1694. alla Sacra Congregazione del Concilio in contradittorio Giudizio. Altra Lite di Cattedralità fatta tra essi nel 1728. presso Monsig. Nunzio Pallavicino. Ritrattazione del Titolo di Collegiata *fatta per Atto pubblico in essa Causa dal Procuratore de i Primi Capitolari, col qual nome nell'Esibite aveva riconosciuto la Chiesa, e i Capitolari di Pieve. Ordini di S.A.R. a i due Capitoli sopra i Titoli di Collegiata, e di Concattedrale.*

QUesta Concattedralità fu dibattuta nel 1694. in Contradittorio alla Sacr. Congregazione del Concilio mediante la erezione d'un Canonicato; perchè essendo stata lassata per testamento l'erezione di questo nella Cattedrale Aretina, stante il rifiuto di quei Capitolari, gli Esecutori fecero istanza alla detta Sacra Congregazione, se essendo stata nominata dal Testatore la Cattedrale Aretina in genere, atteso il rifiuto, lo potessero fondare nella Chiesa di S. Maria della Pieve d'essa Città, che godeva, come l'altra, tutti gli Onori, e Dritti di Cattedrale, e che col nome di Concattedrale communemente veniva riconosciuta. Giustificati i fatti, fu stabilito con due Decreti l'uno de' 6. Marzo, e l'altro de' 19. Giugno 1694.

che

che si erigesse *in Concathedrali Ecclesia S. Mariæ Plebis;* i quali Decreti diedero impulso a i primi Capitolari di procurar l'erezione di esso a lor favore, come ottennero. *(a)*

Per la eguale Concattedralità fu fatta altra Lite nel 1728. Nell'inventario dello Spoglio del già Monsig. Falconcini per la Reverenda Camera furono ommessi per accidente, come si crede, un Baccile, ed un Boccale d'Argento. I Capitolari di S. Pietro supplicarono il Pontefice Benedetto XIII. a benignamente graziarli *per uso della loro Cattedrale*, come ottennero. Da i Secondi gli fù fatta istanza per la loro quarta parte, come residuo di Spoglie Vescovili; e per esser negata, fu messa la Causa alla Nunziatura; a dove fu deciso, che gli si dovea la respettiva porzione per lo stesso Dritto di Cattedralità in genere, espresso nella Supplica per esser composta la Cattedrale, in vigor dell'Unione, d'ambedue le Chiese. S'aggiunse a questo Giudicato, che convenne al Procurator de i Primi con Atto pubblico ritrattare il *nome di Collegiata*, segnato nelle prodotte Scritture contro la Chiesa, e Capitolo de i Secondi: *Coram vobis &c. comparet &c. D. J. U. D. Hyacinthus de Gamuccis Procurator &c. & comperto, quod in diversis instantiis &c.* Ecclesia Sanctæ Mariæ Plebis de Aretio fuit denominata Collegiata *cum reverà sic denominari, & appellari non debeat, sed appellari, & denominari debeat Ecclesia S. Mariæ Plebis perpetuò canonicè unita Cathedrali Aretinæ, prout appellatur, & denominatur in Actis Curiæ Episcopalis dictæ Civitatis. Propterea protestatus fuit, & protestatur, & declarat,* Appellativum, seu denominationem Collegiatæ irrepsisse per errorem, & inadvertenter, *& propterea velle haberi pro non expresso, vel*

(a) *Processo accennato come sopra, stampato in Roma nel 1694. nel quale vennero giustificati i Dritti di Cattedralità pariformi tra gli uni, e gli altri Capitolari, e che la Pieve communemente era riconosciuta col Nome ancora di Cattedrale, e di Concatthedrale pag. 71. e 77.*

Atti della Curia. Benefiziale del 1687. al 1695. numero 95. ove son riportati i detti due Decreti.

vel apposito &c. & dictum appellatioum cassat , & delet , & pro cassato, & deleto haberi vult &c. Exib. Die 30. Julii 1728. (*a*).

Appena seguita questa ritrattazione, arrivò questa Lettera al Vescovo.

ILLUSTRISS. SIG. SIG. PRÑE. COLENDISS.

Ha udito S. A. R. Nostro Sig. che si vadano di tanto in tanto da alcuni Uomini poco quieti, sì del Capitolo del Duomo, che della Pieve, eccitando motivi di risvegliare le antiche contese, le quali hanno recato ne' tempi scorsi tanti pericoli di publica sollevazione in codesta Città: E perchè preme sommamente alla R. A. S., che si proveda ad ogni disordine, e si renda più sicura la pace, e la buona corrispondenza del Clero dell' una, e dell' altra Chiesa, mi comanda, che io preghi VS. Illustriss. siccome con questa mia la prego, a spegner, per quanto Ella può, ogni scintilla, che possa riaccendere il fuoco, e specialmente ordinare con rigore al Capitolo della Cattedrale, ed a ciascuno de' Canonici in particolare a non chiamar mai ne verun Canonico, ne il Capitolo della Pieve, Canonico, o Capitolo di Chiesa Collegiata, e ne pur Collegiata la Chiesa stessa *in verum Atto publico, ma solamente denominare Canonici, e Capitolo della Pieve; e la Chiesa stessa*, Chiesa di S. Maria della Pieve perpetuamente unita alla Cattedrale d' Arezzo, *conforme si pratica nel suo Tribunale. E parimente coll' istesso rigore ordinar al Capitolo della Pieve, che negli Istrumenti, ed Atti publici non debba chiamarsi* Concattedrale, ne Concattedrale *chiamar la Sua Chiesa, ma solamente unita alla Cattedrale, come sopra. Finalmente ammonisca gli uni, e gl' altri a non far la minima novità, perche la R. A S. prenderà quei mezzi opportuni di far castigare chi ne sarà l'autore, affinchè così rimanga* X tol-

(a) *Atti alla Nunziatura dell' Anno* 1728. *tra i due Capitoli*.

tolta ogni occasione di disturbo. E promettendomi, che VS. Illustrifs. dal canto suo impiegherà il suo savissimo zelo in questa materia, che sò essere di sua premura, e che è gran parte del suo ministero, con pienezza di stima, e d'ossequio mi dico.

Di VS. Illustrifs. e Reverendifs.

Firenze 14. *Agosto* 1728.

Devotifs. ed Obligatifs. Servitore
Filippo Bonarroti.

Da i Secondi Capitolari si fecero l'opportune giustificazioni presso il Sovrano: Si produssero i motivi per i quali da i loro Predecessori era stato trovato questo Nome; l'antico possesso, che n'avevano; e che altre opposizioni non incontravano, che de i soli Capitolari di Duomo; e finalmente che dalla stessa espressiva del Vescovado, non veniva spiegata la qualità, e la sostanza dell'Unione, ch'era tra i due Capitoli in vigor del Contratto, delle Costituzioni Apostoliche, e de i Giudicati. Perciò fu mandata altra Lettera al Vescovo, contenente quanto appresso.

ILLUSTRISS. SIG. SIG. PRNE COLENDISS.

QUando *S. A. R. mi fece pregare VS. Illustrifs. ad ordinare, che dal Capitolo della Pieve non si chiamasse negli Instrumenti* Concattedrale la Chiesa sua, *come per una mia del dì* 14. *Agosto prossimo passato, non intese di privar il detto Capitolo ne i suoi Sig. Canonici dell'uso antichissimo, che hanno, e del possesso in cui sono, di chiamar la detta* Chiesa loro Concattedrale, e Concattedrale esso Capitolo *nelle loro Deliberazioni, ed Atti Capitolari, e negli Instrumenti, che fanno essi, ed il loro Capitolo, e Chiesa per i loro Affari; ma vuole, che essi, ed il medesimo Capitolo, e Chiesa continuino nell'uso, e modo praticato fin ora, non essendo giu-*

giusto, che eglino stessi siano autori di verun loro pregiudizio dopo tante Sentenze favorevoli ottenute. Si compiaccia però VS Illustris. palesare agli uni, e agli altri Signori Canonici i sentimenti di sua S. A.R. E rimettendomi al contenuto dell' altra mia accennata Lettera, col mio riverente ossequio mi rassegno.

Di VS. Illustris. e Reverendiss.

Firenze 2. Aprile 1724.

Devotiss. ed Obligatiss. Servitore
Filippo Bonarroti.

E giacchè d'essa Lettera non comparve riscontro, fu replicata per l'esecuzione al Signor Commissario Americo Marzimedici a 7. Maggio detto, come si vede in filza di Lettere del medesimo in Cancelleria pubblica pag. 1129. 1130 e registrata colla seguente in autentica forma nelle Deliberazioni Capitolari di detto Anno al fol.51.

ILLUSTRISS. SIG. SIG. PRÑE COLENDISS.

SI contenti VS. Illustriss. di avere a se, o trovarsi con codesto Sig. Arciprete della Pieve, e participarle il tenore dell' acclusa Lettera, che da me fu scritta sotto li 2. del passato Mese d'Aprile a codesto Monsig. Vescovo, acciò resti inteso della mente di S. A.R. sul particolare, che in essa si tratta, e possa anche communicarla al suo Capitolo, e mi darà avviso dell'eseguito. Con che resto facendole ossequiosissima riverenza.

Di VS. Illustris.

Firenze 7. Maggio 1729.

Devotiss. e Obligatiss. Servitore
Filippo Bonarroti.

§. XXXXV.

Scoperta del produttivo delle Liti tra i due Capitoli. L' Unione per esser colorita diversamente, stante la corrutela de i Documenti, hà cagionato le parzialità, ed una continua semenza di Liti, e di Scandali tra i Canonici delle due Chiese.

CHi'unque, certo che, considerati i Documenti soprapportati resterà maravigliato, come mai dopo i Giudicati sian nate le pendenze tra loro, e che tuttavia serpeggino: Ma se vien permesso il parlare, par, che rispondersi possa, che l' Autore dell' Unione, e che ne volse, e ne determinò l' osservanza stabile, e perpetua, e che *omnis ambiguitas esset sublata*, per quanto dice il Contratto, fu il Vescovo Gulielmo coll' approvazione della S. Sede, consenzienti l'altre due Parti per mettere, e mantenere in pace le due Chiese co i loro Capitolari, nel qual vincolo legò se, e' Successori. Nella reintegrazione, confermata con plena Autorita Apostolica, il Vescovo non si legge, che fosse esentato, ne escluso dal vincolo stabilito in vigor d'esso Contratto, come già seguì per gl'interessi particolari tra i due Collegj, a fine come spiega la Rota, *ut propriæ tenerentur Ecclesiæ inservire;* ma bensì ambe le Chiese co i loro Capitolari *in unam Cathedralem, & in unum Corpus verè, & realiter redactæ, & in eo ipso statu, loco, & gradu integrè repositæ, in quo fuerant productæ, & constitutæ vigore Unionis, præterquam in solis Actibus particularibus*, come si vede alla pag. 146. Onde il Reverendiss. Auditor di Camera, giacchè il Vescovo, (a cui dopo de i Signori Cardinali Giudici era stato commesso l'intiero esecutivo), non era proceduto agli Atti di giustizia, che generalmente nel Contratto, Sentenza, e Conferma son compresi; a tenor d'essi, non solo sentenziò a favor de i Secondi la egual compartecipazione de i Dritti in genere, e in

„ in specie per quello, che s'apparteneva a i primi Capitolari, ma anche de i facoltativi, che dal Vescovo dipendono, da esser distribuiti *æque*, *& æquali numero*, per esser Capo dell'Unione, e vincolato nel Contratto. Questa prima Sentenza, non ostante le rappresentanze preaccennate al §.xxxvi. per le quali con arte fu delusa la saggia mente del Vescovo, e relative de i Successori, ed anche non ostante, che i Secondi non ne facessero risentimento in venerazione del Prelato, non fu già ritrattata, ma fu riconfermata nell'altre due successive sotto l'esame di quattro Decisioni, come si vedde. E se in queste si esemplifica solamente la comparticipazione di quegli Atti particolari, che non si volevan permettere da i Primi agli altri; con modestissima saggia prudenza v'è compreso anche il Vescovo in termini generali, e d'universalità, e d'indeffinità, che non si leggono nella prima. *Honores & privilegia & & jura quacumque fuisse communicata*, *& communia*, *perinde ac si dicta duo Capitula essent unum Corpus*, *& unum*, *& idem Capitulum* „ Unitave universaliter, & indeffinite sub „ uno Capite videlicet in eo quod negotia communia, & „ commune interesse concernentia ab utroque Capitulo unitim & coniunctim tractentur „. E perciò all'Autor delle Vindicie, che fin ora ha inteso il Contratto a capriccio, pare, che rispondere gli si possa, ch'essendo questo stato fatto, stabilito, e soscritto di volontà, e consenso reciproco da tutte tre le Parti, essendo obbligatorio per Una, par che sia solidalmente vincolato per l'altre.

Il prelodato Monsig. Salviati, fin a che visse, mantenne *præter intentionem contra Unionem* i Primi Capitolari a esclusiva de i Secondi nel possesso di Deputati per la Visita delle Chiese della Diogesi, e per la deputa sopra il Seminario, e gli conservò la parzial riserva della Spedizione delle Bolle de i Canonicati conferiti dal Capitolo. Questa parzialità colorita col non essere stati espressi quest' Atti nelle due successive Sentenze, che in quel governo si continuò per Anni diciannove, servì a figurar l'Unione, che non fosse altrimente universale, e indefinita, ma limitata ad alcuni pochi Atti; e in tal guisa a comporre secondo l'idea le Decisioni, e le Sentenze, e a rimettere in campo tutte quelle Proposizioni, che come insussistenti furono ripro-

provate da i prelodati Signori Cardinali de' Medici, e Salviati nel 1595. annientate da PP. Clemente VIII rigettate per quattro voci della Rota; le quali tutte con altri Documenti mutili, e tronchi postillati secondo la cognizione degli Amanuensi, ricavate da quell' Archivio, si son viste comparire ne i Tribunali a' giorni nostri, e rimesse tutte in un fascio a i Capitolari di Pieve, come s'accennò alla pag 16. let.b. Onde queste Proposizioni, lasciate vive in tal guisa con pregiudizio de i Successori, portate di primo tempo a i Vescovi, niente, o poco informati del vincolo dell' Unione, e per non trovarsi registro ne d' essa, ne degli Atti successivi delle dette quattro Sentenze, e Decisioni nella Curia Vescovile, sono state l' unico motivo d'esse parziali riserve, e di far sì ch' essa Pieve, e Canonica, a confronto siano state considerate d' inegual Carattere, e di tener un campo aperto a continue Pendenze, come l'esperienza ha fatto vedere.

§. XXXXVI.

Pregiudizj, che a cagione della corrutela de' Documenti riportano ne' tempi presenti il Vescovo, e gli stessi Capitolari, essendo soggetti a continue discordie.

LE parzialità preaccennate hanno prodotto, come si sperimenta, non pochi stravaganti assordi con gravissimo pregiudizio di tutte le Parti vincolate nell' Unione: Primieramente se il Vescovo vuol chiamar a se uniti i due Capitoli, o i loro Deputati, si nega l' obbedienza dal Primo, quando intervenga l'altro co i pretesti di pregiudizj alla loro Cattedralità, e alla Matricità della Chiesa. E pure in vigor del Contratto son fondate nell' Unione. Se devino intervenire e gli uni, e gli altri Capitolari con esso per convalidar qualche Atto, i Primi vanno segregati da i Secondi, come appunto fecero al defonto Monsig. Incontri per far soscriver gl' Inventarj de i mobili del Palazzo della Contea di Cesa, che lasciava per i Successori. E pure in-

intervengono assieme all' Elezione del Vicario Capitolare, e a tutti gli altri Atti di giurisdizione, e simili, come sopra si disse, senza contradizione. Nella stessa maniera si nega da i Primi d' assistere al Prelato ne i Pontificali, quando concorrino gli altri, facendosi fuori delle due respettive Chiese, nelle quali l' assistenza vien riservata, come fatto particolare, e per l'altre Chiese, e luoghi, è tra gl' interessi universali. Nelle pubbliche Preci, o Sacre Funzioni straordinarie, che a beneficio commune son comandate da i Sovrani, o da i Vescovi, si contradice agli stessi Prelati, com' è seguito in più fatti, che non devino intervenire i Secondi; E pure *communia, & commune interesse concernentia ab utroque Capitulo coniunctim tractentur*. E tantopiù perchè convengono insiememente a tutte le Processioni ordinarie, e straordinarie, a i Funerali di chiunque, quando sian chiamati, ad Accademie, e altre simili Adunanze. A queste negative si portan le deboli scuse, come siano stati fissati gli Atti per l' accesso in Duomo a i Capitolari di Pieve. E pure è contro l' Unione, e contro la reintegrazione, che comanda *quotiescumque contigerit*, e contro gli ordini dello stesso Vescovo. *Semper in hac Cathedrali Ecclesia, cum in ea Canonicos Plebis contigerit reperiri*, come alla pag.129. e 132.

Da quì derivò l' appresso Decreto.

Proposito in Sacra Rituum Congregatione per Eminentiss. Dominum Card. Celsum dubio. An PP. Dominicani, ac alii Regulares Civitatis Aretinæ deberent in funere incedere sub Cruce Capituli S. Mariæ de Plebe, prout incedere debere declaratum fuit sub illa Cathedralis Ecclesiæ S. Petri ejusdem Civitatis, stante quod dictum Capitulum S. Mariæ fuerit unitum Anno 1250. per Episcopum Aretinum dicto Capitulo Cathedralis cum communicatione omnium honorum, privilegiorum, & prærogativarum. *Et eadem S. R. Congregatio, utraque Parte informante*, censuit *non suffragari Privilegium Cathedralis Ecclesiæ S. Petri Capitulo Ecclesiæ S. Mariæ*, nisi coniunctim procedant.

Hac die 21. Julii 1668.

M. Episc. Portuens. Card. Ginettus
Bernardinus Casalius S.R.C. Secr.

Onde con tutto che la Sacra Congregazione rispondesse con risoluzione sospesa *censuit non suffragari*, e in tronco secondo le dimande; e che con tal risposta desse a divedere agli Istanti, che quello, non era Tribunale per decidere sopra la qualità dell' Unione; ed anche con tutto che nel 1692. alla Sacra Congregazione del Concilio nella preaccennata Causa *Canonicatus* fosse provato giuridicamente con sedici fatti di Funerali, seguiti nelle stesse Chiese di Regolari, com' esso Decreto non era stato atteso, ne praticato, [a] non ostante ha cagionato fin a quì non piccoli inconvenienti di scandali, e di confusioni.

Da quì derivarono le Liti impegnose del 1670. insorte fra loro a cagion di precedenze nell' incedere per via de' Mansionarj delle due Chiese; perchè contro lo stabilito per Breve di Clemente VIII. che a i Canonici di Pieve precedino i Mansionarj di Duomo, e poi i Mansionarj di Pieve; da i Primi nella Processione della Domenica in Albis di dett' Anno furono intersecati tra gli uni, e gli altri Mansionarj più Preti, e Chierici sotto colore, e nome d' Aggregati al loro Capitolo, allora introdotti, come si legge in Processo. (b) Monsig. Salviati (dopo quindici mesi di Lite, e alla Nunziatura, e a Roma) interpostosi tra loro per la Pace, fermò di consenso de i Secondi, che i Primi do-

(a) *Procef. detto pag. 79.*

(b) *Procef in Causa d' Aggregati fatto alla Nunziatura in Archi. di Pieve.*

Questa Causa presso Monsig. Nunzio fu interrotta, stante l' inibitoria della Sacra Congregazione de Riti, staccata a nome de i Canonici della Cattedrale sotto li 2. Agosto detto; a dove comparso il Procuratore della Pieve, presentò il consueto Nihil fieri &c. nisi citato Procuratore: *Nientedimeno senza far tal Citazione, sotto il dì 21. Marzo 1671. ricavarono l' appresso surrettizio Decreto.*

S. R. C. ad preces Canonicorum Cathedralis Civitatis Aretinæ declaravit, Sacerdotes, seu Clericos non Mercenarios, nuncupatos Aggregatos ejusdem Cathedralis, incedere debere in Processionibus, & aliis Actibus, in quibus utrumque Capitulum, Dignitates, & Canonici, nempè tam

dovessero eleggere per loro legittimo, ed autentico partito quei Preti, e Chierici a lor piacere sotto l'espresso nome di Mansionarj aggiunti, a i quali soltanto dovessero precedere i Mansionarj di Pieve; lo che fu fermato da ambe le Parti, l'una de' 15. e l'altra de' 20. Luglio 1671. (a) Affidati il Prelato, e i Secondi Capitolari, che sull' esempio de i Canonici sopranumero, da i Primi, per mantenersi la pace si dovessero eleggere in ajuto de i loro Mansionarj (giacchè proponevano di non avergli a sufficienza per le Sacre Funzioni) Sacerdoti, e Chierici provetti, e Abili, ma non già secondo l'abuso modernamente introdotto, di permettere, che anche Chierici inabili, e non tonsurati, e senza contrasegno di Mansionaria in tal guisa incedino (non ostante i riclami) senza riguardo al Carattere Sacerdotale de i successivi Mansionarj, e Preti di Pieve d'età ben provetta, ed avvanzata. Da quì derivarono i non pochi Capi di Liti, che gli convenne sostener in difesa a i Secondi nel 1690., siccome nel tratto successivo; delle quali è più decoroso il seppellir le memorie in un cupo silenzio, che accennarne vittoria.

Y §. XXXXVII.

tam ipsius Cathedralis, quam *Collegiatæ* conveniunt, & tam sub uno Vexillo, quam duobus, inter Mansionarios ejusdem Cathedralis, prout hactenus incedere consueverunt, & in eodem loco, quo ipsi Mansionarii incedere debent ad formam Sententiarum Eminent. DD. Card. Florentiæ, & Salviati, & Confirmationis S. Mem. Clementis VIII.

(a) *Deliberaz. Capit. di Pieve pag. 74. Delib. Capitolari di Duomo pag. 83. Lettera del Vescovo in filza a num. 21. in data de 18. Luglio 1671.*

§. XXXXVII.

Controversie nate nel 1742. motivate da i Primi Capitolari per l' esclusiva dall' Unione in un Corpo formale Capitolare della Cattedrale Aretina, fatta a i Secondi, inserta nel Breve de i Pontificali a favor del Proposto. Raggiri procurati da i Primi per sostener l' impegno. Difese procurate da i Secondi. Ordini dell' Imperial Governo al Proposto, che accquieti le dette accese Controversie. Premure dimostrate per il ben della Pace dal Sommo Pontefice per impegno son impedite. L' Imperial Governo comanda, che si attendino i Giudicati. Altri procurati raggiri per spogliar la Pieve del Collegio, e delle sostanze per incorporarli in Duomo. Distintivo pariforme nell' Abito Secolare egualmente compartecipato nel 1750. a i Capitolari d' ambe le Chiese per prezzo di pace.

TRa Le liti veramente portate da un cieco impegno, non par, che siano da tralasciarsi quelle, successe nei tempi moderni. Il defonto Proposto, attesa la licenza dell' uno, e dell' altro Capitolo, a 9. Maggio 1742. ottenne l' Indulto

to de i Pontificali. Il Breve fu pubblicato colla stampa nel qual si leggeva secondo la petizione, che la Cattedrale Aretina era composta di quattro sole Dignità, e di diciotto Capitolari. I Secondi per tal espressiva contraria alla verità de i fatti, passati i debiti Offizj col Vescovo, e Suoi Vicarj, e co i Collegialj di S. Pietro, ma senza frutto, parteciparono questa novità all'Imperial Governo, e al Sommo Pontefice. Il Primo ordinò al Sig. Commissario Morelli per lettera de 25. Agosto detto, che chiamasse a se detto Proposto, e gli facesse intendre per parte di SUA MAESTA' IMPERIALE, che per aver escluso l'altro Capitolo, e Canonici di Pieve dall' Unione, procurasse d' acquietare l' accesso taccolo, perchè voleva, che si attendessero le seguite Decisioni, e ne desse parte a i Suoi Colleghj; le quali espressioni di nuovo gli vennero replicate a 27. dell'entrante Settembre. (a) Il Sommo Pontefice similmente ordinò al Vescovo per mezzo del Suo Nunzio, in data de 13. Luglio 1743. che avvisasse ciascuno de i due Collegj a produrre estragiudicialmente le respettive ragioni alla Nunziatura, volendo Egli giusta gli informativi, che gli fossero trasmessi, acquietar queste Contese. La relazione di Monsign. Nunzio Archinto concludeva in sostanza, come la Chiesa di Pieve, e suo Capitolo compartecipavano in egual grado, che l' altro di S. Pietro, di tutti i Dritti di Cattedralità in vigor dell'Unione, delle Sentenze e del possesso; ed a tenor di questa, nell' Atto, ch'era per firmarsi il Breve della Conferma Apostolica di egual Concattedralità per i Secondi, il Pontefice venne impedito, e contemporaneamente a nome de i Primi gli vennero presentati Memoriali, e Fedi, accennati alla pag 16. letr. b. concernenti, che il Titolo di Concattredrale da darsi alla Pieve, e a i suoi Capitolari non altro portava seco, che un maggior incentivo di discordie tra le due Canoniche, e di contese tra i Cittadini, essendo fin alli ora vissuti in pace, e senza liti, con altre non proprie rappresentanze; e per via di questo raggiro resto sospesa la firma Apostolica. Negli stessi tempi portò l' occasione, che venner suscitate certe gare di precedenza circa il luogo dello Stallo in Coro tra il su Mon-

(a) *Atti in Cancell. pubblica. Filza di Lett. pag.* 587. *e* 590.

Monsig. Gregorio Redi, Prelato Domestico di Sua Santità, Canonico sopranumero in essa Pieve, e l'Arciprete; per le quali dal Primo fù richiesta la S. Congregazione da Riti coll'esposizione del fatto a darne lo scioglimento; nel di cui Decreto dato a tre Luglio 1745. vi fu enunciata in Concattedrale essa Pieve. Questo, che niente aveva che fare colle Pendenze de i due Collegi, per essere stato stampato, fu trovato una mattina, affisso da chi non si sà, alla Porta di Duomo, e a i Luoghi Pubblici. Al comparir di questo s'accrebbero gli impegni tra i due Collegi, restando incolpato il Secondo dal Primo, come Autor d'esso Decreto, della Stampa, dell' affissione, e che di propria autorità si usurpasse il Titolo di Concattedrale, e specialmente in quelle circostanze della pendente causa sotto del Giudice; e questo Fatto gli servì di forte maneggio per staccar ex Audientia a 22. Settembre detto l'appresso decreto.

SS. D. N. Benedictus XIV. mandavit expediri Decretum per Secretariam Congr. Sacr. Rit. in quo declaretur attentatam, irritam, & nullam esse denominationem Concathedralis a Canonicis S. Mariæ Plebis Aret. de recenti usurpatam: atque insuper hujusmodi denominationem in Decreto ejusdem S. C. jam sub die 3. Jul. prox. edito per errorem Secretariæ fuisse adhibitam &c. A i Secondi gli convenne soccombere a spese considerabili per far vedere di non aver avuto parte alcuna per esso Decreto, mentre niente riguardava all' interesse del lor Capitolo, ne della Chiesa; per giustificar l'indennità per le contro loco incaricate imposture; e per comprovar le Ragioni della eguale Concattedralità a confronto dell'altra, colle dottrine, colla validità de i Documenti, e col possesso, come fecero per mano dell' Eccellentiss. Avvocato Gio. Batista Riganti; da cui furon ristrette in una ben fondata, ed erudita Scrittura Legale, distinta in cento Paragrafi, colla quale ad evidenza fa toccar con mano le incontrastabili ragioni, che gli assistono a confronto di quelle già proposte *ex adverso*. (a) Il preaccennato Decreto sopra i Regolari qual Autorità possa fare a confronto della Sostanza, e qualità dell'Unione Aretina, e quest' ultimo ancora, ottenuto come sopra, se sia at-

(a) *Scrittura legale in Arch. de i Capitolari di Pieve.*

atto a invalidar il Contratto, le precedenti Costituzioni Apostoliche, e tutti gli altri Atti sperimentati in vigor di giustizia, chiunque si sia puol darne un savio giudizio; e tanto più che lo stesso Pontefice in una Sua Lettera de 5. Ottobre 1748. diretta al già defonto Vescovo si protesta, e si spiega con queste parole -- *essendoci pur troppo note le controversie fra essi due Capitoli da più Secoli agitate; per isveller le quali fin dal principio del Nostro Pontificato abbiamo, benchè in darno applicata la Nostra cura Pastorale*. (*a*) E pure sì dell'uno, che dell'altro, che son l'uniche palme riportate in tanti strepiti di Giudicati, seguiti tra loro, la frenesia di chi maneggiava l'impegno, l'indusse a fargli inserire in forma di Breve, segnato a 11. Giugno 1746., forse sul motivo, che quei Capitolari restaron privi dell'Originale, trasmesso a Firenze, a 10. Novembre 1745. [*b*] I quali Decreti, e Breve, benchè siano insussistenti, non ostante, che avessero un qualche attacco di fondamento, v'è da credere, che staran sepolti, mentre la provida occulatissima vigilanza dell'Imperial Governo all'avviso dell'ottenuto Decreto, spedì l'ordine al Luogotenente Commissario in data de' 9. Ottobre 1745 d. che facesse intendere al Canonico deputato del Capitolo di Duomo, e a ciascuno di quei Capitolari, che non ardissero di pubblicare nè Decreti, nè Bolle contro l'Unione, perche n'averebbero reso strettissimo conto a Sua Maestà Imperiale, la qual comandava l'effecutivo delle Decisioni, e de i Giudicati. (*c*)

Andati a voto tutti questi raggiri, fu messo in considerazione, al Prelato, che per toglier le discordie, l'unico mezzo era il procurare un Unione subbettiva d'essa Pieve con toglier di lì il Collegio, ed unirlo in Duomo col totale spoglio degli Assegnamenti, con lasciarvi alla custodia il Paroco con pochi Cappellani. Fu abbracciato il progetto, e fu fatto un maneggio per tal soppressione,

(a) *Copia in autentica forma nell' Arch. di Pieve.*

(b) *Copia di lettera del Commissario Luogotenente Giudice Girolamo Grifoni in filza, in Arch. di Pieve.*

(c) *Atti del S.g. Commis. Peruzzi del 1745. e 1746. Filza di lettere. Copia nell' Arch. di Pieve.*

ne, convalidato di circostanze in tal guisa, che all' Universale portò del dubbio, e del timore non poco. I di lei Capitolari fecero presso del Vescovo quegli Offizj, che stimaron piu efficaci, e piu proprj per conservarla, e col rappresentargli le rovine accadute alla celebre Chiesa di S. Donato, cagionate dall' abbandono dei primi Capitolari, e che l' Unione era stata stabilita per Contratto. Non trascurarono di prender senza indugio tutti i mezzi, possibili per la dilei difesa. E per verità in questo fatto ci si vedde una aperta assistenza della Divina mano, mentre in pochi Mesi, e con somma facilità si vedde disciolta, e dileguata questa sì turgida minacciante tempesta. Onde per il riscontro dell' intenzione di Sua Santità, che non era di sopprimere nè la Chiesa, nè il Collegio, ma bensì di mantener l'una, e l' altra co i loro Capitolari indenni per via di giusti, e debiti compensi per troncar la strada alle Contese; (a) e per il prefato accortissimo provedimento dell' Imperial Governo, si calmarono a poco a poco i detti ciechi impegni, i quali finalmente si ristrinsero in un Distintivo uniforme nell' Abito Secolare, consistente nelle Calze, Collarina, e Cordone al Cappello di color pavonazzo, per Benigno Rescritto agli uni, e agli altri de i Capitolari indifferentemente partecipato.

§. XXXXVIII.

(a) *Filza di lettere per tal motivo responsive del Procurator del Capitolo 25. Gennaro, e 12. Feb. 1749.*

XXXXVIII.

Si pone in vista, che attesi i Supremi Comandi della Santa Sede, e dell' Augustissimo Imperial Sovrano, le Liti trà i due Collegj, dopo tanti Secoli, saran finite, mercè il prudentissimo zelo, e l'accuratissima vigilanza, e la saggia condotta del Nuovo Sacro Pastore Monsig. Giacomo Inghirami, *che il Sig. Iddio lo conservi sano, e per lunghi tempi a benefizio della Chiesa, e del Gregge raccomandato alla Sua custodia.*

A Tenor dunque degli Adorabili Sentimenti della SANTITA' SUA, e de i Venerati Comandi dell' AUGUSTISSIMO IMPERATORE NOSTRO SOVRANO, le discordie grazie a Dio saran finite: Essendo che per parte della Santa Sede è da gran tempo, che fu fermato, e colle Costituzioni, e co i Giudicati senza luogo di nuovo appello, a tutto quanto sia da farsi in vigor di giustizia per la pace commune tra le due Chiese, e Capitolari con un pieno rilascio dell' Essecutivo a chi si deve. All' AUGUSTISSIMO IMPERIAL PADRONE, com' Erede de i passati Nostri Reali Sovrani, tra gli Esecutori Apostolici tiene il Primato. A Questi succedono l' Arcivescovo di Firenze, e il Vescovo di Fiesole, e in ultimo luogo il Vecovo d' Arezzo.

I Capitolari di Pieve, per quanto l' esperienza ha dato a divedere, han fatto capitale sempre del loro Prelato, affidati, che da se medesimo dovesse una volta provedere alla quiete commune, e riguardar con occhio amorevole l'

un

una e l'altra Chiesa, come l'unica Sposa, e i loro Capitolari con eguale indifferenza; ma troppo lontane, per quanto s'è scoperto, eran le loro espettative. Ecco gli Ordini imposti dalla Santa Sede a i detti Prelati. *Vobis omnibus & singulis supradictis, quibus præsentes diriguntur intimamus &c. Vosque nihil minus, & Vestrum quemlibet in solidum Authoritate prædicta tenore præsentium requirimus.... Dictasque Unionem, Litteras Apostolicas, & Sententiam in omnibus, & per omnia, prout in illis disponitur, & continetur, observari, & adimpleri; Honoribusque, privilegiis, & juribus quibuscunque Cathedrali Ecclesiæ S. Petri, illiusque Capitulo, & Canonicis competentibus, dictos Canonicos, & Capitulum Ecclesiæ S. Mariæ Plebis de Aretio principales tam præsentes, quam futuros*, tanquam communibus, & æqualiter communicatis, perindè ac si dicta duo Capitula essent unum Corpus, & unum, & idem Capitulum, unitave universaliter, & indeffinitè sub uno Capite, *ut frui, potiri, & gaudere faciatis, permittatis, & procuretis*. Si fa intendere ancora a i primodetti Capitolari colle successive parole la coequale pariformità degl' altri: *Monemus insuper modo, & forma præmissis, ac sub eisdem infrascriptis Sententiarum pænis Vos DD. Canonicos, & Capitulum Cathedralis Ecclesiæ S. Petri Civitatis Aretii ex adverso principales .... dictas Unionem, Litteras Apostolicas, & Sententiam per bon. mem. Cardinales de Florentia, & Salviatum latam, prout in eis continetur, & disponitur, observetis; dictosque DD. Canonicos, & Capitulum Ecclesiæ S. Mariæ Plebis de Aretio principales, tam præsentes quam futuros*, tanquam unum Corpus, & unum Capitulum Vobiscum facientes, Honoribus, Privilegiis, & Juribus Vobis competentibus, & æqualiter communicatis *uti frui, gaudere, & potiri permittatis, & sinatis; Ipsosque indifferenter in electione Vicarii &c.* (a)

Ecco dunque, che saranno avverati i progetti dello stesso Pontefice, che la concessione del prefato Uniforme Distintivo nell' abito Secolare potesse molto stringere il vincolo della concordia tra i due Capitoli, e parimente dell' Augustissimo Imperial Sovrano, che lo stesso Uniforme egualmen-

(a) *Copie Originali nell' Arch. di Pieve.*

mente permessoli in contrasegno di quel vincolo d'Unione, che passa tra loro, dovesse essere il prezzo di pace. (*a*) Questa ormai è più che sicura, essendosi messo in vista, che le Dignità di Chiesa Prima, i Dritti di Chiesa Madre, i Privilegj di Chiesa Cattedrale devon esser pariformi, eguali, e communi nell'una, e nell'altra Chiesa, perchè così per prezzo di pace fu stabilito nel Contratto dal Vescovo, e da tutti i Capitolari, e confermato, voluto, ristabilito, e dichiarato dalla Sede Apostolica per tante veci, come sopra. *Humaniora Privilegia, & laudabiliores Consuetudines Ecclesiæ utriusque, communiter, & æqualiter in ipsis Ecclesiis a Canonicis observentur*. E lo stesso pure tra i loro Collegj. *Ut sicut est Unum Unitum, ita sit unum Caput in ipsa Ecclesia*.

Eterna, e senza fine sarà questa pace, perchè già è stato scoperto quel Serpente, che nascosto per tanti Secoli se n'è vissuto tra Loro, e che sì callidamente in cupo silenzio lacerava per tante strade lo stesso bel vincolo d'Unione, che passava tra questi. Egli certo che non averà più luogo d'accostarsi per recarle offesa, perchè qual gemma preziosissima, e singolare del Vescovado, si terrà gelosamente ben riguardata, munita, e difesa dal savio prudentissimo Zelo del Nuovo Sacro Pastore Monsig. GIACOMO INGHIRAMI, come suo vigilantissimo Custode; a cui si vede, che nel suo primo arrivo al governo di queste Chiese, qual Angelo di pace, dopò settecentoquarant'Anni, che fu diviso il Capitolo in due Collegj in esse Chiese dal Vescovo Alberto, e cinquecento cinque, che furono riuniti dal Vescovo Gulielmo, e dopo tante sì disastrose Liti infruttuosamente agitate, è stata specialmente riservata questa bella gloria, di portar la tanto sospirata quiete tra esse Chiese, e loro Capitolari a maggior Culto, e Gloria di Dio, e Decoro speciale dell'Aretina Chiesa, a Pregio, e Lustro particolare dello stesso Prelato, a Onore, e Vantaggio degli stessi Capitolari, e a Benefizio commune de i Cittadini.

(a) *Lettera del Pontefice al Vescovo de 17. Genn. 1750. Del Governo Imper. de 17. Maggio, e 8. Settemb. 1750. Copie nell' Arch. di Pieve in filza*.

Resta quì finalmente da osservarsi, come d'Essa Chiesa di Pieve si son viste ocularmente fino a i giorni nostri più che avverate quelle già altrove portate proposizioni, che dal Vescovo Giovanni furono messe in vista all' Imperator Carlo Calvo nell'atto, che gli prescrisse la costruzione d'altra Chiesa Vescovile. *Sancti Donati Martyris gloriosi videtur in hoc specialiter locus electus*; *quod monimentis omnibus ejusdem Ecclesiæ pariter adstipulatur*. Perchè, se colla Fabbrica della Chiesa da Alberto fatta, poco dopo Ella restò vedovata della presidenza de i Successivi Pastori, mai per altro è rimasta abbandonata dalla Sua Santa special protezione. Nel Secolo XI. si provò, ch' era stata spogliata e del Collegio, e delle sostanze, e nel seguente s' era restituita in una condizione sì fiorita, decorosa, e ragguardevole, che fece fronte e al Vescovo, e a i Capitolari, presso Lui residenti, per mantener vive tutte le sue antiche Giurisdizioni. E per decoro dello stesso Proposto, e Colleghi fu richiesta d' essa Chiesa, e Capitolo la riunione a Loro, per la quale conseguirono canonicamente la compartecipazione degli stessi Dritti. Privata della di lui Sacra insigne Reliquia; pocodopo miracolosamente ne fu rinvestita. Dalle Fazioni Civili nel Secolo XIV. spogliata degli assegnamenti in maniera, che non avea provisione per mantenervi i Sacri Ministri, (*a*) fu provista a tal effetto con Benefizj soppressi da i Sommi Pontefici Innocenzio VIII. Alessandro VI. e Giulio II. e con onori speciali riconosciuta da Leone X. da San Pio V. da Gregorio XIII. da Clemente VIII. e da altri. &c. Alle sue indigenze per il mantenimento del Corpo materiale fino a quì non son mancati a concorrere con singolar affetto i sussidj Caritativi; e per le minaccianti rovine, che all' improviso comparvero verso la metà del Secolo scorso, con solleciti ripari, e di professori, e di cimenti, e di catene, vi proved-
de

(a) *Litteræ Innocentii PP. VI. directæ Carolo IV. Regi Roman. sub dat. Non. Mart. 1355. super restitutione Bonorum ablatorum a Civibus Aretinis ab Ecclesia. Instantibus Archipresbytero Silvestro de Brandalliis, Canonicis & Capitulo Sanctæ Mariæ Plebis principalibus productæ.* Arch. di Pieve in filza. *Ex Registr. dicti Pontif. An. III. fol.63.*

de per conservarla la liberal munificenza del Reale Sovrano. Nelle avversità sperimentate ne i Secoli antichi, e moderni per Liti, e per impegni senza numero, con tutte quante le opposizioni, ostacoli, e contrarietà, Ella s'è mantenuta nel suo splendore, e sempre più s'è vista augumentata d'Onori, di Ragioni, e di Gloria in maniera, che sì per Essi, che per il Culto di Dio ne i tempi moderni, non gli è di grado inferiore.

E finalmente l'assistenza speciale del Santo Protettore verso questa Chiesa s'è resa più che visibile a i giorni nostri; perche essendosi procurato, e d'avvilirla, ed annientarla co i Fatti, e co i Scritti; colle stesse Armi della Parte contraria è comparsa a far le sue difese. Che tanto par, che serva per far vedere, quanto malamente l'Autor delle Vindicie si sia avvanzato a censurar non poche volte la Lapide portata alla pag. 70. e a lusingarsi, ch'essa Pieve mai sia stata la Chiesa Vescovile, e a pubblicare colle Stampe le prenotate Proposizioni senza almeno una qualche certa probabilità.

SERIE DEI VESCOVI
DELLA CHIESA ARETINA.

Quivi aggiunti per far vedere di qual tempo vivessero, per esser citati la maggior parte nel presente Ragionamento, ricavata dall' Archivio di Duomo, e da altri sicuri Documenti.

1. S. Satiro, Primo tra i Vescovi della Chiesa Aretina, che sia a notizia, vivente nell' Imperio di Constantino.
2. S. Donato Vesc. e Mart. Protettor principale della Città, del Contado, e della Diocesi, morto nel 362.
3. S. Gelasio Vesc. e Mart. morto nel 366.
4. S. Domiziano Vesc. e Mart. morto nel 371.
5. S. Severino Vesc. e Mart. che scrisse gli Atti di S. Donato, morto nel 372.
6. S. Florenzio Vesc. e Mar. morto nel 375.
7. S. Massimo Vesc. e Mart. morto nel 377.
8. S. Eusebio Vesc. e Mart. morto nel 380.
9. S. Gaudenzio Vesc. e Mart. morto nel 381.
   Fin a quì si mantenne la persecuzione in Arezzo, sostenuta dal Presidente Marcelliano; passato quivi al governo seguita che fu la morte di S. Donato; non ostante che l' Imperio Romano fosse governato da Principi Cristianissimi. Il primo, che tra gli Imperatori, che quà in Occidente proibisse universalmente con pena di morte l' Idolatria, i Sagrifizj, e le Feste Profane, fu Valentiniano Juniore nel 391. il qual Bando fu rinovato nell' Anno seguente da Teodosio il Magno.
10. S. Decenzio Vesc. successore di S. Gaudenzio, il quale ebbe la gloria di veder estinta nel suo governo l' Idolatria. Si pone, che vivesse fino al 422.
11. Lo renzo Vescovo ......

12. Eu-

12. Eusebio II. Vescovo.....
13. Gallio Vescovo......
14. Benedetto Vescovo, si crede vivente nel 501.
15. Olibrio Vescovo. 520.
16. Undiciano Vesc. 550.
17. Cassiano Vesc. 563.
18. Dativo Vesc. 580.
19. Dulcizio Vesc. 590.
20. Innocenzio Vesc. vivente nel 599.
21. Lorenzo II., assiste alla morte di S. Florido Vescovo di Castello, quivi miracolosamente chiamato, come si legge negli Atti di detto Santo.
22. Majoriano Vescovo vivente nel 617.
23. Cipriano Vescovo ......
24. Servando Vesc. che circa l'Anno 660. ebbe lite col Vescovo di Siena per le Pievi, e Chiese esistenti in quel Contado.
25. Bonomo Vesc. vivente nel 665.
26. Vitaliano Vesc. nel 676.
27. Cipriano II. Vesc. è soscritto nell' Epistola firmata nel 680. che si legge nell' Azzione IV. del Concilio VI. Costantinopolitano, mandata da S. Agatone PP.
28. Alpano Ves. vivea circa il 700.
29. Luperziano Vesc. Nel 715. ebbe lite col Vescovo di Siena; i di cui Atti son riportati dal Muratori *Tom.VI. Antiq. Italic. Med. Ævi pag.367. &c.*
30. Deodato Vesc. An ....
31. Aliseo Vesc. An....
32. Stabile Vesc. nel 752. ebbe lite col Vescovo di Siena, a cui provedde con sua Bolla Stefano PP. II. e Aistulfo Re de Longobardi. *Murat. d.387.*
33. Cunemundo Vesc. vivenre nel 760.
34. Ariperto Ves. nel 783. ottenne un Privilegio da Carlo Magno, Re de Franchi, e de Longobardi *Murator. d.* 359. e di nuovo fu privilegiato dal medesimo Imperatore nell' 800.
35. Lamberto Vesc. è descritto nell' 824. nel Concil. Romano.
36. Pietro Vescovo vivente nell' 833. Ebbe più Privilegj

dall'

dall' Imperator Lotario, come s' accennò alla pag. 18. e seguente.

37. Pietro II. Vesc. vivea nell' 853. e 865. Privilegiato da detto Imperatore.

38. Giovanni Vescovo, rammentato in questo alla pag. 23. Ottenne più Privilegj dagli Imperatori Carlo II. e III. e da Lamberto nel 898.

39. Pietro III. Vesc. eletto nel 899. Ottenne Privilegj da Lodovico II. Re d' Italia in detto Anno, nel 901. da Lodovico III., e nel 916. da Berengario.

40. Theodicio Vescovo An. 922.

41. Guilielmo Vescovo. An. 955.

42. Everario Vescovo è descritto negli Atti del Conciliabolo Romano del 963.

43. Uberto Vesc. è segnato nel Diploma d' Ottone Magno. *Murat. Tom. III. Ubertus Episcopus .....* è segnato tra i Vescovi Toscani dopo il Vescovo di Firenze nel Conc. Rom. An. 969.

44. Elemperto Vescovo, eletto nel 985. Ebbe più Privilegj da Ottone III. è rammentato in questo alla pag. 25. e seguenti, morto nel 1013.

45. Adalberto, o sia Alberto Vesc. Questi nel 1002. occupò la Cattedrale di Ravena, discacciando Arnoldo suo legittimo Pastore. Nell' Annno 1013. *Rex Henricus Ravennam properans, habita Synodo, Arnoldum .... Episcopali Dignitate prius donatum, & quorumdam vi redire coactum, Authoritate Papae, ac cuncti Senatus consilio revocat, eumque Archipresulem Ravennatensem digno honore stabilivit ..... Supplantatorem autem ejus* Adalbertum *injustè diù sedentem primò degradare voluit: sed assidua piorum intercessione devictus, Aricia praefecit Ecclesiae.* Si veda in questo la pag. 26. let. b. Fu promosso nel 1013. morì nel 1022.

46. Teodaldo Vesc. Questi secondo l' Ughellio fu Vescovo Coadiutore di Elemperto, e d' Alberto. Egli da per se si descrive col nome di loro Coepiscopo nel Documento portato in questo a 27. Passò nel governo nel 1022. morto nel 1037.

47. Villielmo di lui Successore campò pochi Mesi.

48

48. Immone, che si chiamò anche Ermemfredo, fu promosso nel 1037. Ricevè più Privilegj dall' Imperator Corrado morì nel 1051.

49. Arnaldo Vesc. eletto in dett' Anno, ottenne Privilegj da più Pontefici, e dall' Imperatore Errico III. morì nel 1062.

50. Costantino Vesc. Successore ottenne la conferma de i Privilegj come sopra, morì verso il fine di questo Secolo.

51. Elemperto II. Vesc. morto circa 1106.

52. Gregorio Vescovo, d' Esso si trovano tre Privilegj fatti a i Monaci di S. Fiora, l' uno del 1109. gli altri del 1112., e 1113. e altri Privilegj all' Eremo di Camaldoli.

53. Sigifredo Vesc. si trova rammentato dopo il Vescovo Costantino, e parimente

54. Gualtieri Vescovo, de quali n' apparisce riscontro dal deposto di più Testimonj d' età avvanzata, esaminati nel 1171. in Causa di lite tra il Vescovo di Siena, e d' Arezzo, ch' essi esercitassero più, e diversi Atti di Giurisdizione come Vescovi Aretini. I quali Vescovi in tal guisa duplicati posson ascriversi all' infelicità di que' tempi, stante le pendenze, che v' erano tra il Sacerdozio, e l' Imperio.

55. Guido di Priore di Camaldoli fu eletto Vescovo nel 1015.

56. Buiano Vescovo. Viveva nel 1130.

57. Mauro Vescovo nel 1138.

58. Girolamo Vescovo nel 1144.

59. Eliotto Vescovo nel 1169.

60. Francesco Vescovo nel 1188.

61. Amodeo Vescovo nel 1195. morto nel 1203.

62. Gregorio Vescovo eletto nel 1203. morto circa il 1211.

63. Martino Vescovo, comparisce ne i Documenti del 1214. e del 1230.

64. Marcellino Vescovo eletto nel 1231. morto nel 1249.

65. Gulielmo II. Vescovo della nob. Famiglia Ubertini eletto nel 1249. morto nel 1289.

66. Ildibrandino de' Conti Guidi eletto in dett' Anno morto nel 1313.

67. Guido II. de' Sigg. Tarlati di Petramala, d'Arciprete di Pieve eletto Vescovo in dett' Anno. Morì nel 1327.

Nel suo Governo fu segregata dal Vescovado d' Arezzo la Città di Cortona col suo Contado, e gli fu dato il suo Vescovo particolare da PP. Giovanni XXII. l' Anno 1325.

68. Boso Ubertini di lui Successore morì nel 1355.

69. Giovanni II. della Nobil Famiglia Albergotti eletto in dett' Anno, morto nel 1364.

70. Giacomo Militi Romano Vescovo d' Arezzo, e Governatore di Roma, il quale tenne a presedere il suo Vicario Generale, ch' era Vescovo in Partibus ec.

71. Giovanni III. della prefata Nobil Famiglia Albergotti eletto nel 1372. morto nel 1391.

Gli Anni della elezione de i seguenti Vescovi è presa da i Registri della Cancelleria Pubblica.

72. Angiolo Ricasoli eletto nel 1391.

73. Pietro IV. de Ricci eletto Vescovo nel 1404.

74. Cappone Capponi di Proposto della Chiesa Fiorentina, e d' Arezzo, fu eletto Vescovo nel 1409.

75. Giuliano de' Ricci eletto Vescovo nel 1413.

Fin a qui si conservò il Dritto della elezione presso i Capitolari della Chiesa Aretina.

76. Francesco II. da Montepulciano Vescovo eletto nel 1414

77. Roberto degli Asini Successore eletto nel 1424.

78. Filippo de Medici eletto nel 1457.

79. Lorenzo Acciajoli prese il possesso del Vescovado nel 1461.

Pio II. per suo Breve de 13. Agosto 1462. levò dalla Diogesi d' Arezzo Corsignano, luogo della sua Nascita, ordinando, che dal suo nome si chiamasse in avvenire Pienza, levò Montalcino, S. Quirico in Osenna, Monte Fallonica, Torrita, Scrofiano, Petrojo, Castro Muzio, Trequanda, Monteron Grifoli, Montefisio, S. Giovanni d' Asso, Vergelle, Ter-

ra

ra nera, e Lucignano d' Asso, con tutte le Chiese spettanti alle respettive Pievi di essi Castelli, costituendo in Chiese Cattedrali unite le Pievi di Pienza, e di Montalcino. A 13. Settembre detto per altro Breve levò i Monasterj di S Antimo, e di San Pietro in Campo Camaldolese con tutte le loro pertinenze, incorporandoli alla Mensa Vescovile suddetta, e levò ancora la Chiesa di S. Maria de Saltu. A primo Dicembre per altro Breve dato in Todi, levò dalla Diocesi la Chiesa di S. Lorenzo de Porcena, e la Pieve di S. Maria de Saltu con tutte le Cure soggette. A 29. Gennaro 1464. per altro Breve dato in Roma levò dalla Diocesi la Pieve, e Castello di Sinalunga con tutta la Communità di Bettolle, con tutte le Cure, e Chiese soggette, aggregandole come sopra alla nuova eretta Cattedrale.

A Montalcino gli fu dato il Vescovo particolare nel 1599. e il primo eletto fu Monsig. Camillo Borghesi, ch' era Vicario Generale della Curia Vescovile d' Arezzo.

80. Gentile de Becchi successo nel 1473. morto nel 1497.
81. Cosimo de Pazzi successo nella Cattedra nell' Anno detto.
82. Rafaello Cardinale Riario eletto nel 1508.
83. Girolamo II. Sansovino Vescovo eletto nel 1512.
84. Francesco III. Cardinale Ermellino nel 1518. si legge, che fosse Amministratore del Vescovado.

L' Anno 1520. Fu fatta Chiesa Vescovile il Borgo San Sepolcro, a cui gli fu assegnata buona parte del Territorio spettante alla Diogesi d' Arezzo.

85. Ottaviano Sforza eletto Vescovo nel 1522.
86. Francesco IV. de Minerbetti, eletto nel 1525.
87. Bernardetto Minerbetti, successo nel 1541.

Nel di lui governo Pastorale fu eretta in Città Montepulciano, ed assegnatoli il Suo Vescovo, che fu nel 1561. la qual Terra era stata dimembrata dal Vescovado d' Arezzo nel 1480. e dichiarata Nullius Diœcesis, *con obbligo per le Ordinazioni, per gli Olj Santi &c. di riconoscere la Chiesa Aretina.*

88. Fra Stefano Bonucci dell'Ordine de Servi, eletto nel 1574. poi fatto Cardinale.
89. Pietro V. Vescovo della Nobil Famiglia Usimbardi prese possesso nel 1589.
90. Antonio de Ricci, eletto nel 1611.
91. Tommaso Salviati successo nel 1638.
Nel governo di questo Vescovo restò divisa dalla Diogesi la metà di Montevarchi, Terra Nobile del Valdarno, assegnata intieramente a quella di Fiesole: E parimente quella Contrada, che i Vescovi d' Arezzo avevano dentro la Città di Siena, fermandosi per confine delle due Diogesi il Fiume Arbia.
92. Nerio Cardinale Corsini prese possesso nel 1672.
93. Alessandro Strozza, eletto nel 1677.
94. Giuseppe Ottavio Attavanti successo nal 1683.
95. Gio. Matteo Marchetti, eletto nel 1692.
96. Benedetto Falconcini successo nel 1705.
97. Fra Gio. Antonio Guadagni dell' Ordine de Carmelitani Scalzi, eletto nel 1725. promosso alla Sacra Porpora da Papa Clemente XII. ed eletto Vicario Generale di Roma.
98. Francesco Maria de Conti Guidi prese possesso nel 1733. e nell' Anno seguente passò all' Arcivescovado di Pisa.
99. Carlo Filippo Incontri eletto nel 1734. morto nel 1753. a 26. Luglio.
100. Giacomo Inghirami Patrizio, e Canonico Volterrano, e Vicario Apostolico d' essa Chiesa, passato al Governo della Chiesa Aretina in quest' Anno 1755. per cui fu preso possesso nel dì 9. dello stante Mese di Maggio, in cui era sotto il Torchio il presente Ragionamento. Al quale Dio conceda lunga, e sana Vita col pieno adempimento de Suoi Santi desiderj a benefizio universale dell' Anime a Lui raccomandate.

IL FINE.

La correzione degli errori di Lettere falſe, e ſimili, occorſi per commune natural difetto in queſta Impreſſione, è rimeſſa al ſavio diſcernimento di chi legge.